

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1911

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1994

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1995

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME PRIMO

TOMO I-bis

**Decisione della Corte dei conti - Note informative per il Parlamento in
ordine alle osservazioni della Corte dei conti sul rendiconto generale
dello Stato per l'esercizio finanziario 1994**

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Decisione della Corte dei conti	Pag.	5
A) Note sulle osservazioni mosse dalla Corte dei conti in sede di «Decisione»		
Premessa	»	77
1. - Eccedenza di spesa	»	78
2. - Decreti di accertamento residui passivi	»	88
3. - Istituto Agronomico per l'Oltremare	»	97
4. - Capitoli con importi negativi	»	97
B) Note sulle osservazioni mosse dalla Corte dei conti in sede di «Relazione al Parlamento»		
<i>Capitolo I: Bilancio e ordinamento contabile</i>		
Premessa	»	105
1. - Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici	»	105
2. - Quantificazione di oneri e coperture	»	107
3. - Conto generale del patrimonio	»	109
<i>Capitolo II: Considerazioni sull'attività dell'Amministrazione dello Stato</i>		
Presidenza del Consiglio dei ministri	»	133
Ministero del bilancio e della programmazione economica	»	137
Ministero di grazia e giustizia	»	141
Ministero degli affari esteri	»	151
Ministero della difesa	»	167

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	Pag.	207
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato	»	215
Ministero per i beni culturali e ambientali	»	219

N.B. - *Gli elementi di risposta dei Ministeri del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio estero, della sanità, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non risultano pervenuti alla data di stampa.*

DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

N. 246/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE

PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Ferdinando ANGELINI
prof. dott. Vittorio GUCCIONE

CONSIGLIERI: prof. dott. Manin CARABBA (Relatore), dott. Francesco DE FILIPPIS, dott. Vito MINERVA, dott. Mario ALEMANNI, dott. Mario RISTUCCIA, dott. Antonino SANCETTA, dott. Felice SERINO, dott. Pelino SANTORO, dott. Francesco BATTINI, dott. Domenico MARCHETTA, dott. Ludovico PRINCIPATO, dott. Maurizio MELONI, dott. Franco TURINA, dott.ssa Rita ARRIGONI, dott. Giuseppe BELLISARIO, dott. Mario FALCUCCI, dott. Angelo BUSCEMA, dott.ssa Maria SANTORO, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott.ssa Cristina ASTRALDI, dott. Guido MACCAGNO, dott. Giuseppe GUARINO, dott. Marco PIERONI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade, della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, presentati dal Ministro del tesoro;

Uditi nella pubblica udienza del 27 giugno 1995 il relatore, consigliere Manin Carabba, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Emidio Di Giambattista;

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Vista la legge 23 settembre 1994, n. 554, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1994.

Ritenuto in

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994, per il conto del bilancio e i conti ad esso allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro del tesoro il giorno 31 maggio 1995 e, per il conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il giorno 16 giugno 1995.

CONTO DEL BILANCIO

Le risultanze del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati sono le seguenti:

	COMPETENZA	CASSA
Entrate		
Titolo I		
Entrate tributarie	446.915.320.840.190	441.315.593.966.473
Titolo II		
Entrate extratributarie	49.935.856.201.685	48.830.445.882.826
Totale titoli I e II	<u>496.851.177.041.875</u>	<u>490.146.039.849.299</u>
Titolo III		
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.469.109.571.680	7.468.340.970.283
Totale entrate finali (Titoli I, II e III)	504.320.286.613.555(a)	497.614.380.819.582(b)
Titolo IV		
Accensione di prestiti	337.202.702.450.289	337.202.702.450.289
Totale complessivo delle entrate	<u>841.522.989.063.844</u>	<u>834.817.083.269.871</u>
Spese		
Titolo I		
Spese correnti	556.924.426.610.335	554.927.375.938.382
Titolo II		
Spese in conto capitale	84.985.867.380.299	73.364.800.599.378
Totale spese finali (Titoli I e II)	641.910.293.990.634(c)	628.292.176.537.760(d)
Titolo III		
Rimborso di prestiti	120.258.223.607.728	114.363.069.704.169
Totale complessivo delle spese	<u>762.168.517.598.362</u>	<u>742.655.246.241.929</u>

(a) di cui lire 698.086.686.862 per crediti vari accertati

(b) di cui lire 697.916.853.776 per crediti vari riscossi

(c) di cui lire 14.213.423.991.767 per operazioni finanziarie

(d) di cui lire 14.171.028.155.255 per operazioni finanziarie

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	COMPETENZA	CASSA
Risultati differenziali:		
Entrate tributarie ed extratributarie	496.851.177.041.875	490.146.039.849.299
Spese correnti	556.924.426.610.335	554.927.375.938.382
Risparmio pubblico	(-) 60.073.249.568.460	(-) 64.781.336.089.083
Entrate finali	504.320.286.613.555	497.614.380.819.582
Spese finali	641.910.293.990.634	628.292.176.537.760
Saldo netto da finanziare	(-) 137.590.007.377.079	(-) 130.677.795.718.178
Entrate finali nette	503.622.199.926.693	496.916.463.965.806
Spese finali nette	627.696.869.998.867	614.121.148.382.505
Indebitamento netto	(-) 124.074.670.072.174	(-) 117.204.684.416.699
Entrate finali	504.320.286.613.555	497.614.380.819.582
Spese complessive	762.168.517.598.362	742.655.246.241.929
Ricorso al mercato	(-) 257.848.230.984.807	(-) 245.040.865.422.347
Entrate complessive	841.522.989.063.844	834.817.083.269.871
Spese complessive	762.168.517.598.362	742.655.246.241.929
Differenza	(+) 79.354.471.465.482	(+) 92.161.837.027.942

Riguardo al consuntivo dell'entrata, il competente Ufficio della Corte ha precisato, con nota n. 2461/B/3 del 21.6.1995, che per le riscossioni e i versamenti i dati di consuntivo risultano conformi a quelli esposti nei riassunti generali; e che per i residui attivi tali dati non concordano invece con le risultanze dei conti periodici relativamente ai seguenti capitoli:

1002	1040	1218	1301	1811	2319	2523	2954	3580
1003	1041	1219	1400	1999	2320	2524	2961	3602
1004	1101	1228	1402	2001	2323	2567	2964	3615
1005	1171	1230	1411	2003	2324	2601	3222	3623
1011	1172	1732	1412	2005	2325	2602	3240	3629
1013	1174	1233	1419	2009	2326	2603	3270	3660
1022	1176	1234	1421	2015	2327	2604	3301	3666
1023	1179	1235	1430	2057	2328	2605	3302	3670
1024	1180	1236	1431	2065	2351	2606	3303	3674
1025	1200	1237	1450	2101	2354	2607	3304	3680
1026	1201	1238	1452	2162	2360	2608	3337	3701
1027	1203	1239	1459	2166	2368	2609	3455	3703
1028	1205	1242	1476	2169	2369	2610	3464	3704
1029	1206	1243	1601	2181	2370	2612	3467	3711
1030	1208	1244	1604	2301	2376	2613	3518	3748
1032	1209	1245	1800	2302	2411	2614	3524	3773
1033	1210	1250	1801	2303	2445	2615	3530	3774
1035	1213	1251	1802	2306	2448	2616	3560	3791
1036	1216	1253	1803	2307	2462	2617	3570	4850
1038	1217	1254	1806	2308	2470	2650	3571	

Il predetto Ufficio di controllo ha, altresì, comunicato di aver ricevuto, in data 19 giugno 1995, in risposta a precedente tempestiva richiesta alla Ragioneria generale dello Stato, una nota di quest'ultima nella quale si elencano le diverse possibili cause, sopravvenute alla definizione dei conti periodici, delle dif-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

formità dei dati di consuntivo rispetto a quelli esposti nei conti medesimi, e si allegano le dimostrazioni analitiche dei casi riconducibili a talune di dette cause, tenendosi a disposizione per l'invio di tabulati dimostrativi delle variazioni dovute a talune altre.

Il medesimo Ufficio, con successiva nota 2505/B/3 del 23 giugno 1995 ha dichiarato di non poter prendere in considerazione le correzioni apportate dalla Ragioneria in data 22 giugno 1995.

Rispetto ai limiti massimi del saldo netto da finanziare, fissato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538, (legge finanziaria 1994), in lire 141.970.000.000.000, il corrispettivo saldo espone a consuntivo in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie, lire 127.590.007.377.079.

RESIDUI:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1994	23.566.539.571.985
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	<u>37.074.230.903.512</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994	60.640.770.475.497

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	90.759.252.019.599
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>47.003.069.415.993</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994	137.762.321.435.592

CONTI ALLEGATI**I. - Conto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato****COMPETENZA:**

Titolo I - Entrate e spese correnti:	
Entrate accertate	3.698.641.546.096
Spese impegnate	<u>3.640.187.036.052</u>
Differenza	(+) 58.454.510.044
Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:	
Entrate accertate	82.673.326.989
Spese impegnate	<u>137.268.326.000</u>
Differenza	(-) 54.594.999.011
Accensione di prestiti	—
Rimborso prestiti	<u>3.859.511.033</u>
Differenza	(-) 3.859.511.033
Gestioni speciali:	
Entrate	1.861.377.676.378
Spese	<u>1.861.377.676.378</u>
Differenza	—
Differenza complessiva	—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI: (compresi quelli provenienti dalle gestioni speciali)**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1994	900.770.270.530
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	<u>38.394.916.512</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1994	939.165.187.042

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	2.796.664.349.909
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>818.614.641.977</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994	3.615.278.991.886

CASSA:**Entrate:**

Titolo I	
Entrate correnti	3.808.616.520.961
Titolo II	
Entrate in conto capitale	80.673.326.989
Titolo III	
Accensione di prestiti	<u>—</u>
Totale	(+) 3.889.289.847.950

Spese:

Titolo I	
Spese correnti	3.404.377.473.677
Titolo II	
Spese in conto capitale	99.444.542.267
Titolo III	
Rimborso di prestiti	<u>3.859.511.033</u>
Totale	(-) 3.507.681.526.977
Differenza	(+) 381.608.320.973

Gestioni Speciali:

Entrate	946.004.405.150
Spese	<u>726.282.217.625</u>
Differenza	(+) 219.722.187.525
Differenza complessiva	(+) 601.330.508.498

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

2. - Conto consuntivo degli Archivi notarili**COMPETENZA:****Titolo I - Entrate e spese correnti:**

Entrate riscosse	264.253.752.149
Spese pagate	<u>212.109.564.651</u>

Differenza	(+)	52.144.187.498
------------	-----	----------------

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:

Entrate riscosse	46.678.000
Spese pagate	<u>3.588.326.499</u>

Differenza	(-)	3.541.648.499
------------	-----	---------------

Differenza complessiva	(+)	48.602.538.999
------------------------	-----	----------------

3. - Conto consuntivo dell'Istituto agronomico per l'oltremare**COMPETENZA:****Titolo I - Entrate e spese correnti:**

Entrate accertate	5.040.414.490
Spese impegnate	<u>4.922.948.045</u>

Differenza	(+)	117.466.445
------------	-----	-------------

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:

Entrate accertate	—
Spese impegnate	<u>117.466.445</u>

Differenza	(-)	117.466.445
------------	-----	-------------

Differenza complessiva	—
------------------------	---

RESIDUI:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1994	12.146.000
--	------------

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>1.100.000</u>
--	------------------

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994	13.246.000
---	------------

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	1.979.761.932
--	---------------

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>2.161.219.294</u>
--	----------------------

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994	4.140.981.226
--	---------------

CASSA:**Entrate:**

Titolo I	
Entrate correnti	5.067.962.490

Titolo II	
Entrate in conto capitale	<u>—</u>

Totale	(+)	5.067.962.490
--------	-----	---------------

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese:

Titolo I	
Spese correnti	6.782.160.330
Titolo II	
Spese in conto capitale	<u>980.613.659</u>
Totale	<u>7.762.773.989</u>
Differenza	(-) 2.694.811.499

4. - Conto consuntivo del Fondo Edifici di culto**COMPETENZA:**

Titolo I - Entrate e spese correnti:	
Entrate accertate	8.322.037.648
Spese impegnate	<u>1.469.954.256</u>
Differenza	(+) 6.852.083.392
Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:	
Entrate accertate	2.508.954.866
Spese impegnate	<u>12.015.363.960</u>
Differenza	(-) 9.506.409.094
Differenza complessiva	(-) 2.654.325.702

RESIDUI:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1994	585.059.280
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>67.328.937</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994	652.388.217

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	9.710.700.507
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>5.441.342.010</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994	15.152.042.517

CASSA:**Entrate:**

Titolo I	
Entrate correnti	13.932.407.866
Titolo II	
Entrate in conto capitale	<u>2.711.794.866</u>
Totale	(+) 16.644.202.732

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese:

Titolo I	
Spese correnti	1.029.149.644
Titolo II	
Spese in conto capitale	<u>7.656.029.595</u>
Totale	(-) 8.685.179.239
Differenza	(+) 7.959.023.493

5. - Conto consuntivo dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade**COMPETENZA:**

Titolo I - Entrate e spese correnti:	
Entrate accertate	2.194.932.221.199
Spese impegnate	<u>1.978.169.123.197</u>
Differenza	(+) 216.763.098.002
Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:	
Entrate accertate	4.921.222.224.590
Spese impegnate	<u>6.216.266.991.952</u>
Differenza	(-) 1.295.044.767.362
Accensione di prestiti	2.000.000.000.000
Rimborso di prestiti	<u>956.926.518.920</u>
Differenza	(+) 1.043.073.481.080
Differenza complessiva	(-) 35.208.188.280

RESIDUI:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1994	2.374.002.760.883
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>254.610.115</u>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994	2.374.257.370.998

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994	5.782.835.470.363
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	<u>8.867.305.196.433</u>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994	14.650.140.666.796

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA:**Entrate:****Titolo I**

Entrate correnti 2.186.360.284.910

Titolo II

Entrate in conto capitale 4.957.246.704.064

Accensione di prestiti 2.000.000.000.000

Totale (+) 9.143.606.988.974

Spese:**Titolo I**

Spese correnti 1.746.000.256.522

Titolo II

Spese in conto capitale 4.733.403.629.097

Rimborso di prestiti 956.813.732.935Totale (-) 7.436.217.618.554

Differenza (+) 1.707.389.370.420

6. - Conto consuntivo dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali**COMPETENZA:****Titolo I - Entrate e spese correnti:**

Entrate accertate 19.063.018.790

Spese impegnate 9.435.551.455

Differenza (+) 9.627.467.335

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:

Entrate accertate 29.630.098.000

Spese impegnate 35.397.176.000Differenza (-) 5.767.078.000

Differenza complessiva (+) 3.860.389.335

RESIDUI:**Attivi:**

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1994 7.347.628.637

Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti 14.881.592.031

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1994 22.229.220.668

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1994 18.631.669.520

Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti 16.346.853.981

Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1994 34.978.523.501

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CASSA:**Entrate:**

Titolo I	
Entrate correnti	18.285.038.973
Titolo II	
Entrate in conto capitale	<u>24.478.150.000</u>
Totale	(+) 42.763.188.973

Spese:

Titolo I	
Spese correnti	9.477.316.714
Titolo II	
Spese in conto capitale	<u>35.993.865.420</u>
Totale	(-) 45.471.182.134
Differenza	(-) 2.707.993.161

Con decreti del Ministro del tesoro n. 104491 del 19 gennaio 1994, n. 131929 del 7 aprile 1994, n. 139937 del 5 maggio 1994, n. 157440 del 7 giugno 1994, n. 158689 del 27 giugno 1994, n. 164794 del 4 luglio 1994, n. 169018 del 18 luglio 1994, n. 171738 del 4 agosto 1994, n. 181594 del 28 settembre 1994, n. 190132 del 26 ottobre 1994, n. 202603 del 23 novembre 1994, n. 210906 del 31 dicembre 1994, sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) a favore di alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per un complessivo ammontare di lire 96.663.415.000 in termini di competenza e di lire 94.931.415.000 in termini di cassa.

Risulta dal rendiconto che, rispetto alla previsione definitiva di competenza, alle autorizzazioni definitive di cassa ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1994, si sono verificate le seguenti eccedenze:

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
Presidenza del Consiglio dei Ministri:			
6201 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dell'Avvocatura dello Stato al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie).	—	100.332.848	—
6202 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dell'Avvocatura dello Stato, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	1.263.237.783	197.057.089
6203 - Ritenute erariali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dell'Avvocatura dello Stato, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	—	—	1.116.810.138

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
6204 - Stipendi, retribuzioni ed altri assgni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	1.031.476.593	89.225.919	1.184.025.063
6205 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	587.657.721	—
Ministero del tesoro:			
4294 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	25.110.032	—
4676 - Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese obbligatorie)	—	6.180	6.180
5199 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	5.717.642.184	4.004.435.911
5809 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	2.536.709.795	—
6173 - Assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (Spese obbligatorie)	3.623.611.450	—	3.623.611.450
Ministero delle finanze:			
1016 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	40.921.603.813	—
3433 - Compensi ai raccoglitori del lotto (Spese obbligatorie)	—	74.379.551.675	30.271.246.840
3514 - Vincite al lotto (Spese obbligatorie)	1.102.575.766.800	487.391.335.562	1.589.967.102.362
5299 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	4.886.259.759	—
5381 - Fitto di locali ed oneri accessori	—	550.600.610	—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
5591 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, ecc. (Spese obbligatorie)	—	28.671.640	—
Ministero di grazia e giustizia:			
1495 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	29.644.135.138	21.509.997.900	51.103.329.038
1498 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	—	24.697.302.584	—
1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato, ecc. (Spese obbligatorie)	—	15.106.193.417	—
1701 - Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari	13.930.998.190	16.774.767.255	—
1996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	—	3.403.966.533	—
Ministero degli affari esteri:			
1015 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	1.963.165	—
Ministero della pubblica istruzione:			
1042 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, ecc. (Spese obbligatorie)	—	51.156.939.837	—
Ministero dell'interno:			
1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	11.356.822.606	—
1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema, ecc. (Spese obbligatorie)	—	884.069.451	—
1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie)	—	37.908.750	—
2502 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale della Polizia di Stato, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	8.209.859	—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
2996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	—	21.058.180.512	—
3133 - Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione, ecc.	—	111.285.240	15.526.745
Ministero dei trasporti e della navigazione			
1019 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute, ecc. (Spese obbligatorie)	—	417.730.425	—
1020 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ecc. (Spese obbligatorie)	—	433.509.417	—
1499 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ecc. (Spese obbligatorie)	429.041.252	2.976.766.606	3.405.807.858
2000 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	207.013.598	-582.489.369	789.502.967
2002 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. (Spese obbligatorie)	382.371.195	—	382.370.985
3281 - Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (spese obbligatorie)	127.603.700	—	124.761.070
Ministero della difesa			
1593 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale insegnante, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	204.439.085	30.073.243	—
2807 - Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile. Spese per la somministrazione di energia elettrica, ecc.	1.112.555	—	—
8102 - Spese per l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle forze armate, ecc.	53.295.609.920	—	—
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:			
1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, ecc. (Spese obbligatorie)	—	67.775	—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO	COMPETENZA	RESIDUI	CASSA
1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi ecc. (Spese obbligatorie)	—	1.747.171.750	—
4044 - Fitto di locali ed oneri accessori	—	217.023.725	—
7510 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione ecc.	458.684.675	—	—
Ministero della sanità:			
1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni, ecc. (Spese obbligatorie)	—	640.303.041	—
Ministero dei beni culturali ed ambientali:			
2033 - Fitto di locali ed oneri accessori	—	—	1.812.338.165
3032 - Fitto di locali ed oneri accessori	1.033.839.375	—	—
Totale	1.206.494.214.146	791.630.687.981	1.687.873.170.791
Amministrazione fondo edifici di culto:			
131 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese obbligatorie)	25.440.560	—	40.175.740
Ex azienda nazionale autonoma delle strade:			
201 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	10.280.179.670	—	10.280.179.670
Totale aziende	10.305.620.230	—	10.320.355.410
Totale generale	1.216.799.834.376	791.630.687.981	1.698.193.526.201

Espressa avvertenza, contenuta nei conti consuntivi della spesa dei ministeri ed amministrazioni suindicati, precisa che per tutte le suddette eccedenze sarà proposta sanatoria con apposita norma del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale. Comunicazione in tal senso è anche contenuta nella citata nota del Ministro del tesoro in data 31 maggio 1995, diretta alla Corte.

I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli di seguito indicati non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte, non essendo ancora esaurito il procedimento di controllo, ovvero perchè i decreti stessi non sono pervenuti alla Corte:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli: 1001, 1002, 1005, 1010, 1015, 1028, 1032, 1133, 1139, 1148, 1150, 1158, 1159, 1161, 1168, 1170, 1184, 1186, 1272, 1274, 1275, 1338, 1339, 1342, 1355, 1373, 1374, 1376, 1383, 2202, 2203, 2803, 2837, 3707, 3719, 3742, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3771, 3772, 3773, 3801, 3802, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4331, 4332, 4402, 4403, 4404, 4431, 4433, 4434, 4435, 4437, 4451, 4502, 4503, 4543, 4544, 4546, 4547, 4549, 4550, 4561, 4562, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4661, 4702, 4704, 4741, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4750, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4861, 4903, 4905, 4945, 4950, 4971, 5501, 5502, 5503, 5702, 5703, 5705, 5706, 5714, 5771, 5772, 5773, 5778, 5781, 5783, 5785, 5787, 5788, 5789, 5902, 5903, 5941, 5942, 5943, 6080, 6276, 6292, 6505, 6507, 6557, 6563, 6564, 6565, 6582, 6601, 6652, 6653, 6654, 6670, 6671, 6672, 6800, 7581, 7602, 7653, 7655, 7800, 7833, 7872;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4353, 4411, 4771;

Ministero delle finanze

Capitoli: 1015, 1125, 1139, 1140, 3816;

Ministero di grazia e giustizia

Capitolo: 2088;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Ministero degli affari esteri**Capitolo: 4620;****Istituto agronomico per l'oltremare**

Nessun decreto è pervenuto all'esame della Corte;

Ministero della pubblica istruzione**Capitoli: 1042, 1113, 1115, 1121, 1124, 1152, 1205, 3631, 3637, 5231;****Ministero dell'Interno****Capitoli: 1097, 1291, 2508, 2602, 2621, 2632, 2760, 3154, 3163, 7421;****Amministrazione fondo edifici di culto****Capitoli: 131, 243;****Ministero dei lavori pubblici****Capitoli: 1124, 2002, 4501, 7031, 7201, 7252, 7254, 7255, 7702, 7736, 7737, 7747, 7749, 7764, 7871, 7872, 7901, 7903, 7920, 8005, 8006, 8226, 8231, 8236, 8240, 8241, 8244, 8247, 8248, 8263, 8264, 8404, 8405, 8412, 8419, 8422, 8438, 8562, 8701, 8817, 8881, 8886, 8887, 8888, 8889, 8896, 8899, 9004, 9057, 9068, 9078, 9301, 9417, 9448;****Ex Azienda nazionale autonoma delle strade****Capitoli: 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 201, 202, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 351, 352, 353, 381, 385, 386, 387, 388, 389, 401, 402, 403, 404, 431, 451, 452, 552, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 710, 711, 712, 713, 722, 724, 728, 729, 730, 731, 735, 746, 747, 749, 752, 753, 777, 782, 783, 784, 786, 789, 790, 791, 792, 793, 903, 904, 905, 906, 907, 912, 941, 942, 951, 955, 956, 957, 958, 959;****Ministero dei trasporti e della navigazione****Capitoli: 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1072, 1081, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1142, 1191, 1502, 1503, 1551, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1567, 1569, 1570, 1580, 1652, 1667, 2003, 2004, 2010, 2011, 2022, 2052, 2056, 2064, 2079, 2551, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559, 2560, 2570, 3001, 3052, 3055, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3251, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3290, 3292, 3293, 3294, 3351, 3352, 3353, 3354, 3402, 3601, 3623, 3651, 3653, 3654, 3655, 3656, 3822, 3854, 3951, 3958, 7202, 7242, 7244, 7274, 7278, 7292, 7296, 7304, 7308, 7310, 7312, 7501, 7513, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, 7710, 7711, 7751, 7761, 7763, 7764, 7765, 7951;****Ministero del commercio con l'estero****Capitoli: 1553, 1603, 1607, 1612, 1614;****Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali****Capitoli: 1540, 1541, 1582, 1595, 1597, 7446, 7523, 8206;**

Risultano smarriti titoli estinti riguardanti spese delle seguenti amministrazioni, per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

Ministero per i beni culturali ed ambientali: lire 286.089.275;**Ministero del commercio con l'estero: lire 23.618.340;****Ministero delle finanze: lire 29.415.310;****Ministero di grazia e giustizia: lire 233.679.115;****Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: lire 479.998.000;****Ministero dell'Interno: lire 11.158.415;****Ministero dei lavori pubblici: lire 18.979.500;****Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 970.114.826;****Ministero della pubblica istruzione: lire 76.449.019.275;****Ministero della sanità: lire 1.706.245;****Ministero del tesoro: lire 20.534.315;****Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 28.059.385;**

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività finanziarie		
a) somme da pagare	137.762.321.435.592	
b) debiti di tesoreria	<u>902.571.131.586.175</u>	
Totale passività finanziarie		1.040.333.453.021.767
Eccedenza finanziaria passiva		501.946.089.989.633
Attività patrimoniali		
Crediti e partecipazioni		
a) crediti	52.680.813.089.387	
b) partecipazioni	<u>98.780.531.328.256</u>	
Totale		151.461.344.417.643
Beni patrimoniali		
a) beni immobili	22.393.870.986.835	
b) musei, pinacoteche	2.415.024.020.979	
c) ferrovie	5.176.879.212.664	
d) beni mobili	<u>57.529.605.883.855</u>	
Totale		87.515.380.104.333
Passività patrimoniali		
a) debiti pubblici consolidati e redimibili	1.352.425.610.877.012	
b) debiti vari	19.104.461.564.348	
c) monete in circolazione	1.878.903.552.041	
d) residui passivi eliminati dal bilancio perché perenti agli effetti amministrativi	<u>30.392.898.630.359</u>	
Totale		1.403.801.874.623.760
Eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1994	1.666.771.240.091.417	
Eccedenza delle passività sulle attività al 1° gennaio 1994	1.500.933.043.870.826	
Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 1994		165.838.196.220.591

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
Aumento	6.465.459.928.441	
Diminuzione	<u>5.056.732.552.938</u>	
Saldo		1.408.727.375.503
Passività finanziarie		
Aumento	2.796.664.349.909	
Diminuzione	<u>1.387.936.974.406</u>	
Saldo		(-) 1.408.727.375.503
Miglioramento del saldo finanziario		—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Crediti vari e partite da regolare		
Aumento	1.663.227.308.780	
Diminuzione	<u>1.523.895.931.503</u>	
Saldo		139.331.377.277
Beni patrimoniali		
Aumento	4.161.075.362.690	
Diminuzione	<u>4.054.916.281.562</u>	
Saldo	106.159.081.128	
Miglioramento delle attività patrimoniali	245.490.458.405	
Passività patrimoniali		
Aumento	1.860.937.642.990	
Diminuzione	<u>1.864.917.144.220</u>	
Saldo		(-) 3.979.501.230
Miglioramento delle passività patrimoniali		3.979.501.230
Miglioramento o peggioramento saldo finanziario		—
Miglioramento saldo patrimoniale		249.469.959.635
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1994		249.469.959.635

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1994, i seguenti dati:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio: denaro presso gli agenti della riscossione, somme da riscuotere	1.668.559.162.495	
b) conto di cassa	1.946.719.829.391	
c) partite finanziarie da sistemare	—	
Totale attività finanziarie		3.615.278.991.886
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	3.615.278.991.886	
b) debiti verso la tesoreria	—	
Totale passività finanziarie		(-) 3.615.278.991.886
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		—
Crediti vari, partite da regolare	<u>1.954.651.813.580</u>	
Totale crediti		1.954.651.813.580
Beni patrimoniali		
a) materiali vari nei magazzini, impianti attrezzi ed utensili	1.510.827.331.899	
b) beni immobili	1.538.530.123.384	
c) beni mobili	<u>6.265.090.346</u>	
Totale beni patrimoniali		3.055.622.545.629

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Passività patrimoniali

a) fondi di riserva per le spese impreviste delle aziende tabacchi, sali e chinino	7.200.001.000	
b) fondo di riserva lotterie	80.000.000.000	
c) mutuo Cassa DD.PP. a copertura dei saldi netti da finanziare	273.733.001.469	
d) assegnazione «dotterie»	<u>80.598.793.134</u>	
Totale passività patrimoniali		(-) 441.531.795.603
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		4.568.742.563.606
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1994		4.568.742.563.606

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
Aumento	5.080.108.490	
Diminuzione	<u>7.802.467.989</u>	
Saldo		(-) 2.722.359.499
Passività finanziarie		
Aumento	1.979.761.932	
Diminuzione	<u>4.702.121.431</u>	
Saldo		(+) 2.722.359.499
Peggioramento del saldo finanziario		—
Depositi a garanzia - Valori e titoli		
Aumento	—	
Diminuzione	<u>—</u>	
Saldo		—
Beni patrimoniali		
Aumento	3.238.749.975	
Diminuzione	<u>—</u>	
Saldo		3.238.749.975
Miglioramento delle attività patrimoniali		3.238.749.975
Passività patrimoniali		
Aumento	—	
Diminuzione	<u>—</u>	
Saldo		—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aumento o diminuzione passività patrimoniali	—
Miglioramento o peggioramento saldo finanziario	—
Miglioramento saldo patrimoniale	3.238.749.975
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 1994	3.238.749.975

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1994, i seguenti dati:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	13.246.000	
b) conto di cassa	<u>4.127.735.226</u>	
Totale attività finanziarie		4.140.981.226
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	<u>4.140.981.226</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 4.140.981.226
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		—
Crediti e partecipazioni		
a) Depositi a garanzia - valori e titoli	<u>200.350</u>	
Totale crediti e partecipazioni		200.350
Beni patrimoniali		
a) beni immobili	2.935.441.525	
b) beni mobili, materiale scientifico, tecnico e didattico, biblioteche, musei, ecc.	11.495.461.086	
c) azienda agraria	<u>3.712.785.862</u>	
Totale beni patrimoniali		18.143.688.473
Passività patrimoniali		
Totale passività patrimoniali		—
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		18.143.888.823

EX AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
Aumento	11.517.609.749.857	
Diminuzione	<u>9.837.673.103.094</u>	
Saldo		1.679.936.646.763

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passività finanziarie		
Aumento	5.782.835.470.363	
Diminuzione	<u>4.102.898.823.600</u>	
Saldo		(-) 1.679.936.646.763
Miglioramento o peggioramento del saldo finanziario		—
Crediti e partecipazioni		
Aumento	217.821	
Diminuzione	—	
Saldo		217.821
Beni patrimoniali		
Aumento	44.777.469.610	
Diminuzione	<u>3.163.131.480</u>	
Saldo		41.614.338.130
Miglioramento delle attività patrimoniali		41.614.555.951
Passività patrimoniali		
Aumento	2.011.345.910.474	
Diminuzione	<u>1.004.523.938.949</u>	
Saldo		(-) 1.006.821.971.525
Aumento passività patrimoniali		1.006.821.971.525
Miglioramento o peggioramento saldo finanziario		—
Peggioramento saldo patrimoniale		965.207.415.574
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1994		965.207.415.574

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1994 i seguenti dati:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	2.374.257.370.998	
b) conto di cassa	<u>12.275.883.295.798</u>	
Totale attività finanziarie		14.650.140.666.796
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	<u>14.650.140.666.796</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 14.650.140.666.796
Eccedenza attiva o passiva finanziaria		—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Crediti e partecipazioni

a) Crediti: somme depositate presso la Cassa DD. PP.	36.188.365	
b) titoli di Stato e partecipazioni azionarie	<u>51.502.000.000</u>	
Totale crediti e partecipazioni		51.538.188.365

Beni patrimoniali

a) beni immobili	171.995.805.985	
b) beni mobili	432.383.201.930	
c) libri, manoscritti, documenti fotografici	<u>315.885.602</u>	
Totale beni patrimoniali		604.694.893.517

Passività patrimoniali

Mutui contratti con il CREDIOP e con altri Istituti di credito	<u>10.295.301.843.705</u>	
Totale passività patrimoniali		10.295.301.843.705
Eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali		(-) 9.639.068.761.823
Eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1994		(-) 9.639.068.761.823

GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
Aumento	53.389.282.123	
Diminuzione	<u>56.671.465.243</u>	
Saldo		(-) 3.282.183.120
Passività finanziarie		
Aumento	18.631.669.520	
Diminuzione	<u>19.767.252.899</u>	
Saldo		1.135.583.379
Peggioramento del saldo finanziario		2.146.599.741
Crediti vari		
Aumento	—	
Diminuzione	<u>—</u>	
Saldo		—
Beni patrimoniali		
Aumento	6.226.800.553	
Diminuzione	<u>4.104.650.745</u>	
Saldo		2.122.149.808
Miglioramento delle attività patrimoniali		2.122.149.808
Passività patrimoniali		
Aumento	6.296.995	
Diminuzione	<u>97.595</u>	
Saldo		(-) 6.199.400

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aumento passività patrimoniali	6.199.400
Peggioramento saldo finanziario	(-) 2.146.599.741
Miglioramento saldo patrimoniale	2.115.950.408
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 1994	30.649.333

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 1994, i seguenti dati:

	Lire	Lire
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	25.455.297.991	
b) conto di cassa	<u>22.732.458.860</u>	
Totale attività finanziarie		48.187.756.851
Passività finanziarie		
a) residui passivi	<u>34.978.523.501</u>	
Totale passività finanziarie		(-) 34.978.523.501
Miglioramento saldo finanziario		13.209.233.350
Crediti vari		
a) fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato: rendita 5% 1935; prestito ricostruzione 5%	21.934.900	
b) fondi privati: azioni della Società immobiliare trentina	<u>32.900</u>	
Totale crediti vari		21.967.800
Beni patrimoniali		
a) beni immobili	41.413.319.733	
b) beni mobili	6.412.789.545	
c) macchine e strumenti vari	9.208.584.332	
d) armi, sellerie, bestiame	1.779.324.347	
e) biblioteche, musei, collezioni	570.808.198	
f) automezzi	<u>10.248.240.743</u>	
Totale beni patrimoniali		69.633.066.898
Passività patrimoniali		
Canoni, censi, livelli, altre prestazioni, ecc., gravanti sui beni immobili dell'Azienda; residui passivi perenti	<u>1.558.027.275</u>	
Totale passività patrimoniali		1.558.027.275
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali		68.097.007.423
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 1994		81.306.240.773

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli Uffici di controllo della Corte, in applicazione delle indicazioni contenute nelle note n. 246/PAT del 13 marzo 1995, n. 833/PAT del 9 giugno 1995 e n. 956/PAT del 19 giugno 1995 hanno acquisito alla chiusura dell'esercizio, prevalentemente utilizzando il Sistema Informativo integrato Ragioneria Generale dello Stato-Corte dei Conti, i dati delle schede del conto patrimoniale relative al dicastero, azienda o amministrazione autonoma controllati.

Sono stati verificati, anche ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, i dati in esse indicati sulla base degli atti pervenuti e comunque acquisiti per il controllo e dei documenti e scritture degli Uffici, ed è stata richiesta alle competenti ragioniere la documentazione giustificativa delle variazioni apportate rispetto alla consistenza originaria riportata nelle schede stesse.

Si è proceduto alla verifica della corrispondenza tra le poste finanziarie soggette al controllo, aventi riflessi patrimoniali, e le variazioni apportate nelle singole schede del conto del patrimonio.

In ordine alle procedure adottate nella trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del tesoro ha richiesto all'Amministrazione elementi e documenti in ordine alle sottoindicate partite patrimoniali.

Il Ministero del tesoro non ha corrisposto alle richieste dell'Ufficio ed ha inviato le singole schede patrimoniali, che si riferiscono alle suddette società, prive della documentazione giustificativa.

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)

ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 11/001	Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento - Partecipazione dello stato al capitale.	7.025.000.000	0 0
2005 11/005	Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a. - Partecipazione dello stato al capitale sociale - Legge 218 del 1990 decreto legislativo 356 del 1990.	11.137.000.000	0 0
2006 11/006	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie (Mediocredito delle Venezie S.p.a.) - Conferimento dello stato per la costituzione del fondo di dotazione.	1.616.500.000	0 0
2008 11/008	Mediocredito dell'Umbria S.p.a. - Partecipazione dello stato al capitale sociale - Legge 218 del 1990 decreto legislativo 356 del 1990.	5.863.161.000	0 0
2009 11/009	Mediocredito fondiario centro Italia S.p.a. partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	4.204.033.900	0 0
2011 11/011	Mediocredito Abruzzese e Molisano S.p.a. - Mecam S.p.a. - Partecipazione dello stato al capitale sociale - Legge 218 del 1990 decreto legislativo 356 del 1990.	19.898.000.000	0 0
2012 11/012	Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Basilicata (Mediocredito regionale della Basilicata) - Conferimento dello stato per la costituzione del fondo di dotazione.	21.969.000.000	0 0
2013 11/013	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Puglia (Mediocredito della Puglia S.p.a.) - Conferimento dello stato per la costituzione del fondo di dotazione.	19.736.000.000	0 0
2014 11/014	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Calabria (Mediocredito regionale della Calabria) - Conferimento dello stato per la costituzione del fondo di dotazione.	14.244.000.000	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2016	11/016 Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Partecipazione dello stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione.	280.998.000.000	63.458.000.000 0
2017	11/017 Fondazione banco di Napoli - Partecipazione del tesoro al patrimonio. Dlg n. 356 del 1990.	316.249.870.371	0 0
2018	11/018 Fondazione banco di Sicilia - Partecipazione del tesoro dello stato al fondo di dotazione. Dlg 20/11/1990, n. 356.	172.000.000.000	0 0
2020	11/020 Isveimer S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al «capitale sociale».	138.578.000.000	0 0
2022	11/022 Credito industriale Sardo S.p.a. - Partecipazione al capitale sociale.	111.040.000.000	0 0
2023	11/023 Banco di Sicilia S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	62.750.000.000	0 0
2024	11/024 Banco di Napoli S.p.a. - Apporto del tesoro al capitale sociale. dlg 358 del 1990.	88.452.000.000	0 0
2025	11/025 Istituto Mobiliare Italiano - IMI S.p.a. apporto del tesoro al capitale sociale.	676.504.415.000	970.995.610.848 -1.794.491.195.848
2026	11/026 Credito per le imprese e le opere pubbliche - Crediop S.p.a. apporto del tesoro al capitale sociale.	224.733.300.000	0 0

03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001	12/001 Partecipazione al capitale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.). DI 333,1992 convertito in l. 359 dell'8/8/1992, art. 15, c. 3.	7.999.205.453.000	0 0
3002	12/002 Partecipazione al capitale dell'Istituto Nazionale per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.). - DI. 333, 1992, convertito in l. 359 dell'8/8/1992, art. 15, c. 3.	1.873.779.156.000	0 0
3003	12/003 Soppressione dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera - E.F.I.M. gestione liquidatoria ex decreto-legge n. 487 del 1992, convertito nella legge n. 33 del 1993.	4.313.423.887.680	132.044.237.921 0
3004	12/004 ENEL S.p.a. - Capitale sociale. dl. 11 luglio 1992, n. 333 - Legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.	12.126.150.379.000	0 0
3005	12/005 Istituto Nazionale Assicurazioni - INA - S.p.a. apporto del tesoro dello stato al capitale sociale.	2.110.000.000.000	2.638.288.413.004 -4.528.288.413.004
3006	12/006 Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. - Apporto del tesoro al capitale sociale.	44.067.892.391.000	1.650.000.000.000 0
3007	12/007 Consap S.p.a. - Concessionaria servizi assicurativi pubblici partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale d.l. 11/07/1992, n. 333.	10.000.000.000	0 0
3008	12/008 Ente Cinema S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale d.l. 23 aprile 1993, n. 118.	153.578.807.432	0 0
3009	12/009 Italtrade S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	20.000.000.000	0 0
3010	12/010 Finam S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	49.635.260.000	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3011 12/011	Sicil. For. S.r.l. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale. Legge 4/12/93, n. 491 art. 11.	6.885.000.000	0 0
3012 12/012	Lu.Ca.For. S.r.l. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale. Legge 4/12/93, n. 491 art. 11.	1.000.000.000	0 0
3013 12/013	Cal.For. S.r.l. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale. Legge 4/12/93, n. 491 art. 11.	4.000.000.000	0 0
3014 12/014	Lam.For. S.r.l. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale. Legge 4/12/93, n. 491 art. 11.	100.000.000	0 0
3015 12/015	Insud - Nuove iniziative per il sud s.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	365.211.400.000	0 0
3016 12/016	Fime S.p.a. - Partecipazione del tesoro dello stato al capitale sociale.	161.550.000.000	0 0
3017 12/017	Sar.For. S.p.a. - Partecipazione dello stato al capitale sociale. legge 4/12/93, n. 41 art. 11.	4.900.000.000	0 0

Non sono stati forniti gli elementi e documenti giustificativi, richiesti dalla Corte all'amministrazione in ordine alle variazioni in aumento e in diminuzione apportate rispetto alla consistenza iniziale per le partite relative ai: tra i crediti:

fondi di garanzia, fondi di rotazione, fondi scorta, crediti concessi ad enti pubblici e a istituti di credito, crediti concessi ad aziende ed enti privati, altri crediti non classificabili.

Tra le passività patrimoniali:

debiti pubblici, debiti vari, monete in circolazione, residui passivi perenti di parte corrente e in conto capitale.

Tra i beni patrimoniali:

altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili, per i beni immobili; quadri e statue, ferrovie in concessione tra i beni immobili agli effetti inventariali; dotazione di uffici, libri e pubblicazioni, materiale scientifico e di laboratorio, beni assegnati alla conduzione di beni rustici, armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti, beni iscritti nei pubblici registri ed altri beni non classificabili per quanto riguarda i beni mobili.

Tra le partecipazioni:

fondi di dotazione, partecipazione al capitale di aziende di credito, partecipazione al capitale di altre imprese, partecipazione in organismi internazionali, ed altre partecipazioni non classificabili.

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)

ATTIVITÀ - Crediti (c)

01 - FONDI DI GARANZIA

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1004 05/004	Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi concernente provvidenze per l'industria armatoriale.	30.000.000.000	0 0
1011 05/009	Somme corrisposte, a seguito della operatività della garanzia statale, ad istituti ed aziende di credito italiani per crediti finanziari concessi al governo della repubblica russa, tramite la «veshekonombank» in relazione agli accordi italo-sovietico del 12/1/91 e 29/1/92.	254.973.619.041	171.823.436.135 -7.718.070.634

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

02 - FONDI DI ROTAZIONE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2003 06/002	Conferimento al fondo per l'elettronica di beni di consumo e della componentistica connessa, istituito presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.	350.000.000.000	0 0
2004 06/003	Fondo di rotazione - Gestito dalle regioni veneto e friuli venezia giulia per la esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della venezia giulia amministrati o posseduti dalla repubblica popolare federativa jugoslava.	1.542.126	0 0
2009 06/007	Fondi di rotazione - Costituzione di fondi di rotazione presso l'istituto per lo sviluppo economico dell'italia meridionale (I.S.V.E.I.MER) l'istituto regionale per i finanziamenti delle medie e piccole imprese in sicilia (I.R.F.I.S.) e il credito industriale sardo (C.I.S.) - per mutui alle piccole e medie industrie.	293.603.260.456	12.540.276.576 0
2010 06/008	Fondo di rotazione - gestione separata nell'ambito del fondo di rotazione per iniziative economiche a trieste e nella provincia di gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 - mutui per iniziative economiche in tutto il territorio della regione friuli venezia giulia, e mutui per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dagli eventi sismici dell'anno 1976.	340.443.153.815	9.995.241.672 0
2014 06/012	Sezione di assicurazione del credito all'esportazione (S.A.C.E.) fondo a carattere rotativo istituito presso la S.A.C.E., art. 18 della legge n. 730 del 27/12/1983, (legge finanziaria 1984).	3.295.000.000.000	430.000.000.000 0

03 - FONDI SCORTA

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3002 01/001	Rifusione delle somme anticipate dal ministero dell'interno per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei reparti ed uffici del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli istituti di istruzione e di formazione professionale del personale della polizia di stato.	40.445.240.000	50.000.000.000 -20.519.300.000
3009 01/002	Rifusione delle somme anticipate dal ministero dell'interno per provvedere alle momentanee deficienze di fondi, nei casi di calamità pubblica, presso le scuole centrali antincendi ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco. Legge n. 968 del 1969 art. 1. (legge n. 968 del 1969 art. 1.).	27.879.970	472.711.215 -444.831.245
3010 01/003	Rifusione delle somme anticipate dal ministero dell'interno per provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze. DL n. 212 del 1993 art. 17 comma n. 2.	2.272.140.437	11.067.867.786 -8.795.727.349

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4009 07/004	Commissario generale del governo per il territorio di Trieste - somma erogata per interventi creditizi a favore di artigiani e di imprese artigiane del territorio medesimo.	30.000.000	0 0
4013 07/007	Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) - rimborso all'istituto delle prestazioni sanitarie ed economiche effettuate a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità di infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici ed ex germanici, nonché delle spese di amministrazione dell'istituto stesso.	2.194.469.747	0 0
4036 07/013	Istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - somme da versare per la concessione di finanziamenti a favore delle industrie esportatrici italiane.	410.456.609	0 -83.672.525
4044 07/019	I.M.I. (Istituto Mobiliare Italiano) - fondo anticipato all'I.M.I. per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiati o distrutte dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.	107.672.539	0 0

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4001 02/001	Comuni e provincie - somme anticipate dallo stato per l'estensione dei miglioramenti economici al personale dipendente.	48.010.648	0 0
4002 02/002	Enti diversi - spese anticipate dallo stato per il mantenimento degli indigenti inabili a qualsiasi proficuo lavoro.	3.219.255.046	21.000 -9.156.220
4003 02/003	Comuni vari - anticipazioni da parte dello stato per il pagamento delle rette di spedabilità, dovute per leggi e convenzioni dai comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciuti ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6782 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso.	2.417.112.504	0 0

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 01/001	Istituti di credito per operazioni di mutuo ad aziende alberghiere - anticipazioni legge 4 agosto 1953, n. 691.	6.677.372	6.677.372 0
5002 01/002	Conto corrente infruttifero di tesoreria - provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.	3.058.330	81.811.119 -78.752.789
5003 01/003	Istituti di credito per operazioni di mutuo ad aziende alberghiere - anticipazioni.	18.645.642	29.492.996 -10.847.354

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5008 08/005	Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento - somma da utilizzare per la concessione di mutui per la formazione della piccola proprietà contadina.	32.157	0 0
5009 08/006	Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento - anticipazione di somme da impiegare nella concessione di mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, derivanti dal prestito degli stati uniti d'america al governo italiano ai sensi della lettera d) dell'articolo ii dell'accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.	351.888.470	0 -91.038.068
5012 08/009	Crediti finanziari agevolati concessi in attuazione del protocollo italo-maltese firmato il 20 novembre 1986 e del protocollo italo-maltese firmato il 5 novembre 1990 (legge 26 febbraio 1992 n. 101, art. 3, comma 1, lettera c).	88.000.000.000	12.500.000.000 0
5026 08/015	Banco di Napoli S.p.a. - fondo di riserva da utilizzare per l'aumento del capitale sociale decreto legislativo n. 358 del 1990.	47.222.222.220	47.222.222.220 0
5027 08/016	Banco di Sicilia S.p.a. - fondo di riserva da utilizzare per l'aumento di capitale sociale decreto legislativo n. 358 del 1990.	33.333.333.335	33.333.333.335 0
5028 08/017	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - fondo di riserva da utilizzare per l'aumento di capitale sociale decreto legislativo n. 358 del 1990.	19.444.444.445	19.444.444.445 0
5029 08/018	disponibilità finanziarie presso l'Istituto Nazionale per la Ricostruzione Industriale - IRI S.p.a., da configurare. legge n. 359 del 1992, art. 15, comma 1.	0	145.512.729.225 -145.512.729.225

Tabella XIII - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5003 02/003	Istituti di credito agrario di miglioramento - anticipazioni ai detti istituti per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ed ai sensi dell'art. 31, lettera a) della legge medesima nonché dell'art. 1 lett. a) della legge 18 agosto 1962, n. 1360.	4.294.825.070	0 -572.026.321

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6002 09/002	Valore commerciale dei metalli costituenti le monete d'argento, bronziali, acmonital e italma in circolazione.	459.742.287.712	26.735.975.503 0
6007 09/006	Conferimento ai fondi della Banca Asiatica di Sviluppo (B.A.S.).	2.411.536.000	0 0
6008 09/007	Proprietari intressati nell'essiccazione del lago di bientina (Pisa) - opere di bonifica - contributo.	3.801.758	0 -40.000
6011 09/010	Conferimento al fondo ammortamento titoli di stato.	11.955.981.154.512	11.955.981.154.512 0
6012 09/011	Conferimento alla società per la gestione degli impianti idrici S.p.a. da configurare d.l.g. n. 96 del 1993 art. 19.	10.000.000.000	10.000.000.000 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella VI - Ministero degli affari esteri

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6002 01/001	Decisioni di condanna a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello stato pronunciate dalla Corte dei conti.	209.720.563	224.524.019 -14.803.456

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 01/001	PP.TT.- Deposito cauzionale per macchine affrancatrici.	1.200.000	0 0

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)
PASSIVITÀ - Debiti pubblici (D)

01 - CONSOLIDATI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/001	Prestito nazionale rendita 5 per cento.	40.325.885.200	0 -42.284.300

02 - REDIMIBILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2002 04/001	prestito redimibile.	229.835.400.000	16.865.600.000 -45.318.800.000
2003 04/002	Buoni del tesoro poliennali a cedola semestrale.	509.223.448.000.000	142.567.373.316.400 -59.395.415.116.400
2004 04/003	buoni del tesoro poliennali ad emissione pluriennale.	29.005.315.700.000	29.035.315.702.000 -30.000.002.000
2006 04/004	Buoni del tesoro poliennali a cedola annuale	76.205.757.000.000	76.205.757.000.000 0
2007 04/005	Entrate cap. 5100 per rettificazioni e più esatti accertamenti.	0	72.436.163 -72.436.163
2016 04/006	certificati di credito emessi per il finanziamento della spesa per la partecipazione dell'Italia all'associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.).	708.000.000	0 -690.000.000
2031 04/009	Buoni del tesoro denominati in ecu (bte).	0	323.962.704.199 -7.467.645.000.000
2034 04/011	Certificati di credito del tesoro con opzione.	60.096.470.000.000	89.966.249.600 -3.197.906.249.600

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITÀ - Beni immobili agli effetti inventariali (L)

Tabella X - Ministero dei trasporti e della navigazione

Partita codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5002	Ferrovie in gestione diretta dallo stato ed in gestione governativa - spese di potenziamento delle ferrovie in concessione.	2.102.974.307.173	118.420.998.630 0

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)
PASSIVITÀ - Debiti vari (E)

01 - VARI - CREDIOP

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 05/001	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per il graduale finanziamento del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.	0	0 -1.825.600.000
1003 05/002	consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per il finanziamento degli apporti a favore della cassa per il mezzogiorno, e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonché per il finanziamento della cassa per il mezzogiorno per il quinquennio 1971-75.	0	0 -10.441.500.000
1021 05/003	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie industrie.	0	0 -16.314.800.000
1028 05/004	Consorzio di credito delle opere pubbliche - somme mutate per il finanziamento dell'attività agricola.	0	0 -11.092.600.000
1029 05/005	Consorzio di credito per le opere pubbliche - Somme mutate per ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968.	0	0 -1.677.800.000
1030 05/006	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate per l'attuazione degli interventi per il porto di palermo e proroga delle disposizioni del titolo iii del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.	0	0 -3.486.500.000
1031 05/007	Consorzio di credito per le opere pubbliche - somme mutate ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171 recante interventi per la salvaguardia di Venezia.	0	0 -2.106.000.000
1036 05/008	Consorzio di credito per le opere pubbliche somme mutate ai sensi del d.l. 30.5.1988, n. 173, convertito con modificazioni, nella legge 26.7.1988, n. 291, concernente misure urgenti in materia di finanza pubblica.	6.435.000.000.000	0 -75.000.000.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

02 - VARI - ALTRI ENTI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2002 06/002	Cassa depositi e prestiti - anticipazioni al tesoro per la somministrazione da effettuarsi al pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di roma occorrente per la costruzione del nuovo ospedale di S. Giovanni in Roma.	1.543.551.977	0 -152.346.700
2006 06/005	Cassa depositi e prestiti - anticipazione per la costruzione di un nuovo ospedale in Roma.	516.885.033	0 -52.050.010
2007 06/006	Cassa depositi e prestiti - anticipazione per somministrazioni effettuate al pio istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di roma e per la costruzione di un nuovo ospedale in Roma.	1.947.505.284	0 -267.996.940
2010 06/008	Cassa depositi e prestiti - anticipazione al tesoro per la realizzazione del programma straordinario di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.	261.840.605.760	0 -24.596.113.830
2014 06/012	Rimborso alla cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento per le anticipazioni concesse per il finanziamento della spesa di cui all' art. 4 del d.l. luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986, n. 488.	316.132.889.795	31.036.687.922 -119.511.772.308
2015 06/013	Finanziamenti concessi in applicazione dell'art. 19 della legge 22.12.1984 n. 887 (finanziaria 1985).	24.290.995.938	0 -2.653.766.995
2017 06/014	Interventi nei territori della Campania Basilicata Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 del febbraio 1981 e del marzo 1982 approvati con d.l.30.3.1990 n. 76 conv.to in l. 23.1.1992 n. 32.	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000 0
2018 06/015	Disciplina organica intervento straordinario nel mezzogiorno L. 19.12.1992 n. 488.	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000 0

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

PASSIVITÀ - Monete in circolazione (F)

01 - MONETE IN CIRCOLAZIONE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 07/001	Monete di acmonital, di bronzital, d'italma (nuovo conio).	1.763.223.943.541	108.758.910.100 0
1002 07/002	monete d'argento.	72.001.990.500	233.635.000 0
1003 07/003	Biglietti di stato	43.677.618.000	0 0

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

ATTIVITÀ - beni immobili (I)

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice programmatico	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 02/000	Altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili.	303.923.798.317	11.222.154.708 -13.725.460.341

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)**ATTIVITÀ - Beni immobili agli effetti inventariali (L)***Tabella XXI - Ministero dei beni culturali**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 03/000	Quadri, statue, ecc.	1.190.251.433.837	126.426.448.252 -700.000

*Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)**ATTIVITÀ - Beni mobili (M)***Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 02/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog., ecc.	397.724.801.138	114.336.150.512 -5.758.922.672

Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog., ecc.	14.848.694.365	5.927.921.609 -2.374.050

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog., ecc.	755.882.192.485	132.000.670.724 -489.576.356.166

Tabella XIX - Ministero sanità

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 02/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog., ecc.	105.550.805.984	7.357.974.801 -239.479.543

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 03/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	14.493.734.183	1.745.584.843 -54.962.497

Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	304.025.283	44.299.066 -265.240

Tabella VI - Ministero degli affari esteri

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 04/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	3.052.986.015	441.392.555 -27.519.010

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 04/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	7.001.658.727	361.690.255 -47.005.404

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 03/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	17.573.271.937	2386.093.544 -13.081.633

Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 04/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrezzature tecniche, ecc.	12.115.112.786	1.698.484.854 -13.873.448

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 05/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte metalli prez., strumenti musicali, attrezzature tecniche, ecc.	44.625.133.628	7.916.224.498 -444.945.243

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 04/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte metalli prez., strumenti musicali, attrezzature tecniche, ecc.	147.629.132.771	20.223.696.979 -4.414.985.906

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4001 06/000	Beni assegnati alla conduzione di beni rustici, macchine e strumenti agricoli.	3.877.056.630	41.501.556 -488.314.667

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4001 05/000	Beni assegnati alla conduzione di beni rustici, macchine e strumenti agricoli.	108.750	0 0

Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 05/000	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti ecc.	319.166.593	0 -12.346.210

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partita codice progressiva	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 07/000	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti ecc.	522.737.353.203	513.325.767.671 -364.679.350.338

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 06/000	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti ecc.	113.179.070	37.033.450 -66.076.874

Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 06/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	86.645.157.812	1.158.755.630 -484.376.375

Tabella VI - Ministero degli affari esteri

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 07/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	3.787.410.884	413.217.231 -89.807.213

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 08/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	1.083.226.671.027	653.817.938.085 -55.232.004.111

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 07/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	7.889.450.276	332.850.283 -227.071.214

Tabella VIII - Ministero dell'interno

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
7001 09/000	Altri beni non classificabili.	566.469.646.124	101.208.936.303 -19.568.760.518

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 2 - Crediti e partecipazioni
ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

01 - FONDI DI DOTAZIONE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 10/001	Sezione di assicurazione del credito dell'esportazione (S.A.C.E.) - fondo di dotazione.	8.674.000.000.000	1.400.000.000.000 0
1002 10/002	Istituto Poligrafico Dello Stato - fondo di dotazione conferito dallo stato al patrimonio dell'istituto - costituzione della sezione zecca nell'ambito dell'istituto medesimo.	22.264.587.981	0 0
1007 10/003	Cassa per il credito alle imprese artigiane (artigiancassa) - partecipazione dello stato alla dotazione della cassa medesima.	1.653.250.000.000	0 0
1008 10/004	istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - partecipazione dello stato al fondo di dotazione.	1.937.781.290.000	29.913.618.880 0

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2003 11/003	Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato - quote di partecipazione dello stato.	7.500.000	0 0
2015 11/015	Banca nazionale del lavoro s.p.a. - partecipazione dello stato al capitale sociale.	726.886.630.000	0 0

03 - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ALTRE IMPRESE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3018 12/018	Società per la imprenditorialità giovanile - S.p.a. apporto del tesoro al capitale sociale d.l. 331 del 1994 legge n.95 del 1995.	10.000.000.000	10.000.000.000 0

04 - PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4001 13/001	International finance corporation (i.f.c.) - partecipazione dello stato alla costituzione del capitale. legge n. 733 del 28.10.1986.	78.135.748.828	12.000.000.000 -336.705.545
4007 13/007	Fondo monetario internazionale - quota di partecipazione alla costituzione del capitale sociale del fondo.	4.050.000	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4013 13/013	Conto corrente infruttifero n. 752, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla direzione generale del tesoro e denominato «partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali».	1.191.729.638.000	0 -350.000.000.000
4016 13/016	Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (Multilateral Investment Guarantee Agency - M.I.G.A.), adottata dal consiglio dei governatori della banca mondiale a Seul l'11/10/1985.	4.151.913.805	0 0
4017 13/017	Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della Interamerican Investment Corporation (I.I.C.) adottato a Washington il 19 novembre 1984.	8.280.507.335	0 0
4021 13/021	Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al protocollo di Montreal.	115.548.607.335	0 -11.392.665

05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5002 14/002	società anonima «linee aree trascontinentali italiane» (lati) - azioni.	43.681.104	0 -6.318.896

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali
PASSIVITÀ - Residui passivi perenti (R)

Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	263.086.257.440	166.036.698.673 -25.498.234.064

Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	1.860.227.330	216.424.244 -683.783.478

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella VIII - Ministero dell'Interno

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	2.853.536.402.782	342.822.156.556 -403.596.583.572

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	56.970.371.357	7.994.036.806 -6.400.846.918

Tabella I - Presidenza del consiglio dei ministri

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	Residui passivi, relativi a spese in c/capitale, eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	284.379.185.736	259.527.857.279 -25.465.786.248

Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	Residui passivi, relativi a spese in c/ capitale, eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	171.874.577.335	26.068.599.100 -20.015.793.435

Tabella VIII - Ministero dell'Interno

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	Residui passivi, relativi a spese in c/ capitale, eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	544.409.076.361	543.509.479.258 -208.229.253.870

Tabella XIX - Ministero della sanità

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 02/000	residui passivi, relativi a spese in c/ capitale, eliminati dal bilancio perchè perenti agli eff. ammin.	4.318.877.900	3.725.300.000 -160.695.115

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con riferimento alle partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne della Corte, alla raccolta discografica presso la discoteca di stato, a quelle bibliografiche, ai materiali destinati alle lavorazioni ed alle partecipazioni in organismi internazionali, non è stata riscontrata la conformità alle scritture controllate dalla Corte.

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITÀ - Crediti (C)

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

Tabella III - Ministero delle finanze

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6004 03/002	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione.	264.762.134.673	59.797.303.078 -179.841.881.504

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6002 01/001	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza delle loro gestioni.	680.381.641	0 0

Tabella XII - Ministero della difesa

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 03/001	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione.	9.012.172.746	1.730.470.635 -491.214.646

Tabella XXI - Ministero dei beni culturali ed ambientali

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6004 00/000	Crediti per somme dovute da contabili in dipendenza della loro gestione.	2.983.113	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITÀ - Beni immobili agli effetti inventariali (L.)

Tabella XXI - Ministero dei beni culturali

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001	02/000 Raccolta discografica presso la discoteca di stato.	1.676.713.000	111.591.000 0
3001	04/000 Raccolte bibliografiche.	1.185.448.717.390	23.790.964.153 -86.645.390
4001	05/000 Materiali destinati alle lavorazioni.	3.698.658.826	32.310.165 -17.524.660

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

04 - PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4011	13/011 Fondo asiatico di sviluppo (f.a.s.) - partecipazione dell'Italia.	320.494.915.955	52.905.903.850 0
4014	13/014 Fondo comune per i prodotti di base.	3.744.478.115	0 0

Per le seguenti partite sono stati riscontrati dati relativi ad entrate in conto residui non concordanti con gli importi presenti nel conto bilancio.

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)
PASSIVITÀ - Residui passivi perenti (R)

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001	01/000 Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	152.561.134.513	71.521.666.576 -6.964.298.476
2001	02/000 Residui passivi, relativi a spese in c/ capitale., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff ammin.	4.815.986.067	0 -452.618.848

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il ministro del tesoro ha mantenuto l'iscrizione di valori in partite relative a fondi di garanzia, crediti concessi ad enti pubblici e a istituti di credito, ad aziende ed enti privati, e ad altri crediti non classificabili; per la consistenza iniziale di tali partite non è stata tuttavia inviata la documentazione giustificativa dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme iscritte.

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITÀ - Crediti (C)

01 - FONDI DI GARANZIA

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 05/001	Proprietari di navi mercantili e cooperative marinare somme corrisposte dallo stato in seguito a garanzia concessa sui finanziamenti per il recupero e la rimessa in efficienza delle navi mercantili sinistrate.	24.154.754	0 0
1008 05/007	Somme corrisposte a vari istituti di credito a seguito di operatività della garanzia statale sui finanziamenti concessi dal sistema bancario alle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria nonché interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.	592.210.375.575	31.633.996.916 -15.717.558.602

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4003 07/001	Province escluse quelle della lucania - annualità ventennali senza interessi per contributi in dipendenza del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, relativo alla costruzione delle strade comunali di allacciamento obbligatorio di accesso alle stazioni.	81.549.773	0 0
4004 07/002	Province di grosseto, livorno, pisa, siena e viterbo - annualità trentennali senza interessi per contributi nelle spese per opere stradali in dipendenza della legge 24 dicembre 1928, n. 3217.	12.807.744	0 0
4005 07/003	Province di potenza, matera, campobasso, chieti, salerno, l'aquila, avellino, benevento e caserta - annualità cinquantennali per contributi nelle spese dello stato, ai termini della legge 21 luglio 1911, n. 801.	375.498.861	0 0
4012 07/006	Istituti di previdenza - anticipazione dello stato a favore degli istituti amministrati dal ministero del tesoro per l'attuazione delle provvidenze concesse a favore dei pensionati.	250.000.000	0 0
4019 07/008	Comitato nell'intervento nella sir.	500.000.000.000	0 0
4022 07/010	Istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale - finanziamento dell'ente per la colonizzazione della libia.	2.050.000.000	0 0
4035 07/012	Banco di sardegna - conferimento del tesoro dello stato al «fondo di riserva speciale», costituito rischi inerenti alle operazioni di credito.	0	0 -5.710.000.000
4037 07/014	Istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - fondo da utilizzare per concessioni di anticipazioni a favore dei mediocrediti regionali.	1.534.146.582.517	109.940.567.313 -40.000.000.000

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4038 07/015	Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) - conferimento del tesoro dello stato al «fondo speciale».	36.344.390.518	0 0
4039 07/016	Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) conferimento del tesoro dello stato al «fondo di riserva speciale» costituito presso lo stesso istituto per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito.	55.000.000.000	0 0
4041 07/018	IRFIS - mediocredito della Sicilia S.p.a. - conferimento del tesoro dello stato al «fondo di riserva speciale» costituito presso lo stesso istituto per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito.	26.000.000.000	0 0
4049 07/022	Province e comuni - contributi prorogati mediante speciali convenzioni approvate con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti.	420.486.478	0 0
4052 07/023	Comuni vari - annualità trentennali senza interessi dovute dai comuni per il rimborso delle spese sostenute dal ministero dei lavori pubblici per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.	314.248.967	0 0
4058 07/025	I.M.I. - conferimento al patrimonio dell'istituto per la sottoscrizione dell'aumento del capitale della società per le gestioni e partecipazioni industriali G.E.P.I. S.p.a. (artt. 5 e 6 della legge 22 marzo 1971, n. 184; articolo 1 della legge 1 febbraio 1974, n. 59; articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 394).	2.056.000.000.000	0 0

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5002 08/001	Imprese minerarie sarde - anticipazioni per il finanziamento di spese rese necessarie in dipendenza dello stato di guerra (articolo 36 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417).	146.698.428	0 0
5003 08/002	Cooperative ed imprese - anticipazioni per la gestione del servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati dello stato.	1.875.000.000	0 0
5005 08/003	UNI.MA.C. S.p.a. Vimodrone (Milano) - somma corrisposta al mediocredito regionale lombardo a seguito di operatività della garanzia statale.	374.565.008	0 0
5006 08/004	S.p.a. Raminosa - Milano somma corrisposta alla banca nazionale del lavoro ad estinzione della garanzia sussidiaria dello stato, prestata ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944 n. 367 con decreto ministeriale n. 339971 del 7 maggio 1976.	438.529.658	0 0
5011 08/008	Enti ed istituti - acconto sulle indennità per il risarcimento dei danni di guerra ad enti ed istituti privati che svolgono, senza scopo di lucro attività assistenziali nel campo della prevenzione contro la malaria, la tubercolosi ed altre malattie infettive.	4.042.150	0 0
5017 08/010	Mediocredito toscano s.p.a. - conferimento del tesoro dello stato al fondo di riserva speciale «ex icle».	3.745.828.271	0 0
5019 08/011	Credito industriale sardo S.p.a. - conferimento del tesoro dello stato al «fondo di riserva speciale» per la copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito.	17.000.000.000	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5020 08/012	Credito industriale sardo S.p.a. - fondo per futuri aumenti di capitale.	90.789.387.603	0 0
5024 08/013	Disponibilità finanziarie presso l'ente nazionale idrocarburi - ENI S.p.a., da configurare.	352.604.534.669	151.778.661.245 0
5025 08/014	Disponibilità finanziarie presso l'ENEL S.p.a. - da configurare. legge 28/02/86, n. 41 art. 11, commi 22 e 23; legge 22/12/86, n.910 art. 3, commi 7 e 8.	1.924.000.000.000	378.000.000.000 0

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 09/001	Governo della Polonia - annualità dovuta ai sensi dell'accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, approvato con il regio decreto-legge 5 maggio 1930 n. 815 per le spese relative all'occupazione italiana dell'alta slesia durante il plebiscito, secondo il trattato di versailles.	75.931.713	0 0
6005 09/004	Enti diversi - annualità ventennali senza interessi per contributi nelle spese anticipate dallo stato per opere marittime ordinarie e straordinarie.	61.311.324.967	0 0
6006 09/005	Cassa di risparmio della Libia - somma erogata per conto del governo della libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla cassa di risparmio.	151.988.860	0 0

Per le partite relative ai crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito, ai beni considerati immobili agli effetti inventariali (quadri, statue, incisioni, cimeli, vasi), gestite dal ministero della pubblica istruzione, alle dotazioni di uffici, al materiale scientifico e di laboratorio, ai beni mobili iscritti nei pubblici registri ad armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti, ed alle partecipazioni in organismi internazionali, è stata riscontrata discordanza tra i dati del conto del bilancio ed i valori iscritti nelle schede patrimoniali.

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)

ATTIVITÀ - Crediti (C)

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4021 07/009	Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina - anticipazione da utilizzare per la concessione di mutui.	643.269.810	0 -165.277.290

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITÀ - Beni mobili (M)

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 15/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	196.107.183.499	24.808.526.694 -3.906.214.039

Tabella XXIII - Ministero dell'università e della ricerca scientifica

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	7.238.334.065	1.122.487.406 -51.991.091

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 16/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	6.062.293.499	597.528.461 -19.739.553

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 17/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrez., tecniche ecc.	8.371.763.987	8.269.391.134 -8.410.368.287

Tabella XII - Ministero della difesa

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 08/000	Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc.	46.555.414.368.385	13.923.630.917.160 -10.713.584.996.681

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 18/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	3.411.032.109	91.610.263 -38.202.809

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella IV - Ministero del bilancio e della programmazione economica

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenze al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 03/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	703.669.126	411.554.111 -12.147.689

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenze al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 06/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	1.722.440.642	468.183.058 -50.292.419

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

04 - PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenze al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4009 13/009	Fondo Africano Di Sviluppo (F.A.D.) - partecipazione dell'Italia al capitale.	583.976.122.705	89.612.230.465 -4.365
4010 13/010	Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - (I.D.A.) - partecipazione dell'Italia al «conto di azione speciale» a favore dei paesi a basso reddito, gestito e utilizzato dall'I.D.A. in conformità dell'accordo tra la comunità economica europea e gli stati membri di detta comunità, da una parte, e la stessa I.D.A. dall'altra, firmato a Bruxelles l 2/5/1978.	28.158.318.970	0 -281.959.690
4018 13/018	Adesione dell'Italia alla banca di sviluppo dei caraibi ed al fondo di sviluppo dei caraibi.	58.954.312.645	640.000.000 0
4020 13/020	Partecipazione dell'Italia alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (B.E.R.S.) legge 11.02.1991, n. 53.	311.417.456.440	78.200.000.000 0

Per le partite relative ai beni immobili amministrati dal ministero delle finanze sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante l'attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra le spese sostenute ed il reale valore dei beni e delle opere.

Per le stesse partite, il ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza e la destinazione dei beni iscritti.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITÀ - Beni immobili (I)

Tabella III - Ministero delle finanze

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 04/000	Beni disponibili per la vendita.	1.367.135.046.212	130.935.766.752 -12.354.827.030
2001 05/000	Beni su cui gravano diritti reali a favore di terzi, oneri, livelli ed altre prestazioni attive.	1.099.106.167	19.522.380 -2.029.980
3001 06/000	Diritti reali costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni e di terzi in genere.	77.407.337.943	13.000.000 -2.390.000.000
4001 07/000	Miniere e relative pertinenze.	30.850.764.683	489.856.000 -25.898.000
5001 08/000	Beni assegnati in uso governativo, compresa la dotazione del presidente della repubblica.	14.148.081.464.383	249.971.420.038 -73.543.245.509
6001 09/000	Altri beni non disponibili o temporaneamente non disponibili.	4.614.188.537.079	222.358.499.826 -24.259.921.537

Per le partite relative ai beni immobili amministrati dal ministero degli affari esteri non sono stati indicati elementi circa la loro consistenza, nonché le modalità di utilizzazione; il ministero non ha fornito in proposito i predetti elementi richiesti dalla Corte.

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITÀ - Beni mobili (M)

Tabella VI - Ministero degli affari esteri

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	187.675.612.930	11.656.419.237 -2.620.652.198

Il ministero del tesoro ha mantenuto l'iscrizione dei valori in partite relative al debito patrimoniale: per certificati di credito del tesoro e prestiti internazionali e per certificati del tesoro in euroscudi; i debiti vari per somministrazioni effettuate dalla cassa depositi e prestiti; per finanziamenti vari; partecipazione del capitale di aziende di credito; altre partecipazioni non classificabili; per la consistenza iniziale di tali partite non è stata tuttavia inviata la documentazione giustificativa dei requisiti di certezza ed esigibilità delle somme iscritte.

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)
PASSIVITÀ - Debiti pubblici (D)

02 - REDIMIBILI**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2017 04/007	Certificati di credito del tesoro e prestiti internazionali in qualsiasi valuta emessi o contratti dal tesoro.	566.568.684.000.000	63.862.148.000.000 -30.903.875.000.000
2025 04/008	Certificati del tesoro in euroscudi.	48.625.727.956.325	20.892.618.621.975 -14.155.350.743.700

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

PASSIVITÀ - Debiti vari (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 06/001	Governo polacco - fondo di garanzia del prestito, polacco 7 per cento 1924, attribuito al tesoro italiano in seguito all' avvenuta conversione delle obbligazioni del prestito stesso in buoni del tesoro italiano 5 per cento 1924 che, già depositato presso la banca commerciale italiana, fu versato in tesoreria come deposito provvisorio.	59.458.375	0 0
2009 06/007	Cassa depositi e prestiti - somministrazioni fatte al ministero della agricoltura e delle foreste per il bonificamento dell' agro romano.	219.211.826	8.975.756 -18.846.149
2011 06/009	Finanziamenti concessi in applicazione dell'articolo 15 bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.	69.543.883.197	172.640.413.361 -180.279.046.436
2012 06/010	Finanziamenti concessi in applicazione dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e art. 37 della legge n. 730/1984 e art. 12 della legge n. 887/1984.	4.302.256.807.028	175.822.993.815 -339.043.359.987

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)

ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2004 11/004	Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato - gestione separata. quota di partecipazione dello stato.	14.042.673.820	819.380.364 -20.154.739
2010 11/010	Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del medio credito di roma S.p.a. (già medio credito regionale del lazio).	2.716.000.000	0 0
2019 11/019	Fondazione banco di sardegna - partecipazione del tesoro al patrimonio dig n. 356 del 1990 legge n. 23 del 1981.	37.710.000.000	5.710.000.000 0

05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partita codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5001 14/001	società concessionarie delle ferrovie secondarie nelle nuove province - partecipazione azionarie e varie del tesoro.	60.752.444	0 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministero del Tesoro ha iscritto variazioni in aumento e in diminuzione di partite relative a fondi di garanzia, fondi di rotazione, a crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito, a crediti concessi ad aziende ed enti privati, ad altri crediti non classificabili, a fondi di dotazione, a partecipazione al capitale di aziende di credito, a partecipazione in organismi internazionali, debiti pubblici - prestiti internazionali - residui passivi perenti di parte corrente e in conto capitale.

La documentazione giustificativa delle predette iscrizioni è pervenuta alla Corte in tempi immediatamente precedenti alla data dell'udienza, tali da non consentire il completamento dell'esame nella regolarità della documentazione stessa.

Il ministero di grazia e giustizia ha iscritto variazioni in aumento e in diminuzione a tutte le partite da esso gestite, relative ai beni mobili e ai residui passivi perenti.

Anche per esse la documentazione giustificativa delle predette iscrizioni è pervenuta in tempi immediatamente precedenti alla data dell'udienza.

*Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)***ATTIVITÀ - Crediti (C)****01 - FONDI DI GARANZIA****Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1005 05/005	Fondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui finanziamenti per la costruzione di autostrade e di ferrovie metropolitane.	253.035.613.367	15.061.348.442 0
1006 05/006	Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane - pagamenti in sostituzione dell'anas dei debiti della ex concessionaria sara.	480.547.805.427	47.047.659.508 -47.597.420.029
1009 05/008	Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane - interventi nel pagamento delle rate dei mutui contratti e nel pagamento delle obbligazioni e delle cedole emesse dalle società autostradali.	1.750.923.428.750	79.396.515.627 -24.801.077.850

02 - FONDI DI ROTAZIONE**Tabella II - Ministero del tesoro**

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 06/001	Fondo per l'incremento edilizio - concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione.	53.833.575.861	583.806.335 0
2006 06/005	Fondo di rotazione - da gestirsi per lo sviluppo della zootecnia - destinato a finanziamenti in favore di agricoltori.	1.820.055.925	0 -325.486.725
2011 06/009	Fondo di rotazione - istituti di credito agrario - somme da versare al fondo di rotazione e destinate a mutui di miglioramento nelle regioni del mezzogiorno provenienti dai rimborsi effettuati dagli istituti stessi per le quote di ammortamento.	324.372.661	3.173.738 -98.148.696
2012 06/010	Fondo di rotazione - istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - conferimento al fondo rotativo di cui all' art. 26 L. 227/1977 e artt. 6 e 7 L. 49/1987. legge n.393/1978.	11.628.157.968.819	448.294.772.260 -240.990.858.847
2013 06/011	Fondo di rotazione - istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) - conferimento al fondo a carattere rotativo, istituito presso l'istituto medesimo destinato alla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi diversi da quelli della comunità europea.	509.700.000.000	0 0
2015 06/013	Fondo rotativo istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la banca nazionale del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	379.405.508.512	73.589.078.474 -2.727.291.370

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

04 - CREDITI CONCESSI A ENTI PUBBLICI E A ISTITUTI DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4040	07/017 IRFIS - mediocredito della Sicilia S.p.a. conferimento del tesoro dello stato al «fondo speciale».	17.128.346.138	0 0
4055	07/024 Comuni vari - somme anticipate dallo stato, concernente gli interventi dello stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione interessanti comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.	1	0 0

05 - CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5010	08/007 Enti ed istituti di credito - somme anticipate ai predetti enti ed istituti per le operazioni di finanziamento a favore delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali e artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubblica calamità.	72.012.677.246	0 -22.773.570.657

06 - ALTRI CREDITI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6003	09/003 Enti diversi garantiti - anticipazioni di somme per garanzie assunte dallo stato.	73.021.924	0 0
6009	09/008 Proprietari di fabbricati - quote di capitale comprese nelle annualità ventennali per l'ammortamento parziale per le spese per la riparazione eseguita a cura del ministero dei lavori pubblici, di edifici di proprietà privata danneggiati da eventi bellici.	7.330.043.399	0 0
6010	09/009 Proprietari di fabbricati - quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle spese per lavori di carattere urgente ed inderogabili determinate da eventi calamitosi, sostenute dal ministero dei lavori pubblici e addebitate ai proprietari degli immobili danneggiati e riparati.	10.142.230	0 0

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

ATTIVITÀ - Beni mobili (M)

Tabella V - Ministero di grazia e giustizia

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001	01/000 Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanogr. ecc.	1.237.911.280.403	214.812.431.294 -48.006.263.359
2001	02/000 Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	60.076.847.961	6.405.389.409 -549.282.743

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001	03/000 Materiale scientifico, di laborat, oggetti d'arte, metalli prez. strumenti musicali, attrezz., tecniche ecc.	12.658.256.009	4.737.491.103 -984.871.482
4001	04/000 Beni assegnati alla conduzione di beni rustici, macch. e strumenti agricoli.	3.015.712.392.	46.576.214 -895.768.906
5001	05/000 Armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc.	31.961.926.091	17.471.747.349 -9.013.726.440
6001	06/000 Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	292.563.694.354	47.697.731.057 -32.486.468.507
7001	07/000 Altri beni non classificabili.	33.428.324.363	7.137.618.904 -5.111.866.254

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)
PASSIVITÀ - Debiti pubblici (D)

02 - REDIMIBILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2033	04/010 Prestiti internazionali in qualsiasi valuta emessi o contratti dalla direzione generale del tesoro.	62.429.338.935.487	18.452.979.326.928 -1.507.688.650.718

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)
PASSIVITÀ - Debiti vari (E)

02 - VARI - ALTRI ENTI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2003	06/003 Prestito di dollari 30.000.000 del governo degli Stati Uniti d'America al governo italiano ai sensi della lettera d), dell'articolo 2 dell'accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.	10.420.557.000	12.862.486 -3.303.764.526
2004	06/004 Prestito del governo degli Stati Uniti d'America al governo italiano di dollari 55.454.132,54 in base al punto 1, lettera b), dell'accordo del 5 luglio 1956 ed al punto d), dell'articolo 2 dell'accordo del 30 ottobre 1956.	18.603.706.250	38.637.700 -5.398.946.205
2013	06/011 Prestiti esteri accesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748 e successive modificazioni.	1.868.085.506.885	0 -690.901.597.910

Conto generale n. 2 - (Crediti e partecipazioni)
ATTIVITÀ - Partecipazioni (P)

01 - FONDI DI DOTAZIONE

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1011	10/005 B.N.L. - sezione di credito cinematografico e teatrale, S.p.a. - partecipazione dello Stato al fondo relativo alla concessione di finanziamenti a pellicole realizzate con particolare formula produttiva.	156.378.655.922	18.160.352.730 -836.429.005

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

02 - PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI AZIENDE DI CREDITO

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2007 11/007	Mediocredito Toscano S.p.a. - partecipazione dello stato al capitale sociale. decreto legislativo 356/90 articolo 16	7.813.080.500	0 0
2021 11/021	IRFIS - mediocredito della Sicilia S.p.a. - partecipazione del tesoro al capitale sociale. Legge n. 488/92 e decreto legislativo n. 96/93, art. 11.	46.800.000.000	0 0

04 - PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI INTERNAZIONALI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
4002 13/002	Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) - partecipazione azionaria al capitale.	935.697.433.235	6.103.684.000 -170.637.520
4004 13/004	Associazione internazionale per lo sviluppo International Development Association - (I.D.A.) partecipazione dell'Italia.	3.199.666.802.766	201.620.000.000 0
4006 13/006	Banca africana di sviluppo - partecipazione dell'Italia al capitale.	48.715.678.255	0 0
4012 13/012	Banca interamericana di sviluppo (b.i.d.) partecipazione dell'Italia al capitale.	228.535.139.642	6.661.865.685 0

05 - ALTRE PARTECIPAZIONI NON CLASSIFICABILI

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
5005 14/003	Azienda Dei Carboni Italiani (A.C.A.I.) - quota di partecipazione dello Stato alla costituzione del capitale sociale.	449.733.646	82.836.323 -245.000.655

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

PASSIVITÀ - Residui passivi perenti (R)

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 08/000	Residui passivi, relativi alle spese cor., eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	4.689.264.692.108	806.990.536.940 -705.729.200.717
2001 09/000	Residui pass., relativi a spese in c/capitale, eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	887.141.099.773	54.158.248.851 -308.826.090.190

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella V - Ministero di grazia e giustizia

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Residui pass., relativi a spese in c/capitale, eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	173.278.946.134	12.488.079.366 -3.585.221.907
2001 02/000	Residui pass., relativi a spese in c/capitale, eliminati dal bilancio perché perenti agli eff. ammin.	116.078.857.047	150.799.960 -14.491.220.992

Per le partite relative ai beni patrimoniali dei ministeri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del ministero degli affari esteri (materiale scientifico e di laboratorio), le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali.

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITÀ - Beni immobili (I)

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 01/000	Beni disponibili per la vendita.	5.723.796.566	0 0

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)
ATTIVITÀ - Beni mobili (M)

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	Beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	350.535.063.698	36.313.173.969 -7.432.125.024

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001 03/000	beni mobili costituenti la dotazione di uffici, tipografie, laboratori, officine, centri meccanog. ecc.	51.255.349.617	8.315.190.996 -642.136.308

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 04/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	125.436.459.488	6.154.287.400 -1.839.480.257

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001 04/000	Libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione di ufficio.	1.628.407.173	61.827.540 -3.385.965
3001 05/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrez., tecniche ecc.	2.521.395.898	0 -447.675.000

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 05/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrez., tecniche ecc.	647.298.227.455	68.434.206.115 -14.143.859.593

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
3001 05/000	Materiale scient., di laborat., oggetti d'arte, metalli prez., strumenti musicali, attrez., tecniche ecc.	7.169.835.578	416.818.721 -254.612.876

Tabella IX - Ministero dei lavori pubblici

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
6001 07/000	Beni mobili iscritti nei pubblici registri.	45.102.596.295	2.302.080.786 -3.396.249.036

Tabella VII - Ministero della pubblica istruzione

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
7001 07/000	Altri beni non classificabili.	6.752.225	4.432.825 0

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel movimento generale di cassa, annesso al Conto Dare ed Avere del Tesoriere, è risultato che il fondo di cassa al 1 gennaio 1994, pari a L. 340.473.836.713 ha esposto al 31 dicembre 1994, una consistenza pari a L. 273.279.443.364. Su tale consistenza l'Amministrazione non ha fornito elementi certi circa l'eventuale duplicazione della contabilizzazione dell'importo di lire 30.670 miliardi relativo alla costituzione del conto «disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria».

Per alcuni residui attivi iscritti nel conto del patrimonio è stata constatata la presenza di casi di versamenti superiori alle somme registrate come da riscuotere.

Le partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria si presentano come elenchi riassuntivi generali di movimenti finanziari e non dimostrano i punti di concordanza con le relative poste di bilancio.

Conto generale n. 1 - (Attività finanziarie)
ATTIVITÀ - (A)

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
1001	Residui attivi per danaro presso gli agenti della riscossione.	27.392.194.523.830	16.229.289.980.363 -29.954.779.702.028
2001	Residui attivi per somme da riscuotere.	60.640.770.475.497	23.566.539.571.985 -10.981.731.098.769
3001	Crediti di tesoreria.	450.081.118.589.443	1.327.741.653.440.661 -1.273.750.720.211.684
4001	Danaro - conto di cassa.	273.279.443.364	7.841.054.087.155.859 -7.841.121.281.549.208

Conto generale n. 4 - (Passività finanziarie)
PASSIVITÀ - (N)

Tabella II - Ministero del tesoro

Partite codice progressivo	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994	Variazioni rispetto al 01.01.1994
2001	Debiti di tesoreria.	902.571.131.586.175	3.635.763.514.167.416 -3.674.001.612.359.730

Per le partite relative ai beni patrimoniali immobili dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra le spese sostenute ed il reale valore dei beni e delle opere.

Per quanto riguarda i beni mobili la competente ragioneria centrale non ha fornito la documentazione giustificativa delle discordanze tra i valori dei beni iscritti nelle relative partite e i valori delle spese per acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EX AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

partita	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994
2	Macchinari e mezzi di trasporto per lavori che si eseguono direttamente dall'azienda.	103.555.646.477
7	Beni mobili iscritti in pubblici registri.	264.871.942.816

Per le rimanenti partite relative ai beni patrimoniali la competente ragioneria non è stata in grado di fornire la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dagli uffici periferici dell'ex azienda.

Conto generale n. 3 - (Beni patrimoniali)

partita	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994
1	Fabbricati e magazzini per il servizio degli uffici e dei lavori, case cantoniere. Terreni risultanti da relitti stradali in seguito ad opere di sistemazione e di rettifiche.	171.995.805.985
3	Strumenti ricetrasmittenti, ciclomotori e biciclette.	3.932.819.992
4	Strumenti geodetici e di misurazione, macchine calcolatrici e da scrivere.	32.524.275.965
5	Mobili ed oggetti per l'arredamento degli uffici, dei magazzini e delle case cantoniere. Attrezzi e macchine delle officine e delle autorimesse.	20.561.100.996
6	Attrezzi da lavoro ed oggetti vari per il servizio dei cantonieri e degli operai ausiliari.	6.937.415.284
8	Libri, manoscritti, documenti fotografici e materiale vario per mostre ed esposizioni.	315.885.602

Per quanto riguarda la partita relativa all'assunzione di prestiti con la «Nomura International P.L.C.» l'ex azienda non ha fornito la documentazione giustificativa della regolarità dell'iscrizione nel conto patrimoniale:

Conto generale n. 5 - (Passività patrimoniali)

partita	OGGETTO	Consistenza al 31.12.1994
32	Prestito obbligazionario in dollari usa a tasso variabile pari al controvalore di lire 2.000.000.000.000 contratto il 2.12.1993 con la «Nomura International P.L.C.» ed approvato con decreto interministeriale il 17.11.1993, facente parte di un programma di mutui di lire 8.000 miliardi ai sensi dell'art. 28 della legge n. 59 del 1961 (legge n. 405 del 1990).	2.000.000.000.000

Il conto patrimoniale dell'istituto agronomico per l'oltremare è stato presentato il 20 giugno 1995, privo della documentazione giustificativa già richiesta dalla Corte con riferimento ai conti dei precedenti esercizi.

Il pubblico ministero nell'atto depositato il 22 giugno 1995 ha formulato considerazioni sull'andamento e sui risultati della gestione ed ha concluso chiedendo alle sezioni riunite:

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) di dichiarare la regolarità del conto del bilancio e conti allegati per l'esercizio finanziario 1994, fatta eccezione:

a) per i capitoli interessati dai decreti di accertamento residui che non siano stati, alla data della decisione, vistati e registrati dalla Corte.

b) per le eccedenze di spesa verificatesi nei seguenti capitoli di ministeri e aziende:

Presidenza del consiglio dei ministri

Capitoli: 6201, 6202, 6203, 6204, 6205;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4294, 4676, 5199, 5809, 6173;

Ministero delle finanze

Capitoli: 1016, 3433, 3514, 5299, 5381, 5591;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1495, 1498, 1502, 1701, 1996;

Ministero degli affari esteri

Capitoli: 1015;

Ministero della pubblica istruzione

Capitoli: 1042;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1014, 1115, 1291, 2502, 2996, 3133;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1019, 1020, 1499, 2000, 2002, 3281;

Ministero della difesa

Capitoli: 1593, 2807, 8102;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Capitoli: 1013, 1014, 4044, 7510;

Ministero della sanità

Capitoli: 1014;

Ministero dei beni culturali e ambientali

Capitoli: 2033, 3032;

Amministrazione fondo edifici di culto

Capitoli: 131;

Azienda nazionale autonoma delle strade

Capitoli: 201;

B) del conto del patrimonio, fatta eccezione per le seguenti partite:

1. - Parte attiva

Tutte le partite attive dei conti patrimoniali della presidenza del consiglio dei ministri, del ministero dell'interno e del ministero della sanità.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i restanti ministeri le seguenti partite:

Conto generale n. 2 (Crediti e partecipazioni)

a) Crediti:

- Ministero del tesoro: partite nn. C01001, C01004, C01005, C01006, C01008, C01009, C01011, C02001, C02003, C02004, C02006, C02009, C02010, C02011, C02012, C02013, C02014, C02015, C04003, C04004, C04005, C04009, C04012, C04013, C04019, C04021, C04022, C04035, C04036, C04037, C04038, C04039, C04040, C04041, C04044, C04047, C04049, C04052, C04055, C04058, C05002, C05003, C05005, C05006, C05008, C05009, C05010, C05011, C05012, C05017, C05019, C05020, C05024, C05025, C05026, C05027, C05028, C05029, C06001, C06002, C06003, C06005, C06006, C06007, C06008, C06009, C06010, C06011, C06012;

- Ministero degli affari esteri: partita n. C06002;

b) Partecipazioni:

- Ministero degli affari esteri: partite nn. P04001, P04002 e P04003;
- ministero del tesoro: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001, P01001, P01002, P01007, P01008, P01011, P02001, P02003, P02004, P02005, P02006, P02007, P02008, P02009, P02010, P02011, P02012, P02013, P02014, P02015, P02016, P02017, P02018, P02019, P02020, P02021, P02022, P02023, P02024, P02025, P02026, P03001, P03002, P03003, P03004, P03005, P03006, P03007, P03008, P03009, P03010, P03011, P03012, P03013, P03014, P03015, P03016, P03017, P03018, P04001, P04002, P04004, P04006, P04007, P04009, P04010, P04011, P04012, P04013, P04014, P04016, P04017, P04018, P04020, P04021, P05001, P05002, P05005;

Conto generale n. 3 (Beni patrimoniali):

- Ministero degli affari esteri: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M06001;
- Ministero del bilancio e della programmazione economica: partite nn. M01001, M02001, M06001;
- Ministero delle finanze (beni immobili): partite nn. I01001, I02001, I03001, I04001, I05001, I06001;
- Ministero della pubblica istruzione: partite nn. M01001, M02001, M06001, M07001;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: partite di conto relative ai beni artistici, archeologici, bibliografici e scientifici (L01001, L02001, L03001, L04001).

2. - Parte passiva

Tutte le partite passive dei conti patrimoniali della presidenza del consiglio dei ministri, del ministero dell'interno e del ministero della sanità.

Per i restanti ministeri le seguenti partite:

Conto generale n. 5 (Debito patrimoniale)

- Ministero degli affari esteri: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero del tesoro: partite nn. D01001, D02002, D02003, D02004, D02006, D02007, D02016, D02017, D02025, D02031, D02033, D02034, E01001, E01003, E01021, E01028, E01029, E01030, E01031, E01036, E02001, E02002, E02003, E02004, E02006, E02007, E02009, E02010, E02011, E02012, E02013, E02014, E02015, E02017, E02018, F01001, F01002, F01003, R01001, R02001;

- Ministero del bilancio e della programmazione economica: partite nn. R01001, R02001;

c) Conto del patrimonio dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (ex A.N.A.S.).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il conto va, altresì, dichiarato irregolare per la mancata iscrizione del valore dei beni del demanio ferroviario e del fondo di dotazione della cassa depositi e prestiti.

Per l'istituto agronomico per l'oltremare il giudizio va sospeso.

Lo stesso pubblico ministero, integrando le richieste formulate con atto aggiuntivo, nell'intervento in udienza, ha svolto ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione, confermando le richieste formulate con la memoria scritta ed integrate con atto aggiuntivo.

considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

A. Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

1) per il confronto dei risultati con le leggi di bilancio è stata verificata:

Per l'entrata, relativamente alle somme riscosse e versate, alle somme riscosse e da versare ed a quelle da riscuotere, la corrispondenza dei dati esposti nel conto del bilancio con i dati contenuti nei riassunti generali e nei conti periodici trasmessi dalle competenti ragionerie centrali. In ordine alle discordanze rilevate, fra diversi risultati del rendiconto generale relativi alla gestione delle entrate e i corrispondenti dati esposti nei conti periodici, va ricordato che le verifiche prescritte dal secondo comma dell'art. 39 del t.u. delle leggi sulla Corte sono propedeutiche al riscontro con le leggi del bilancio, prescritte dal primo comma. Pertanto la Corte deve essere posta in grado di ricostruire l'iter formativo delle cifre esposte nelle scritture sintetiche finali, sulla scorta di quelle più analitiche che debbono esserle presentate (per le entrate, conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, unica fonte per il riscontro dei resti attivi). La possibilità, pur eccezionale, di variazioni direttamente apportate al consuntivo successivamente alla definizione dei conti periodici - nei limiti previsti dall'ordinamento, la cui osservanza è anch'essa oggetto del controllo - non può attuarsi che secondo le suddette modalità, e quindi fornendo le opportune dimostrazioni del passaggio dalle risultanze dei conti medesimi a quello di consuntivo, con i necessari riferimenti alle voci analitiche dei primi interessate dalle rettifiche.

La risposta fornita in materia alla richiesta dell'Ufficio di controllo da parte della Ragioneria generale consente, pur in presenza delle tardive correzioni apportate successivamente alla presentazione del documento, di ritenere affidabili le poste di consuntivo, in vista dei più puntuali perfezionamenti che potranno aversi in futuro per la dichiarata disponibilità della stessa Ragioneria generale di fronte alle iniziative della Corte. Tuttavia, i chiarimenti della Ragioneria medesima in ordine alla anomala presenza di residui con importi negativi - nel senso che essi derivano da casi di accertamenti e/o versamenti superiori alle somme registrate come da riscuotere o da versare, cui consegue l'aggiornamento di queste ultime ai maggiori importi, e quindi il loro azzeramento o conversione in positivo - rendono non regolare la permanenza di fatto di residui del genere fra le risultanze del consuntivo (capitoli 1032, 1180, 1404, 1405, 1408, 1419, 1501, 2101, 2162), tanto più in quanto essa influisce indebitamente sul calcolo dei totali di dette somme secondo gli aggregati di bilancio.

Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato al consuntivo dell'entrata si ritiene di non poter pervenire alla dichiarazione di regolarità dei capitoli 1040 e 1810, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche in considerazione dei rilevanti importi pari, per la competenza, a 239.504.746.781 e 191.206.393.250 e per i residui attivi pari a 239.856.842.332 e 191.206.393.250.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Per la spesa è stata verificata ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti la regolarità della tenuta delle scritture da parte delle amministrazioni e delle competenti ragionerie centrali; sono stati inoltre accertati i residui passivi in base ai decreti ministeriali emanati, visti e registrati.

2) Agli stessi fini è stato accertato che i conti allegati corrispondono, per le entrate e per le spese, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle ragionerie centrali.

3) Come indicato in narrativa, i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli ivi menzionati - del conto del bilancio dei conti ad esso allegati - non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo o perchè i decreti stessi non sono ancora pervenuti alla Corte; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

4) Per le eccedenze verificatesi sui capitoli di cui in narrativa, rispetto alle previsioni definitive di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1994, nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va rilevato che queste emergono solo in sede di esame del conto del bilancio, non risultando le stesse da atti presentati alla Corte, o, in altri casi, derivando da atti non soggetti a controllo preventivo. Per la parte relativa alle eccedenze stesse non va dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli interessati.

5) quanto ai titoli smarriti risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

Le verifiche concernenti la gestione patrimoniale sono state effettuate, ai sensi dell'art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche su documenti forniti dall'amministrazione.

1) per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate.

Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del Bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dalle competenti ragionerie centrali. Le verifiche previste dall'art. 39 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernenti la gestione delle entrate, sono state effettuate sui conti periodici e sui riassunti generali trasmessi dall'amministrazione.

Per le partite sottoindicate le situazioni esposte nei punti che seguono non consentono di dar corso alla pronuncia di regolarità.

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio, tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

2) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di tutte le nuove partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993.

3) Gli accertamenti di regolarità relativi a partecipazioni al capitale di istituti di credito non si sono conclusi in quanto il ministero del tesoro non ha fatto pervenire la documentazione giustificativa richiesta.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Per diverse partite le amministrazioni controllate non hanno fornito, in tempi utili ai fini del giudizio di regolarità, la documentazione giustificativa delle iscrizioni apportate nel corso dell'esercizio.

Tali partite, puntualmente descritte in fatto, si riferiscono ai crediti, alle partecipazioni ai beni considerati immobili agli effetti inventariali del ministero della pubblica istruzione ed ai beni mobili, nonché alle passività patrimoniali.

5) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello stato dipendenti dai Ministeri delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione e per i beni culturali, derivanti da condanne della Corte, è stata accertata la discordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; inoltre, le competenti ragionerie non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per i residui attivi, la concordanza tra dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio.

6) Per le partite relative ai beni considerati immobili agli effetti inventariali, gestiti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, si è constatata la non corrispondenza dei valori espressi negli inventari rispetto alla reale consistenza dei beni inclusi in significative partite (quadri, statue, biblioteche);

7) Per alcune partite non è stata data dimostrazione della sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per l'iscrizione nel conto del patrimonio (art. 268 R.C.G.S.).

Tali partite si riferiscono a crediti del Ministero del tesoro e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali riguardanti fondi di garanzia, crediti concessi a enti pubblici e ad istituti di credito, crediti concessi ad aziende ed enti privati, altri crediti non classificabili.

8) per quanto riguarda i beni patrimoniali amministrati dal Ministero delle finanze, sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere acquistati o realizzati mediante attività contrattuale per i quali non vi è corrispondenza tra spese sostenute e reale valore dei beni e delle opere.

9) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex azienda delle FF.SS. all'Ente ferrovie dello stato, con la conseguenza della mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio.

10) Per le stesse partite il Ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza degli immobili, nonché le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale (beni disponibili per la vendita, beni su cui gravano diritti reali, diritti reali costituiti su beni di proprietà di Comuni, Province, Regioni nonché di terzi in genere, miniere e relative pertinenze, beni assegnati in uso governativo compresa la dotazione del Presidente della Repubblica, beni temporaneamente disponibili ed altri beni non disponibili). Analoga situazione si è verificata per i beni immobili gestiti dal Ministero degli affari esteri.

11) Per quanto riguarda alcune partite del *Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali*, le amministrazioni non hanno fornito la documentazione idonea a dimostrare i motivi della discordanza tra i dati esposti nel conto del bilancio e i valori dei beni durevoli con esponenta patrimoniale iscritti negli inventari. Per la mancanza di precisi raccordi tra capitoli del conto del bilancio e partite del conto del patrimonio, non sono stati dimostrati i singoli punti di concordanza tra contabilità di bilancio e contabilità patrimoniale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 468/78. Le partite in questione si riferiscono: ai beni mobili costituenti la dotazione degli uffici (Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero del tesoro, Ministero del bilancio e della programmazione economica.); ai libri e pubblicazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del tesoro, Ministero del bilancio e della programmazione economica); a materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzature sanitarie (Presidenza del Consiglio dei Ministri); a beni mobili iscritti nei pubblici registri (Ministero del tesoro, Ministero della pubblica istruzione), e ai beni considerati immobili agli effetti inventariali (Ministero della pubblica istruzione).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12) Per le partite relative ai beni patrimoniali dei Ministeri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici (beni mobili, beni immobili) le rispettive ragionerie centrali non hanno fornito la documentazione giustificativa delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio dalle competenti ragionerie regionali e provinciali.

13) Risultano non corrispondenti alla reale consistenza i valori iscritti dei beni considerati immobili agli effetti inventariali compresi nelle partite relative alla raccolta discografica presso la discoteca di Stato, quadri, statue e raccolte bibliografiche.

14) Per le partite relative alle dotazioni per linee ferrate e per impianti fissi a favore di società di trasporti in gestione governativa è stata riscontrata la mancanza di punti di concordanza con le dotazioni delle stesse società, che nella loro consistenza non sono indicate o richiamate nel conto.

15) Per gli armamenti, strumenti ed equipaggiamenti in dotazione del Ministero della difesa non è stato possibile riscontrare la corrispondenza tra le spese risultanti nel conto del bilancio e i valori iscritti nelle schede patrimoniali. Analoga situazione sussiste per le partite relative alle dotazioni del Dipartimento per la Pubblica sicurezza.

16) Per una partita del conto di cassa non sono stati riscontrati i necessari requisiti di certezza nell'importo iscritto nel conto di cassa al 31 dicembre 1993, relativo alla costituzione del conto «disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria».

17) L'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio.

18) Per le partite relative ai beni patrimoniali immobili dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade - ANAS sono stati iscritti negli inventari valori di beni od opere, acquistati o realizzati mediante attività contrattuale, per i quali non vi è corrispondenza tra spese sostenute e reale valore dei beni e delle opere.

19) Per quanto riguarda i beni mobili, la ragioneria presso la stessa ex Azienda non ha fornito la documentazione giustificativa delle discordanze tra i valori dei beni iscritti nelle relative partite e i valori delle spese per acquisti effettuati nel corso dell'esercizio e pertanto non può esserne dichiarata la regolarità.

20) Infine, con riferimento alla partita relativa al prestito obbligazionario assunto con la «Nomura International P.L.C.», non essendo stata fornita la documentazione giustificativa della iscrizione stessa nel conto del patrimonio non può esserne dichiarata la regolarità.

21) Per quanto concerne il conto generale del patrimonio dell'istituto agronomico per l'oltremare del Ministero degli affari esteri, in assenza di documentazione giustificativa della gestione, non è possibile accertarne la regolarità.

È stata altresì rilevata la mancata iscrizione nel conto patrimoniale, o in apposito conto allegato, dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello stato.

Inoltre, è stata accertata la mancata iscrizione nel conto patrimoniale del fondo di dotazione della Cassa Depositi e prestiti, costituito ai sensi della legge n. 197 del 1983.

Le valutazioni della Corte sull'andamento e sui risultati della gestione, sui connessi comportamenti dell'amministrazione, nonché sulle indicazioni di spesa e sulle coperture finanziarie recate dalla nuova legislazione di spesa, sono contenute nella relazione resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in conformità delle richieste del Pubblico Ministero:

1. Dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dal secondo comma dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità delle scritture da essa controllate, il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1994, con esclusione:

a) dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, per i quali sono esposti residui con importi negativi: 1032, 1180, 1404, 1405, 1408, 1419, 1501, 2101, 2162;

b) dei capitoli 1040 e 1810 dello stato di previsione dell'entrata, per le ragioni esposte in parte motiva;

c) delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione di capitoli delle seguenti amministrazioni:

CAPITOLO

Presidenza del consiglio dei ministri

Capitoli: 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Ministero del tesoro

Capitoli: 4294, 4676, 5199, 5809, 6173

Ministero delle finanze

Capitoli: 1016, 3433, 3514, 5299, 5381, 5591

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1495, 1498, 1502, 1701, 1996

Ministero degli affari esteri

Capitolo: 1015

Ministero della pubblica istruzione

Capitolo: 1042

Ministero dell'interno

Capitolo: 1014, 1115, 1291, 2502, 2996, 3133

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1019, 1020, 1499, 2000, 2002, 3281

Ministero della difesa

Capitoli: 1593, 2807, 8102

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

capitoli: 1013, 1014, 4044, 7510

Ministero della sanità

Capitolo: 1014

Ministero per i beni culturali ed ambientali

Capitoli: 2033, 3032

Amministrazione fondo edifici di culto

Capitolo: 131

Ex azienda nazionale autonoma delle strade

Capitolo: 201

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Capitoli: 1001, 1002, 1005, 1010, 1015, 1028, 1032, 1133, 1139, 1148, 1150, 1158, 1159, 1161, 1168, 1170, 1184, 1186, 1272, 1274, 1275, 1338, 1339, 1342, 1355, 1373, 1374, 1376, 1383, 2202, 2203, 2803, 2837, 3707, 3719, 3742, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3771, 3772, 3773, 3801, 3802, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4331, 4332, 4402, 4403, 4404, 4431, 4433, 4434, 4435, 4437, 4451, 4502, 4503, 4543, 4544, 4546, 4547, 4549, 4550, 4561, 4562, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4661, 4702, 4704, 4741, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4750, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4861, 4903, 4905, 4945, 4950, 4971, 5501, 5502, 5503, 5702, 5703, 5705, 5706, 5714, 5771, 5772, 5773, 5778, 5781, 5783, 5785, 5787, 5788, 5789, 5902, 5903, 5941, 5942, 5943, 6080, 6276, 6292, 6505, 6507, 6557, 6563, 6564, 6565, 6582, 6601, 6652, 6653, 6654, 6670, 6671, 6672, 6800, 7581, 7602, 7653, 7655, 7800, 7833, 7872;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4353, 4411, 4771;

Ministero delle finanze

Capitoli: 1015, 1125, 1139, 1140, 3816;

Ministero di grazia e giustizia

Capitolo: 2088;

Ministero degli affari esteri

Capitolo: 4620;

Ministero della pubblica istruzione

Capitoli: 1042, 1113, 1115, 1121, 1124, 1152, 1205, 3631, 3637, 5231;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1097, 1291, 2508, 2602, 2621, 2632, 2760, 3154, 3163, 7421;

Amministrazione fondo edifici di culto

Capitoli: 131, 243;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1124, 2002, 4501, 7031, 7201, 7252, 7254, 7255, 7702, 7736, 7737, 7747, 7749, 7764, 7871, 7872, 7901, 7903, 7920, 8005, 8006, 8226, 8231, 8236, 8240, 8241, 8244, 8247, 8248, 8263, 8264, 8404, 8405, 8412, 8419, 8422, 8438, 8562, 8701, 8817, 8881, 8886, 8887, 8888, 8889, 8896, 8899, 9004, 9057, 9068, 9078, 9301, 9417, 9448;

Ex Azienda nazionale autonoma delle strade

Capitoli: 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 201, 202, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 351, 352, 353, 381, 385, 386, 387, 388, 389, 401, 402, 403, 404, 431, 451, 452, 552, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 710, 711, 712, 713, 722, 724, 728, 729, 730, 731, 735, 746, 747, 749, 752, 753, 777, 782, 783, 784, 786, 789, 790, 791, 792, 793, 903, 904, 905, 906, 907, 912, 941, 942, 951, 955, 956, 957, 958, 959;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1072, 1081, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1142, 1191, 1502, 1503, 1551, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564, 1567, 1569, 1570, 1580, 1652, 1667, 2003, 2004, 2010, 2011, 2022, 2052, 2056, 2064, 2079, 2551, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559, 2560, 2570, 3001, 3052, 3055, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3251, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3290, 3292, 3293, 3294, 3351, 3352, 3353, 3354, 3402, 3601, 3623, 3651, 3653, 3654, 3655, 3656, 3822, 3854, 3951, 3958, 7202, 7242, 7244, 7274, 7278, 7292, 7296, 7304, 7308, 7310, 7312, 7501, 7513, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, 7710, 7711, 7751, 7761, 7763, 7764, 7765, 7951;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero del commercio con l'estero

Capitoli: 1553, 1603, 1607, 1612, 1614;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Capitoli: 1540, 1541, 1582, 1595, 1597, 7446, 7523, 8206;

2. Dichiara regolari le partite del conto del patrimonio per l'esercizio 1994 ed i conti delle amministrazioni ed aziende autonome ad esso allegati, ad eccezione di:

Conto generale n. 1 Attività finanziarie

- Crediti di tesoreria;
- Residui attivi per somme da riscuotere e per denaro presso gli agenti della riscossione;
- Conto di cassa;

Conto generale n. 2 - Partecipazioni

Le partite riferite alle «partecipazioni al capitale di aziende di credito», «partecipazioni al capitale di altre imprese», «partecipazioni in organismi internazionali», «fondi di dotazione», e «altre partecipazioni non classificabili».

Conto generale n. 2 - Crediti

Le partite riferite ai crediti riguardanti:

- Fondi di garanzia, Fondi di rotazione e Fondi scorta del Ministero del tesoro;
- Fondi scorta del Ministero dell'interno;
- Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito dai Ministeri del tesoro e dell'interno;
- Crediti concessi ad aziende ed enti privati dai Ministeri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- Altri crediti non classificabili del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della difesa e del Ministero dei beni culturali.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Immobili

Le partite riferite ai beni patrimoniali immobili riguardanti:

- «beni disponibili per la vendita» del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici;
- «beni su cui gravano diritti reali», «diritti reali costituiti sui beni di proprietà di comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere», «miniere e relative pertinenze», «beni assegnati in uso governativo, compresa la dotazione del Presidente della Repubblica»; «beni temporaneamente non disponibili ed altri beni non disponibili» del Ministero delle finanze e dei lavori pubblici.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Mobili

Le partite concernenti:

- beni mobili costituenti la dotazione degli uffici riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'interno, al Ministero della sanità, al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, al Ministero degli affari esteri e al Ministero di grazia e giustizia,
- libri e pubblicazioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'interno, al Ministero della sanità e al Ministero di grazia e giustizia;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- materiale scientifico, di laboratorio ecc. riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'interno, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero della sanità, il Ministero di grazia e giustizia e degli affari esteri;

- beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, ecc. del Ministero dell'interno, del Ministero della sanità e del Ministero di grazia e giustizia;

- armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa e del Ministero di grazia e giustizia;

- beni mobili iscritti nei pubblici registri della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dell'interno, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della sanità e del Ministero di grazia e giustizia;

- altri beni non classificabili del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia;

Conto generale n. 3 - Beni considerati immobili agli effetti inventariali

Le partite relative ai beni patrimoniali considerati immobili agli effetti inventariali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, riguardanti la raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, quadri e statue, ecc., e le raccolte bibliografiche nonché la partita relativa ai quadri, statue, ecc. del Ministero della pubblica istruzione e le ferrovie in concessione del Ministero dei trasporti.

Conto generale n. 4 - Passività finanziarie

- debiti di tesoreria;

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali

Le partite relative alle passività patrimoniali: debiti pubblici «certificati di credito», debiti vari - Crediop e prestiti esteri, somministrazioni della Cassa depositi e prestiti e finanziamenti riguardanti il Ministero del tesoro, monete in circolazione, residui passivi perenti relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia;

Conto generale del patrimonio dell' ex ANAS

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali

Le partite attinenti ai beni patrimoniali mobili dell' ex A.N.A.S.;

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali

La partita attinente all'assunzione di prestiti con la «Nomura International P.L.C.»

3. dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto del patrimonio dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato;

4. dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto patrimoniale del fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti;

5. sospende il giudizio sul conto del bilancio e sul conto del Patrimonio 1994 presentato dall'Istituto agronomico per l'oltremare;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. ordina:

a) che copia della presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

b) che il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato (conto del bilancio e conto del patrimonio e conti ad essi allegati), munito del visto della Corte, nonché copia della presente decisione, siano trasmessi al Ministro del tesoro, per la contestuale presentazione al Parlamento, nelle due componenti, con il disegno di legge di approvazione del medesimo;

c) che la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Ministro del tesoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 27 giugno 1995.

L'ESTENSORE

F.to: Manin CARABBA

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata pubblicata il

IL SEGRETARIO

F.to : Giovanni SFORZA

**A) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI
IN SEDE DI «DECISIONE»**

P R E M E S S A

In occasione dell'esame del rendiconto generale dello Stato ed in merito alle indicazioni emerse in sede di dibattito sembra opportuno richiamare preliminarmente l'attenzione sul contenuto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul rendiconto generale medesimo.

Come è noto, l'Organo di controllo - nell'ambito della sua funzione giurisdizionale - emette annualmente il giudizio di parificazione sul rendiconto nelle parti riguardanti il conto finanziario (che trova origine nella legge di bilancio) e quello patrimoniale. Trattasi di un vero e proprio giudizio di conto che evidenzia le eventuali difformità giuridiche riscontrate nella gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato.

Alla decisione di parificazione si accompagna l'apposita relazione di cui all'articolo 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti; entrambi i documenti vengono trasmessi ai Presidenti delle Assemblee legislative ed al Ministro del Tesoro.

Quanto sopra consente di cogliere la diversità dei documenti che espongono il novero delle osservazioni svolte dalla Corte e, pertanto, la diversa natura e funzione che gli stessi assolvono. Infatti, la decisione è atto di giurisdizione rivolto ad evidenziare le possibili irregolarità compiute nella gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato; la relazione, invece, ha natura ricognitiva ed espositiva dei fenomeni di gestione, anche di quelli che trascendono i risvolti giuridici della medesima, estendendo, talvolta, il proprio orizzonte illustrativo alla considerazione degli effetti sul settore statale e su quello pubblico.

In particolare, è sulla decisione che viene ad accentrarsi la massima attenzione delle Assemblee e dell'Esecutivo, stante la previsione costituzionale (art. 81, 1^a) che vuole approvato, con la legge dello Stato, il rendiconto consuntivo. In questa sede normativa, infatti, l'Esecutivo chiede al Parlamento l'approvazione dei risultati di gestione che trovano origine nella preliminare autorizzazione annuale (legge di bilancio) e, eventualmente, la sanatoria delle irregolarità formali eccepite dall'Organo di controllo in sede di decisione.

In tale ottica, pertanto, si riportano le eccezioni mosse in sede di decisione sulla gestione 1994 dalla magistratura contabile e di seguito le osservazioni e gli elementi di valutazione che si ritiene di offrire a spiegazione e giustificazione delle eccezioni stesse.

- *Eccedenze di spesa*
- *Decreti di accertamento residui passivi*
- *Rinvio del giudizio sul rendiconto dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare*
- *Capitoli dello stato di previsione dell'entrata per i quali sono esposti residui con importi negativi.*

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

I. - Eccedenze di spesa.

Non viene dichiarata la regolarità della gestione di capitoli di spesa sui quali si sono verificate eccedenze per complessive lire 1.216.799.834.376 in conto competenza, lire 791.630.687.981 in conto residui e lire 1.698.193.526.201 del conto della cassa.

Trattasi dei seguenti capitoli:

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Cap. n. 6201 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura dell'avvocatura dello Stato al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	-	100.332.848	-
Cap. n. 6202 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi e altri assegni fissi al personale della magistratura dell'avvocatura dello Stato compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	1.263.237.783	197.057.089
Cap. n. 6203 - Ritenute erariali sugli stipendi e altri assegni fissi al personale, della magistratura dell'avvocatura dello Stato comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	-	-	1.116.810.138
Cap. n. 6204 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	1.031.476.593	89.225.919	1.184.025.063
Cap. n. 6205 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	587.657.721	-
MINISTERO DEL TESORO			
Cap. n. 4294 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del			

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
personale stesso (Spese obbligatorie)	-	25.110.032	-
Cap. n. 4676 - Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese obbligatorie)	-	6.180	6.180
Cap. n. 5199 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	5.717.642.184	4.004.435.911
Cap. n. 5809 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	2.536.709.795	-
Cap. n. 6173 - Assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (Spese obbligatorie)	3.623.611.450	-	3.623.611.450

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 1016 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	40.921.603.813	-
Cap. n. 3433 - Compensi ai raccoglitori del lotto (Spese obbligatorie)	-	74.379.551.675	30.271.246.840
Cap. n. 3514 - Vincite al lotto (Spese obbligatorie)	1.102.575.766.800	487.391.335.562	1.589.967.102.362
Cap. n. 5299 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	4.886.259.759	-
Cap. n. 5381 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	550.600.610	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 5591 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'amministrazione (Spese obbligatorie)	-	28.671.640	-
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Cap. n. 1495 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura giudiziaria, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	29.644.135.138	21.509.997.900	51.103.329.038
Cap. n. 1498 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	24.697.302.584	-
Cap. n. 1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari ed altri assegni al detto personale (Spese obbligatorie)	-	15.106.193.417	-
Cap. n. 1701 - Contributi ai comuni per le spese degli uffici giudiziari	13.930.998.190	16.774.767.255	-
Cap. n. 1996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	3.403.966.533	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Cap. n. 1015 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi,			

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	1.963.165	-

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 1042 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)

-	51.156.939.837	-
---	----------------	---

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. n. 1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)

-	11.356.822.606	-
---	----------------	---

Cap. n. 1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)

-	884.069.451	-
---	-------------	---

Cap. n. 1291 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie)

-	37.908.750	-
---	------------	---

Cap. n. 2502 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Polizia di Stato, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)

-	8.209.859	-
---	-----------	---

Cap. n. 2996 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	21.058.180.512	-
Cap. n. 3133 - Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione e di magazzinaggio regionali nonché per le altre esigenze dei servizi antincendi e di protezione civile	-	111.285.240	15.526.745
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Cap. n. 1019 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	-	417.730.425	-
Cap. n. 1020 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	433.509.417	-
Cap. n. 1499 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	429.041.252	2.976.766.606	3.405.807.858
Cap. n. 2000 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	207.013.598	582.489.369	789.502.967
Cap. n. 2002 - Ritenute erariali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, comprese quelle relative al conguaglio fiscale (Spese obbligatorie)	382.371.195	-	382.370.985

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Cap. n. 3281 - Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie)	127.603.700	-	124.761.070
MINISTERO DELLA DIFESA			
Cap. n. 1593 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale insegnante, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	204.439.085	30.073.243	-
Cap. n. 2807 - Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile. Spese per la somministrazione di energia elettrica, ecc.	1.112.555	-	-
Cap. n. 8102 - Spese per l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle forze armate, ecc.	53.295.609.920	-	-
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
Cap. n. 1013 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (Spese obbligatorie)	-	67.775	-
Cap. n. 1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	1.747.171.750	-
Cap. n. 4044 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	217.023.725	-
Cap. n. 7510 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ecc.	458.684.675	-	-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DELLA SANITA'			
Cap. n. 1014 - Contributi previdenziali ed assistenziali sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi quelli a carico del personale stesso (Spese obbligatorie)	-	640.303.041	-
MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Cap. n. 2033 - Fitto di locali ed oneri accessori	-	-	1.812.338.165
Cap. n. 3032 - Fitto di locali ed oneri accessori	1.033.839.375	-	-
AMMINISTRAZIONE FONDO EDIFICI DI CULTO			
Cap. n. 131 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese obbligatorie)	25.440.560	-	40.175.740
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE			
Cap. n. 201 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (Spese obbligatorie)	10.280.179.670	-	10.280.179.670

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Il fenomeno delle eccedenze di spesa è da correlarsi in via esclusiva a spese di natura obbligatoria - principalmente stipendi, pensioni, ed altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati - il cui peculiare meccanismo di pagamento (ruoli di spesa fissa, per lo più decentrati, come nel caso di stipendi e pensioni) non consente un tempestivo adeguamento delle connesse dotazioni di bilancio. L'inderogabilità e l'indifferibilità delle spese comportano, quindi, necessariamente la loro erogazione e, conseguentemente, la richiesta di sanatoria che viene formulata - per ciascun capitolo interessato - con un apposito articolo della legge di approvazione del rendiconto generale.

Le tabelle e i capitoli dove si sono verificate eccedenze causate da tale sistema di pagamento sono i seguenti:

TABELLA N. 1 - Capitoli n. 6201 (lire 100.332.848 in conto residui); n. 6202 (lire 1.263.237.783 in conto residui e lire 197.057.089 in conto cassa); n. 6203 (lire 1.116.810.138 in conto cassa); n. 6204 (lire 1.031.476.593 in conto competenza, lire 89.225.919 in conto residui e lire 1.184.025.063 in conto cassa); n. 6205 (lire 587.657.721 in conto residui).

TABELLA N. 2 - Capitoli n. 4294 (lire 25.110.032 in conto residui); n. 4676 (lire 6.180 sia in conto residui che in conto cassa); n. 5199 (lire 5.717.642.184 in conto residui e lire 4.004.435.911 in conto cassa); n. 5809 (lire 2.536.709.795 in conto residui); n. 6173 (lire 3.623.611.450 sia in conto competenza che in conto cassa).

TABELLA N. 3 - Capitoli n. 1016 (lire 40.921.603.813 in conto residui); n. 3433 (lire 74.379.551.675 in conto residui e lire 30.271.246.840 in conto cassa); n. 5299 (lire 4.886.259.759 in conto residui); n. 5381 (lire 500.600.610 in conto cassa).

TABELLA N. 5 - Capitoli n. 1495 (lire 29.644.135.138 in conto competenza, lire 21.509.997.900 in conto residui e lire 51.103.329.038 in conto cassa); n. 1498 (lire 24.697.302.584 in conto residui); n. 1996 (lire 3.403.966.533 in conto residui).

TABELLA N. 6 - Capitolo n. 1015 (lire 1.963.165 in conto residui).

TABELLA N. 7 - Capitolo n. 1042 (lire 51.156.939.837 in conto residui).

TABELLA N. 8 - Capitoli n. 1014 (lire 11.356.822.606 in conto residui); n. 2502 (lire 8.209.859 in conto residui); n. 2996 (lire 21.058.180.512 in conto residui); n. 3133 (lire 111.285.240 in conto residui e lire 15.526.745 in conto cassa).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 8 - APPENDICE 1 - Capitolo n. 131 (lire 25.440.560 in conto competenza e lire 40.175.740 in conto cassa).

TABELLA N. 9 - APPENDICE 1 - Capitolo n. 201 (lire 10.280.179.670 sia in conto competenza che in conto cassa).

TABELLA N. 10 - Capitoli n. 1019 (lire 417.730.425 in conto residui); n. 1020 (lire 433.509.417 in conto residui); n. 1499 (lire 429.041.252 in conto competenza, lire 2.976.766.606 in conto residui e lire 3.405.807.858 in conto cassa); n. 2000 (lire 207.013.598 in conto competenza, lire 582.489.369 in conto residui e lire 789.502.967 in conto cassa); n. 2002 (lire 382.371.195 in conto competenza e lire 382.370.985 in conto cassa)

TABELLA N. 12 - Capitolo n. 1593 (lire 204.439.085 in conto competenza e lire 30.073.243 in conto cassa)

TABELLA N. 13 - Capitoli n. 1013 (lire 67.775 in conto residui); n. 1014 (lire 1.747.171.750 in conto residui); n. 4044 (lire 217.023.725 in conto residui); n. 7510 (lire 458.684.675 in conto competenza).

TABELLA N. 17 - Capitolo n. 1014 (lire 640.303.041 in conto residui).

TABELLA N. 18 - Capitoli n. 2033 (lire 1.812.338.165 in conto cassa); n. 3032 (lire 1.033.839.375 in conto competenza).

b) Per le spese di giustizia e di quelle similari per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori, le eccedenze verificatesi sul capitolo n. 5591 (lire 28.671.640 in conto residui) della Tabella n. 3 nonché sul capitolo n. 1291 della Tabella n. 8 (lire 37.908.750 in conto residui) sono dovute, al pari, allo speciale sistema di pagamento.

Le spese di giustizia sono costituite dalle indennità ai testimoni, periti, interpreti e traduttori, dai diritti di cancelleria per la pubblicazione delle sentenze, dalle erogazioni per le inchieste amministrative e per infortuni sul lavoro, nonché da quelle di varia natura relative a procedimenti civili e penali. Tutte queste spese vengono ordinate dall'autorità giudiziaria competente e pagate dai procuratori del registro, i quali utilizzano a tale scopo i fondi della riscossione se non esistono in sede agenti della riscossione autorizzati ad anticipare dette spese. Gli agenti, dopo aver preso nota nei propri registri dei

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pagamenti fatti, compilano una nota descrittiva in duplice esemplare, distintamente per ogni capitolo e per residui e competenza. Le note, con allegati gli ordini pagati e la relativa documentazione, vengono inviate alla competente ex Intendenza di finanza. Le Ragionerie provinciali controllano la regolarità dei pagamenti eseguiti ed emettono l'ordine di rimborso, che viene trascritto sul retro di una delle note restituita poi all'agente o al contabile pagatore. Questi ultimi ottengono il rimborso delle somme anticipate sotto forma di quietanze rilasciate a loro favore dalle Tesorerie provinciali. Così gli ordini da loro pagati e riconosciuti regolari sono considerati come versamenti in contanti. Le Tesorerie provinciali, poi, al fine di regolarizzare le partite relative alle spese di giustizia, indicano sugli elenchi dei titoli estinti le somme erogate a tale titolo, distintamente per residui e competenza, da imputare al competente capitolo di spesa. La Corte dei conti esplica successivamente il controllo sugli ordini di rimborso documentati e a lei inviati dalle Ragionerie provinciali. La difficoltà di contabilizzazione di dette spese permette di conoscere il loro esatto ammontare ad esercizio largamente concluso, quando la Corte dei conti comunica alla Ragioneria centrale i dati complessivi dei pagamenti eseguiti. Da qui l'eventuale sfasamento tra competenza disponibile e pagamenti effettuati.

c) Alla speciale forma di pagamento, simile a quella delle spese di giustizia, è dovuta l'eccedenza di cui al capitolo n. 1502 (lire 15.106.193.417 in conto residui) della Tabella n. 5, relativa alla integrazione della retribuzione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari nel caso non raggiungano il minimo garantito dallo Stato. Dette categorie vengono, come è noto, retribuite con i proventi derivanti dai diritti riscossi sugli atti e commissioni relativi al loro ufficio. Qualora con tali proventi non si raggiunga il minimo garantito, che per gli ufficiali giudiziari è pari all'ammontare dello stipendio iniziale attribuito all'ex qualifica di segretario della carriera di concetto e per gli aiutanti ufficiali giudiziari a quello dell'ex qualifica di coadiutore, viene corrisposta un'integrazione, a carico del bilancio dello Stato, fino alla concorrenza di detti importi. Tali indennità integrative sono ordinate dal capo dell'ufficio giudiziario cui il personale è addetto e sono pagate dall'ufficio del registro, i quali utilizzano i fondi della riscossione, seguendo lo stesso procedimento delle spese di giustizia. Sull'entità di queste spese incidono le variabili situazioni di fatto in cui vengono a trovarsi gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché i mutevoli fattori che influenzano la loro attività. Da ciò consegue che l'esatto ammontare dei pagamenti eseguiti, può essere conosciuto solo ad esercizio chiuso sulla base delle comunicazioni della Corte dei conti.

d) Anche le eccedenze sui capitoli n. 1115 della Tabella n. 8 (lire 884.069.451 in conto residui); e n. 3281 della Tabella n. 10 (lire 127.603.700 in conto competenza e lire 124.761.070 in conto cassa), sono determinate dal particolare sistema di pagamento

analogo a quello esaminato per le spese di giustizia. Gli oneri per le spese di custodia delle cose sequestrate e per le richieste sugli infortuni, vengono infatti pagati con i fondi della riscossione dai procuratori del registro (art. 454 e segg. del regolamento di contabilità).

e) L'eccedenza di cui al capitolo n. 3514 della Tabella n. 3 (lire 1.102.575.766.800 in conto competenza, lire 487.391.335.562 in conto residui e lire 1.589.967.102.362 in conto cassa) è dovuta alla particolare procedura di pagamento delle vincite al lotto, le quali vengono pagate, entro un certo limite, direttamente dagli uffici decentrati con i proventi stessi delle giocate. Come già si è più volte precisato nelle note degli anni precedenti, si tratta di un capitolo "sui generis" al quale le ex Intendenze di finanza, sedi di estrazioni del lotto, imputano ordini di pagamento e di rimborso per le vincite accertate, senza però avere un'effettiva conoscenza delle disponibilità realmente esistenti sul capitolo stesso. La Ragioneria centrale conosce l'ammontare dei pagamenti disposti nell'anno tramite i modelli 58 inviati dalle Ragionerie provinciali e i modelli 208 trasmessi mensilmente dalla Corte dei conti. Peraltro i due elaborati pervengono con notevoli ritardi, con la conseguenza che non si possono adeguare alle reali necessità gli stanziamenti e le autorizzazioni di cassa.

Al riguardo, si deve precisare, infine, che l'attivazione del lotto automatizzato permetterà di conoscere tempestivamente l'esatto ammontare di dette spese con la conseguente possibilità di adeguare, in tempo utile, il relativo stanziamento alle effettive esigenze.

2. - Decreti di accertamento residui passivi

Non è stata dichiarata la regolarità per i residui esposti in taluni capitoli, non essendosi ancora esaurito, con il visto e la registrazione della Corte dei conti, il procedimento di controllo ovvero, in taluni casi, perché non ancora pervenuti alla Corte i relativi decreti di accertamento.

* * * *

L'eccezione mossa riguarda un contenuto numero di capitoli di spesa di vari dicasteri per i quali i connessi decreti di accertamento dei residui al 31/12/94 non risultavano ancora pervenuti alla Corte dei conti alla data del giudizio di parifica.

Per ovviare tempestivamente alla riscontrata anomalia - che, peraltro, non inficia la qualità degli elementi sottoposti ad approvazione parlamentare, tanto che non ne viene

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiesta sanatoria, - sono state tempestivamente sollecitate le Amministrazioni interessate (che devono emanare e trasmettere quei decreti).

In relazione a ciò, si riportano qui di seguito, i necessari chiarimenti comunicati dalle Amministrazioni interessate, in merito ai rilievi formulati dall'Organo di controllo.

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli sottoindicati, sono stati ammessi a registrazione dall'Organo di controllo. Si riportano, a lato di ciascuno, gli estremi di registrazione:

Cap. n. 1010	registrato l' 11-7-1995	Reg. n. 2	foglio n. 240
Cap. n. 1032	registrato l' "	Reg. n. 2	foglio n. 241
Cap. n. 1150	registrato il 14-7-1995	Reg. n. 2	foglio n. 263
Cap. n. 1158	registrato il "	Reg. n. 2	foglio n. 264
Cap. n. 1159	registrato il 20-7-1995	Reg. n. 2	foglio n. 283
Cap. n. 2837	registrato il 6-7-1995	Reg. n. 2	foglio n. 209
Cap. n. 3746	registrato il "	Reg. n. 2	foglio n. 199
Cap. n. 3747	registrato il "	Reg. n. 2	foglio n. 200
Cap. n. 3749	registrato il "	Reg. n. 2	foglio n. 201
Cap. n. 3752	registrato il 13-7-1995	Reg. n. 2	foglio n. 248
Cap. n. 3771	registrato il "	Reg. n. 2	foglio n. 249
Cap. n. 3773	registrato il 30-6-1995	Reg. n. 2	foglio n. 161
Cap. n. 3801	registrato il "	Reg. n. 2	foglio n. 159
Cap. n. 3802	registrato il "	Reg. n. 2	foglio n. 160
Cap. n. 4305	registrato il 13-6-1995	Reg. n. 2	foglio n. 256
Cap. n. 4433	registrato il 20-6-1995	Reg. n. 2	foglio n. 71
Cap. n. 4801	registrato il 10-4-1995	Reg. n. 1	foglio n. 6
Cap. n. 4802	registrato il "	Reg. n. 1	foglio n. 7
Cap. n. 4806	registrato il "	Reg. n. 1	foglio n. 8
Cap. n. 4844	registrato il "	Reg. n. 1	foglio n. 9
Cap. n. 4845	registrato il "	Reg. n. 1	foglio n. 10
Cap. n. 4846	registrato il "	Reg. n. 1	foglio n. 11
Cap. n. 4905	registrato il 13-7-1995	Reg. n. 2	foglio n. 257
Cap. n. 5502	registrato il 15-5-1995	Reg. n. 1	foglio n. 540
Cap. n. 5771	registrato il 5-6-1995	Reg. n. 1	foglio n. 268
Cap. n. 5783	registrato il 7-7-1995	Reg. n. 2	foglio n. 22
Cap. n. 6557	registrato il 22-6-1995	Reg. n. 2	foglio n. 117

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Cap. n. 6672	registrato il 10-4-1995	Reg. n. 1	foglio n. 13
Cap. n. 7581	registrato il 20-6-1995	Reg. n. 2	foglio n. 50
Cap. n. 7653	registrato il 6-7-1995	Reg. n. 2	foglio n. 211
Cap. n. 7655	registrato il 13-6-1995	Reg. n. 1	foglio n. 378

Per quanto attiene ai capitoli nn. 1001, 1002, 1005, 1015, 1133, 1139, 1148, 1184, 1186, 1272, 1274, 1338, 1339, 1342, 1355, 1373, 1374, 1376, 1383, 2202, 2203, 2803, 3707, 3719, 3742, 3750, 3753, 3772, 4301, 4302, 4303, 4304, 4306, 4331, 4332, 4402, 4403, 4404, 4431, 4434, 4435, 4437, 4451, 4502, 4503, 4543, 4544, 4546, 4547, 4549, 4550, 4561, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4661, 4702, 4704, 4741, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4750, 4803, 4804, 4805, 4841, 4842, 4843, 4847, 4848, 4861, 4903, 4945, 4950, 4971, 5501, 5503, 5702, 5703, 5705, 5706, 5714, 5772, 5773, 5778, 5781, 5785, 5787, 5788, 5902, 5903, 5941, 5942, 5943, 6276, 6292, 6507, 6563, 6564, 6565, 6582, 6601, 6652, 6653, 6654, 6670, 6671, 6800, 7602, 7800, 7833 e 7872 si fa presente che gli stessi non presentano residui in chiusura dell'esercizio finanziario.

Per i capitoli nn. 1170, 1275 e 4562 si precisa che da un esame degli stessi è stato accertato che tali capitoli non esistono nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda, infine, i capitoli nn. 1028, 1161, 1168, 3748, 3751, 5789, 6080 e 6505, l'organo di controllo si è riservato la possibilità di vistare i correlativi decreti non appena avrà completato l'analisi dei relativi dati

b) Ministero del Tesoro

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 4533 e 4771 sono stati regolarmente vistati e registrati dall'organo di controllo, rispettivamente il 30 giugno 1995 - Reg. n. 3, foglio n. 120 e il 26 giugno 1995 - Reg. n. 3, foglio 1035.

Per il capitolo n. 4411 il rilievo formulato dall'Organo di controllo ha formato oggetto di motivata risposta da parte dell'Amministrazione ed il relativo decreto di accertamento dei residui è in corso di esame del predetto Organo.

c) Ministero delle Finanze

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 1015, 1125, 1139, 1140 e 3816 sono stati regolarmente vistati e registrati dall'Organo di controllo, immediatamente dopo la decisione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato.

d) Ministero di Grazia e Giustizia

La mancata dichiarazione di regolarità per i residui del capitolo n. 2088 per la parte relativa ai fondi assegnati in gestione ad organi periferici ai sensi della legge n. 908 del 1960, art. 2, è dipeso dalla mancata tempestività dell'avvenuta registrazione da parte della competente Delegazione regionale della Corte dei conti di Palermo.

Detto decreto risulta regolarmente registrato in data 9 giugno 1995 al Registro n. 1, foglio n. 328.

e) Ministero degli Affari Esteri

Il decreto di accertamento dei residui relativo al capitolo 4620 è stato regolarmente registrato, immediatamente dopo la decisione dell'Organo di controllo sul Rendiconto generale dello Stato, in data 11 agosto 1995, Reg. n. 2, foglio n. 41.

f) Ministero della Pubblica Istruzione

L'Organo di controllo ha ammesso a registrazione i decreti di accertamento dei residui relativi ai sottoindicati capitoli, a lato di ciascuno dei quali vengono riportati gli estremi:

Cap. 1113	registrato il 13-7-1995	Reg. n. 1	foglio n. 253
Cap. 1115	registrato il 13-7-1995	Reg. n. 1	foglio n. 252
Cap. 1152	registrato il 26-6-1995	Reg. n. 1	foglio n. 249
Cap. 1205	registrato il 13-7-1995	Reg. n. 1	foglio n. 251
Cap. 5231	registrato il 31-7-1995	Reg. n. 1	foglio n. 261

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 1042, 1121, 1124 e 3631 non risultano registrati dalla Corte dei conti. I rilievi formulati dall'Organo di controllo formeranno oggetto di motivata risposta da parte dell'Amministrazione.

Per quanto attiene il capitolo n. 3637, si fa presente che lo stesso è inesistente nello stato di previsione di detto Ministero.

g) Ministero dell'Interno

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 1097, 2508, 2602, 2621, 2632, 2760, 3154, 3163 e 7421 sono stati regolarmente visti e registrati dall'Organo di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controllo, immediatamente dopo la decisione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato.

Per il capitolo n. 1291, si precisa che esso è divenuto esecutivo per decorso dei termini di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 modificato dall'art. 2 del D.L. 28 giugno 1995, n. 248.

h) Amministrazione del Fondo edifici di culto

Il decreto di accertamento dei residui relativo al capitolo n. 240, è stato registrato dall'Organo di controllo il 23 giugno 1995, al registro n. 2 e al foglio n. 190.

Per quanto riguarda, invece, il capitolo n. 131 è il caso di sottolineare che in sede di consuntivo 1994, non è stata riscontrata nessuna consistenza di residui passivi, bensì è risultata una eccedenza di pagato, ampiamente giustificata dagli atti in possesso della Ragioneria in questione. Per tale capitolo, infatti, è stata richiesta sanatoria legislativa con il disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale dello Stato.

i) Ministero dei Lavori Pubblici

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli sottoindicati sono stati registrati dall'Organo di controllo con gli estremi e le date a fianco di ciascuno indicate:

Cap. n. 1124	registrato il 10-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 362
Cap. n. 2002	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 371
Cap. n. 4501	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 7
Cap. n. 7031	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 6
Cap. n. 7201	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 5
Cap. n. 7252	registrato il 10-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 355
Cap. n. 7254	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 4
Cap. n. 7255	registrato il 10-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 356
Cap. n. 7702	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 3
Cap. n. 7736	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 2
Cap. n. 7737	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 1
Cap. n. 7747	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 400
Cap. n. 7749	registrato il 10-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 357
Cap. n. 7764	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 399
Cap. n. 7871	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 398
Cap. n. 7872	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 397
Cap. n. 7901	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 396

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Cap. n. 7903	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 395
Cap. n. 7920	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 394
Cap. n. 8005	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 393
Cap. n. 8006	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 392
Cap. n. 8226	registrato il 26-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 15
Cap. n. 8231	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 391
Cap. n. 8236	registrato il 26-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 13
Cap. n. 8240	registrato il 26-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 12
Cap. n. 8241	registrato il 26-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 11
Cap. n. 8244	registrato il 26-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 10
Cap. n. 8247	registrato il 26-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 9
Cap. n. 8248	registrato il 26-7-1995	Reg. n. 2 foglio n. 14
Cap. n. 8263	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 390
Cap. n. 8264	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 389
Cap. n. 8404	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 388
Cap. n. 8405	registrato il 10-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 358
Cap. n. 8412	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 387
Cap. n. 8419	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 386
Cap. n. 8422	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 385
Cap. n. 8438	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 384
Cap. n. 8562	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 383
Cap. n. 8701	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 382
Cap. n. 8817	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 381
Cap. n. 8881	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 370
Cap. n. 8886	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 380
Cap. n. 8887	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 379
Cap. n. 8888	registrato il 10-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 359
Cap. n. 8889	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 378
Cap. n. 8896	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 377
Cap. n. 8899	registrato il 10-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 360
Cap. n. 9004	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 375
Cap. n. 9057	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 376
Cap. n. 9068	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 369
Cap. n. 9078	registrato il 10-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 361
Cap. n. 9301	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 374
Cap. n. 9417	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 373
Cap. n. 9448	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 372

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo, si precisa che la registrazione di detti decreti è avvenuta con ritardo per questioni di ordine meccanografico inerenti al Sistema informativo della Corte dei conti.

I) Ministero dei Trasporti

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 1081, 1551, 1557, 2003, 2004, 2010, 2022, 2052, 2554, 2555, 2556, 2557, 2559, 2560, 2570, 7244, 7296, 7308, 7310 e 7312 sono stati registrati in data 13 e 24 luglio 1995, dopo motivata risposta da parte dell'Amministrazione ai rilievi formulati dalla Corte dei conti.

L'organo di controllo, poi, ha ammesso a registrazione i decreti di accertamento dei residui relativi ai sottoindicati capitoli, a lato di ciascuno dei quali vengono riportati gli estremi:

Cap. n. 1558	registrato l' 11-10-1995	Reg. n. 1 foglio n. 320
Cap. n. 1569	registrato il 2-11-1995	Reg. n. 1 foglio n. 356
Cap. n. 1570	registrato il 20-10-1995	Reg. n. 1 foglio n. 346
Cap. n. 1667	registrato il 25-10-1995	Reg. n. 1 foglio n. 348
Cap. n. 2064	registrato l' 8-11-1995	Reg. n. 1 foglio n. 358
Cap. n. 2551	registrato il 2-10-1995	Reg. n. 1 foglio n. 254
Cap. n. 7274	registrato il 2-10-1995	Reg. n. 1 foglio n. 253
Cap. n. 7278	registrato l' 11-10-1995	Reg. n. 1 foglio n. 317
Cap. n. 7513	registrato il 3-10-1995	Reg. n. 1 foglio n. 255

Per quanto riguarda i capitoli nn. 1072, 1103, 1105, 1113, 1191, 1556, 1559, 1567, 1580, 1652, 2056, 2079, 3275, 3276, 3279, 3286, 3294, 3402, 3651, 3951, 3958, 7202, 7242, 7304, 7501, 7701, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, 7751, 7764 e 7765 i rilievi formulati dall'Organo di controllo hanno formato oggetto di motivata risposta da parte dell'Amministrazione ed i relativi decreti di accertamento residui sono in corso di esame del predetto Organo.

Relativamente ai capitoli nn. 1021, 1022, 1023, 1028, 1100, 1102, 3052, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3251, 3271, 3272, 3273, 3274, 3277, 3278, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3290, 3292, 3293, 3351, 3352, 3353, 3354 e 3601 la Corte dei conti ha chiesto di integrare la documentazione trasmessa relativamente a taluni impegni di spesa (residui lettera "C") e di completare quella inerente gli impegni assunti, a fronte delle richieste formulate dai Funzionari Delegati con mod. 62 C.G. (residui lettera "D").

L'Amministrazione ha risposto ai rilievi e i capitoli sono stati successivamente registrati.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i capitoli nn. 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1142, 3001, 3601, 3623, 3653, 3654, 3655, 3656, 3822, 3854, 7702, 7710, 7711, 7761 e 7763 la Corte dei conti ha rappresentato la carenza di documentazione per taluni impegni di spesa.

Nel merito l'amministrazione controllata ha provveduto a fornire riscontro a quanto richiesto. I capitoli così sono stati ammessi a registrazione.

Da ultimo, per i capitoli nn. 1502, 1503, 1554 e 1564, la Corte dei conti ha chiesto l'elenco analitico dei creditori relativamente agli importi rimasti da pagare. In proposito, la Direzione Generale ha già fornito i necessari elementi e si è in attesa delle determinazioni del predetto Organo.

m) Ministero del Commercio con l'Estero

La mancata registrazione in tempo utile della Corte dei conti dei decreti di accertamento dei residui, sembra presumibilmente essere stata causata dal ritardo con il quale l'Amministrazione ha provveduto a corredare i decreti medesimi della documentazione relativa agli impegni assunti, nonostante le specifiche e tempestive richieste rivolte in proposito sia dalla stessa Corte dei conti e sia da questa Ragioneria.

Tuttavia, come è stato successivamente accertato, tutti i decreti di accertamento dei residui sono stati ammessi a registrazione nel periodo compreso fra il 3 ed il 10 luglio 1995.

n) Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli nn. 1540, 1541, 1582, 1595, 1597, 7446 e 7523 sono stati registrati dall'Organo di controllo in data 20 giugno 1995.

Per quanto attiene, invece, il capitolo n. 8206 è stato rilevato, dopo un attento esame del tabulato meccanografico attestante la situazione contabile dello stesso, che esso per la competenza dell'esercizio 1994 non era gestito

o) Ex Azienda Nazionale Autonoma delle Strade

I decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli sottoindicati sono stati registrati dall'Organo di controllo con gli estremi e le date a fianco di ciascuno indicate:

Cap. n. 102	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 45
Cap. n. 103	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 47
Cap. n. 104	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 46

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Cap. n 107	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 53
Cap. n 108	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 52
Cap. n. 110	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 51
Cap. n. 111	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 50
Cap. n. 112	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 54
Cap. n. 123	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 49
Cap. n. 124	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 48
Cap. n. 202	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 44
Cap. n. 271	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 55
Cap. n 273	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 61
Cap. n. 275	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 56
Cap. n. 278	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 57
Cap. n. 279	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 58
Cap. n. 282	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 59
Cap. n. 283	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 62
Cap. n. 284	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 63
Cap. n. 288	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 60
Cap. n. 291	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 64
Cap. n. 296	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 65
Cap. n. 298	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 67
Cap. n. 299	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 68
Cap. n 300	registrato il 17-7-1995	Reg. n. 1 foglio n. 69

Relativamente ai capitoli nn. 122, 125, 352, 381, 385, 386, 387, 402, 404, 431, 452, 552, 903, 951, 955, 956, 957, 958 e 959, si precisa che essi non presentano residui in chiusura dell'esercizio finanziario, per cui non sono stati predisposti i relativi decreti.

Il capitolo n. 201 presenta un'eccedenza ed è stata sanata con l'approvazione della legge del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994 (legge 21 settembre 1995, n. 404, art. 7).

Per i capitoli nn. 101, 295, 701, 702, 703, 704, 711, 712, 722, 724, 729, 730, 731, 746, 747, 749, 752, 753, 777, 782, 784, 786, 789, 790, 791, 792, 793, 904, 905, 906, 907, 912 e 991 non vi sono disponibilità alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Per quanto riguarda, infine, i capitoli nn. 272, 274, 276, 277, 280, 281, 285, 286, 289, 290, 292, 293, 294, 351, 353, 388, 389, 401, 403, 451, 705, 706, 710, 713, 728, 735 e 942, si fa presente che la possibilità di conservare tra i residui dell'esercizio in chiusura le disponibilità discende della specifica normativa esistente per l'ANAS.

Infatti oltre all'art. 27 della legge n. 59/61 che stabilisce che "la parte dei stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli concernenti la manutenzione ordinaria e i

lavori di carattere straordinario per le strade statali e le autostrade, non imputate alla chiusura dell'anno finanziario, è utilizzata negli esercizi successivi", si deve ricordare che l'art. 5 della legge n. 181/62, relativo alle modalità di impegno delle spese finanziate con il contributo annuo del Tesoro dello Stato, dispone al secondo comma che "le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi".

Poiché i capitoli in questione sono tutti finanziati con il contributo annuo del Tesoro la Ragioneria ha ritenuto di dover apporre il proprio visto alla richiesta di conservazione fondi dell'amministrazione.

3. - Istituto Agronomico per l'Oltremare

La magistratura contabile ha sospeso e rinviato il giudizio di regolarità sui conti finanziario e patrimoniale dell'Istituto in parola. Le motivazioni addotte risiedono nella necessità del completamento dell'istruttoria di controllo da parte della stessa Corte, intesa ad accertare in relazione alla documentazione prodotta, l'esattezza dei dati contabili esposti.

4. - Residui attivi con importi negativi

In ordine alle discordanze rilevate, fra i diversi risultati del Rendiconto generale relativi alla gestione delle entrate ed i corrispondenti dati esposti nei conti periodici, la Corte dei conti ha ricordato che le verifiche prescritte dal secondo comma dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte, sono propedeutiche al riscontro con le leggi del bilancio, prescritte dal primo comma.

L'Organo di controllo pur ammettendo la possibilità eccezionale di variazioni direttamente apportate al consuntivo successivamente alla definizione dei conti periodici - nei limiti previsti dall'ordinamento, la cui osservanza è anch'essa oggetto del controllo - ribadisce che essa non può che attuarsi secondo le suddette modalità, e quindi fornendo le opportune dimostrazioni del passaggio dalle risultanze dei conti medesimi a quelle di consuntivo.

In particolare l'Organo di controllo sottolinea come l'anomala presenza di residui con importi negativi renda non regolare la permanenza di fatto di residui del genere fra le risultanze del consuntivo (cap. nn. 1032, 1040, 1180, 1404, 1405, 1408, 1419, 1501, 1810, 2101 e 2162), tanto più in quanto essa influisce indebitamente sul calcolo dei totali di dette somme secondo gli aggregati di bilancio.

Al riguardo deve, in primo luogo, chiarire che i dati indicati nei conti periodici riassuntivi in parola e le risultanze del rendiconto generale dello Stato possono non coincidere tra loro per le seguenti cause:

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) operazioni di rettifica e/o annullamento di quietanza con conseguente modifica del livello dei versamenti; l'atto finale di tali operazioni è rappresentato dai modelli IPO1 firmati dai Direttori delle competenti Ragionerie centrali e, per le modifiche relative al capo X, dal Dirigente della Divisione I - Servizio V- della Direzione Generale del Tesoro;

2) operazioni di modifiche delle somme rimaste da versare e/o da riscuotere; l'atto con il quale vengono introdotte le variazioni in questione è costituito dal modello IPO2 a firma dei responsabili di cui al precedente punto 1);

3) eventuale presenza di dati compensati; è una procedura contabile volta a compensare i saldi negativi, ove presenti, eliminandoli. La procedura di compensazione - che, tra l'altro, non opera per tutti i capitoli - fa sì che una anomala situazione contabile, caratterizzata da un determinato ammontare di versamenti e da accertamenti di importo nullo o comunque inferiore ai versamenti medesimi, con conseguenti segni negativi per "somme rimaste da versare" e "somme rimaste da riscuotere", sia ricondotta automaticamente dal sistema informativo ad una situazione contabile più realistica e veritiera assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato;

4) rimborsi effettuati dai concessionari e compensi da essi trattenuti a valere sui fondi della riscossione,

5) eventuali interventi operati in sede di consuntivo, per tener conto di effetti connessi a fattori legislativi che incidono in maniera più o meno consistente sull'entità dei residui attivi, evitando che in assenza delle relative modifiche si abbiano risultanze contabili di una "massa acquisibile" ipotetica, fittizia e quindi di scarsa significatività.

Tanto premesso, la Ragioneria generale dello Stato al fine di consentire l'effettuazione della verifica della concordanza tra i dati dei cennati conti riassuntivi e quelli del predetto rendiconto, fa presente che in ordine alle rettifiche di cui ai punti 1) e 2) ha trasmesso a codesta Corte i modelli IPO1 e IPO2 sui quali sono indicati per ciascun capitolo/articolo l'importo delle variazioni apportate.

Relativamente ai punti 3) e 4) il sistema informativo può produrre appositi tabulati che, qualora codesta Corte ne ritenesse necessario l'esame, potranno essere successivamente inoltrati.

Per quanto concerne il punto 5) le rettifiche apportate in sede di consuntivo 1994 hanno dovuto - giocoforza - tener conto delle modifiche introdotte nel consuntivo dell'anno precedente di cui è stata data comunicazione con la nota n. 129865 del 5 maggio 1995.

Infine, la Ragioneria Generale dello Stato - per il tramite delle Ragionerie competenti - verifica che tutte le operazioni connesse alla gestione del bilancio e, quindi, anche quelle che interessano i residui provenienti dai precedenti esercizi, vengano effettuate in piena aderenza ai principi sanciti dalla normativa in materia di contabilità pubblica.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Quanto poi, alla permanenza tra le risultanze del consuntivo di residui attivi con importi negativi, in linea generale, si precisa che le "somme rimaste da riscuotere" costituiscono una componente dell'ammontare degli accertamenti. Infatti, occorre distinguere tra residuo attivo con segno negativo e importi di segno negativo di una componente che concorre a determinare il residuo attivo. Nel primo caso e relativamente alla presenza di segni negativi nell'ambito della categoria III si fa presente che l'evidenziazione di tali segni è fisiologica, atteso che - per effetto delle modalità di pagamento delle accise - gli importi versati dagli esercenti i depositi fiscali possano risultare superiori a quelli dovuti.

Nel secondo caso si tratta di una rettifica necessaria per pervenire all'effettivo dato di accertamento.

**B) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI
IN SEDE DI «RELAZIONE AL PARLAMENTO»**

CAPITOLO PRIMO

BILANCIO E ORDINAMENTO CONTABILE

PREMESSA

Le principali osservazioni che sono state mosse dalla Magistratura contabile in sede di relazione al Parlamento possono così sintetizzarsi:

- Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici;
- Quantificazione di oneri e coperture;
- Conto generale del patrimonio

1) Divario tra dati di consuntivo ed obiettivi programmatici

La Corte dei conti ha indicato come grave sia il divario rilevato tra risultati della gestione del bilancio ed obiettivi esposti nei documenti programmatici.

* * *

In proposito, si deve ricordare la diversa funzione assolta dai documenti in parola, nonché la loro diversa estensione che interessa il solo bilancio dello Stato nel caso del rendiconto, ed il settore statale e quello delle Amministrazioni pubbliche per i documenti programmatici.

Non appare, quindi, proponibile il confronto tra elementi così diversificati e disomogenei. Il rendiconto, infatti, è atto ricognitivo della gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato; il documento di programmazione è, invece, atto propositivo delle linee di politica economica perseguite dall'Esecutivo. Inoltre va evidenziato che i documenti programmatici, proprio per la loro natura, scontano a monte ipotesi di evoluzione che possono non collimare con gli andamenti reali.

Il quadro economico - dal quale dipendono strettamente le variabili di finanza pubblica - tra il 1993 e il 1994 è mutato radicalmente, alterando gli scenari tendenziali e imponendo continue correzioni degli obiettivi programmatici. Basti considerare che, per il 1994, le previsioni di crescita sono state corrette progressivamente verso il basso, mentre in realtà la ripresa si stava consolidando, sicché il consuntivo ha segnalato un aumento del PIL del 2,2%.

Infatti lo scostamento tra obiettivi e risultati è dipeso, in larga misura, dal ridimensionamento degli effetti dei provvedimenti di risanamento adottati con la finanziaria e con i provvedimenti collegati per il 1994. Mentre hanno inciso

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

positivamente sui risultati raggiunti il rallentamento degli investimenti pubblici, la notevole riduzione della dinamica della spesa al netto degli interessi e la diminuzione in valore assoluto della spesa statale complessiva.

Inoltre, allo scopo di rafforzare e accelerare il processo di riequilibrio dei conti pubblici, il Governo ridimensionando il ricorso a misure una tantum, prive di effetti duraturi, ha operato attraverso provvedimenti di natura strutturale in materia di previdenza, di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale.

Gli indirizzi proposti dall'Esecutivo sono stati attuati con i decreti delegati ed è stato avviato così il processo di riordino dei settori nei quali la dinamica della spesa deve essere riportata sotto controllo.

Pertanto, il conseguimento degli obiettivi fondamentali di riduzione del fabbisogno e di stabilizzazione del rapporto debito/PIL dipenderà in larga misura dall'efficacia delle misure adottate in questi settori "a rischio"

Al riguardo è da sottolineare che tali importanti interventi di riordino avviati, sono destinati a produrre effetti rilevanti solo nel più lungo periodo, per cui inevitabilmente l'Amministrazione sarà impegnata in un sistematico monitoraggio inteso a verificare costantemente lo stato di attuazione delle azioni di riforma intraprese.

Infatti, la legge di riforma del sistema pensionistico raggiungerà una situazione "di regime" quando la spesa per pensioni risulterà interamente determinata in base alle "nuove" regole di calcolo

Infine, non vanno sottaciute le esperienze che si registrano nei principali Paesi europei, dove divari tra programmi e risultati hanno segnalato, pressoché ovunque, una tendenza ad una crescita indebitamento/PIL allo scopo di fronteggiare la fase ciclica recessiva. Tale rapporto, registra che nel Regno Unito, esso si è attestato al 6,2%, in Francia al 5,7% ed in Germania al 2,7 %.

In Italia, il saldo generale al netto degli interessi (avanzo primario) è passato da un disavanzo di oltre 17 mila miliardi nel 1990 e di circa 400 mila miliardi nel 1991, ad avanzi di oltre 28 mila miliardi nel 1992, di quasi 39 mila miliardi nel 1993 (2,5% del PIL) a 28 mila miliardi nel 1994 (1,7% del PIL).

Questa situazione non ha riscontro in Europa. Infatti, solamente la Germania, tra i principali Paesi industrializzati, presenta nel 1994 un avanzo primario dell'1% del PIL, mentre la Francia ed il Regno Unito registrano un saldo negativo rispettivamente del 2,2% e del 3,6%.

Ciò dimostra la intensità e la rapidità dell'azione di riequilibrio strutturale intrapresa negli ultimi anni nel nostro Paese.

2) Quantificazione di oneri e coperture

L'Organo di controllo osserva che, dall'avvio della legge n. 362/1988, si sono verificate diversificazioni molteplici nelle metodologie di determinazione degli oneri e delle connesse coperture delle nuove leggi di spesa.

A tale riguardo la Corte auspica l'inderogabile opportunità di procedere alla definizione di precise procedure per ovviare all'inconveniente riscontrato.

* * *

In proposito si deve far presente che i canoni procedurali furono indicati - come notato dalla stessa Corte - dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1988 ed intesa a dare attuazione a nuove disposizioni in materia di quantificazione dei costi e dei mezzi di copertura dei disegni di legge.

Tale disposizione è stata travasata nell'art. 11-ter della legge n. 362 del 23 agosto 1988. Il comma 1 dispone, infatti, che la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, può determinarsi tassativamente attraverso i seguenti modi:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura,

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, escludendo la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

Sulla base della espressa normativa, la Corte dei conti, ha richiamato l'attenzione sull'inconsueta metodologia di copertura di talune leggi di spesa, riprendendo in tal modo le analoghe osservazioni già in dettaglio esposte nelle relazioni trimestrali al Parlamento.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'organo di controllo si sofferma sulla quantificazione degli oneri e conseguenti coperture inerenti autorizzazioni a carattere permanente e continuativo, su trasferimenti agli Enti del settore pubblico allargato, sugli oneri di personale e su disposizioni in materia di entrate.

In particolare, per quanto riguarda, la copertura di oneri attuata con risorse derivanti da nuovi provvedimenti di entrata o connesse alla realizzazione di risparmi di spesa, o, alla riorganizzazione, per nuove finalità di interventi di spesa già autorizzati a legislazione vigente, va osservato che le Amministrazioni competenti, oltre a valutare la quantificazione degli oneri e a studiare l'impianto normativo dei testi delle leggi di spesa, hanno determinato anche la congruità e la effettività delle risorse di copertura di volta in volta preordinate.

Su tali proposte il Ministero del tesoro in più occasioni ha manifestato le proprie riserve, delle quali si può trovare traccia nei resoconti parlamentari, non sempre recepite dal Parlamento, al quale compete la definitiva approvazione.

* * * *

Quanto, infine, ai capitoli-fondo ed a quelli da ripartire trattasi di meccanismi di spesa ineliminabili sulla base della vigente normativa che demanda al Ministero del Tesoro l'attribuzione contabile di tali dotazioni di spesa.

3) Conto generale del patrimonio

La Corte dei Conti nella relazione che accompagna la decisione di parificazione del Conto generale del Patrimonio dello Stato per l'esercizio finanziario 1994, ha formulato alcune osservazioni, le principali vengono qui di seguito riportate con le deduzioni delle Amministrazioni interessate.

* * * *

1) La Corte dei Conti ha segnalato l'esigenza di distinguere i valori degli armamenti rispetto agli strumenti ed agli equipaggiamenti, ritenendo che debbano essere superati i vecchi criteri di classificazione e ricercati più precisi collegamenti con le risultanze del bilancio finanziario; inoltre lo stesso organo di controllo evidenzia che non è possibile mantenere in una unica categoria "beni aventi caratteristiche eterogenee" come avviene attualmente per i sistemi di arma terrestri, navali, veicoli, in quanto gli stessi dovrebbero trovare più congrua allocazione in apposita categoria.

Uno degli aspetti che rende poi più difficile il raccordo tra conto del bilancio e conto del patrimonio è quello che si riferisce alla iscrizione in inventario dei materiali in uso alle forze armate con valori di gran lunga inferiori a quelli di acquisto; tali valori non tengono conto dei relativi costi sostenuti per il loro acquisto in quanto scontano, per la loro determinazione, la mancanza di aggiornamento del nomenclatore previsto per la classificazione dei materiali in uso presso l'amministrazione della Difesa.

Tale situazione ha comportato la dichiarazione di irregolarità di alcune partite gestite dalla Presidenza del Consiglio, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia.

Al riguardo, la Presidenza del Consiglio precisa che per la categoria in questione (circa 47 miliardi di lire), la parte di competenza della Presidenza risulta limitata a sole lire 250 milioni circa esclusivamente per quanto concerne gli

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

equipaggiamenti che risultano iscritti negli inventari del Dipartimento della Protezione Civile, non esistendo nel patrimonio in esame beni classificabili quali armamenti o strumenti protettivi.

L'Amministrazione della Difesa in ordine al rilievo mosso sull'attuale concentrazione in un'unica categoria contabile di beni aventi caratteristiche eterogenee quali armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti, ha reso noto che ha adottato la soluzione di apporre sui modelli una "nota aggiuntiva" che riporta il valore delle categorie merceologiche che non costituiscono armamento.

Per quanto attiene invece alle osservazioni circa la necessità di aggiornare i prezzi dei materiali, in modo da rapportare i valori a quelli correnti di mercato, la stessa Amministrazione, ha comunicato di avere disposto la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito specifico di "individuare e proporre criteri e metodi per l'adeguamento periodico dei prezzi d'inventario dei beni mobili della Difesa".

Le attività di tale gruppo di lavoro, si presume, dovrebbero completarsi, entro Maggio 1996 per cui è ragionevole prevedere l'effettivo aggiornamento dei prezzi, salvo imprevisti, entro la fine dello stesso anno.

L'Amministrazione di Grazia e Giustizia, a sua volta ha evidenziato che, a fronte degli impegni di spesa assunti, viene puntualmente verificata, in sede di pagamento, la esatta corrispondenza tra i beni acquisiti e quelli inventariati dagli uffici assegnatari.

Ne consegue che eventuali discordanze, seppure possono ipotizzarsi situazioni di ritardo da parte di alcuni uffici giudiziari, non sono addebitabili a mancate annotazioni dei beni acquisiti nei prescritti registri ed alla compilazione degli appositi modelli.

Inoltre eventuali discordanze tra conto del bilancio e conto del patrimonio possono verificarsi soltanto in quanto le spese per manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, le attività di gestione, le licenze d'uso per i prodotti software e i servizi di natura specialistica nella materia informatica, l'addestramento e la formazione, nonché i materiali di consumo, assumono una sempre maggiore rilevanza

economica rispetto ai beni mobili che vanno a costituire in valore il conto del patrimonio.

2) La Corte evidenzia che anche nel 1994 così come nei precedenti due esercizi ha escluso dalla dichiarazione di regolarità del Conto generale del Patrimonio le partite relative ai beni museali, biblioteche e alle raccolte bibliografiche del Ministero dei Beni Culturali, perché in esse erano iscritti valori non aggiornati rispetto alla loro reale consistenza.

La Corte, date le obiettive difficoltà riscontrate nella valutazione di tali beni potrebbe, suggerisce di ricorrere per l'attualizzazione dei valori a tecniche e criteri convenzionali quali l'applicazione di coefficienti di rivalutazione, ferma restando la possibilità di procedere a stime sulla base dei valori per i quali i beni stessi sono eventualmente assicurati.

L'Amministrazione dei Beni Culturali rammenta la difficoltà di determinare un criterio univoco, sulla base del quale procedere annualmente alla rideterminazione del valore del proprio patrimonio artistico tanto vasto quanto disuguale.

In relazione a tale difficoltà, peraltro non disconosciuta dalla Corte, e nell'intento di giungere alla definizione di parametri per quanto possibile omogenei e di realizzare un sistema di aggiornamento interattivo con quello in uso presso il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, è stato deciso di dare vita ad un gruppo di lavoro a composizione mista (Beni Culturali e Ragioneria Generale), come già reso noto alla Corte dal Sig. Ministro con una lettera dell'Aprile 1995.

Il suddetto gruppo di lavoro è stato costituito con apposito decreto e ci si attende di riceverne un'utile indicazione per risolvere l'annoso problema.

3) La Corte fa osservare, che non è stato ancora iscritto o richiamato nel conto generale del patrimonio il fondo di dotazione della Cassa Depositi e Prestiti, pari a 100 miliardi, costituito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 197 del

1983 con prelevamento dal fondo di riserva della gestione principale della stessa Cassa alla data del 31 dicembre 1982.

La Corte ha inoltre evidenziato che è stata riscontrata una discordanza tra i dati contabili relativi alla raccolta postale riportata nei conti correnti intestati alla Cassa come i "debiti di tesoreria", e quelli iscritti nella contabilità della stessa Cassa.

La Cassa Depositi e Prestiti fa sapere che in ordine alla mancata iscrizione di tale fondo di dotazione nel Conto generale del patrimonio dello Stato, che il fondo in questione fu costituito, ex art. 2 della legge 197\83, prelevando il relativo importo di lire 100 miliardi dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa medesima.

La suddetta operazione non comportò nessun onere a carico del bilancio dello Stato, risolvendosi esclusivamente in un giroconto all'interno del bilancio della Cassa.

La peculiarità della suddetta operazione attribuisce valore meramente nominalistico al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti, per il quale non si ritiene, pertanto sussista il presupposto per l'iscrizione fra i fondi di dotazione normalmente inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.

D'altro canto, v'è da considerare, che pur rientrando la Cassa depositi e prestiti a tutti gli effetti nel novero delle amministrazioni statali, l'attribuzione alla medesima di propria personalità giuridica definisce la titolarità del suo patrimonio in capo ad un soggetto distinto dallo Stato strictu sensu.

Pertanto, al fine di pervenire alla definitiva soluzione della problematica in oggetto, si ritiene di condividere la proposta di allegare al Conto generale del patrimonio dello Stato un'apposita sezione intestata alla Cassa depositi e prestiti nella quale sia evidenziata l'intera consistenza netta dell'Istituto.

Tale consistenza risulta determinata, annualmente, dalla somma dei valori iscritti nel bilancio della Cassa per il fondo di dotazione e per il fondo di riserva, incrementata o ridotta del risultato di esercizio.

La soluzione prospettata consente di sottolineare la separazione tra il patrimonio dello Stato e quello della Cassa, ribadita esplicitamente dalla legge 197\83,

evidenziando, contestualmente, che le predette disponibilità patrimoniali appartengono comunque ad un'amministrazione statale, sia pure dotata di propria personalità giuridica, quale è la Cassa depositi e prestiti.

In ordine, infine, alle discordanze contabili rilevate dalla Corte dei Conti, si precisa che per tutti i conti correnti intrattenuti dalla Cassa presso la Tesoreria Centrale dello Stato si procede a verificare periodicamente con la Tesoreria medesima la coincidenza dei saldi risultanti dalle rispettive scritture contabili e che tali verifiche, ad oggi, non hanno evidenziato alcuna difformità nei relativi dati.

4) La Corte evidenzia che sono stati iscritti negli inventari valori di beni immobili patrimoniali od opere acquistati o realizzati mediante attività contrattuali per i quali non vi è corrispondenza tra spese sostenute e reale valore dei beni e delle opere.

Al riguardo il Ministero delle Finanze fa osservare che nel sopra richiamato rilievo non è stato evidenziato alcun particolare immobile in relazione al quale siano state riscontrate difformità tra il valore iscritto negli inventari ed il reale valore dell'immobile stesso.

Qualora l'Organo di controllo abbia invece voluto riferirsi agli immobili oggetto di indagine da parte della Magistratura, si ritiene opportuno far presente che il Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale dei servizi tecnici Erariali - ha provveduto a richiedere al competente Ufficio Tecnico Erariale ulteriori perizie tecniche al riguardo.

4.1) La Corte dei Conti ha messo in evidenza che non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dell'ex Azienda delle FF.SS. all'Ente Ferrovie dello Stato, con la conseguenza della mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio.

In merito alla problematica relativa al trasferimento dei beni dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato all'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A., il

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dipartimento del Territorio - Direzione Centrale del Demanio - ha ritenuto necessario sottoporre al Consiglio di Stato (relazione n. 71722 del 3 febbraio 1994) un quesito in ordine alla esatta interpretazione dell'articolo 15 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

Tale richiesta di parere all'Organo Consultivo si è resa necessaria in quanto il citato articolo 15 del D.L. n.16/'93 al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni all'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A, fa riferimento alla sussistenza del bene "nella disponibilità" dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato alla data del 31 dicembre 1985 e non, invece, al concetto di "bene inerente all'esercizio delle linee ferroviarie" cui si è attenuta la legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato (legge 17 maggio 1985, n.210) per individuare il patrimonio di detto ente all'atto della sua costituzione.

Essendo la nozione di "bene in disponibilità" più ampia di quella di "bene inerente all'esercizio delle linee ferroviarie", questa Amministrazione ritiene che la prevalenza dovrebbe essere attribuita alle norme sostanziali da ravvisarsi nelle menzionate disposizioni della legge n. 210, a fronte dell'articolo 15 del citato D.L. n. 16 del 1993, cui dovrebbe attribuirsi il ruolo di norme procedimentale. Con la conseguenza che, dei beni complessivamente nella disponibilità della cessata Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, solo quelli effettivamente utilizzati per l'esercizio del trasporto ferroviario dovrebbero ritenersi trasferiti dallo Stato alle FF.SS. S.p.A., mentre gli altri dovrebbero restare in proprietà allo Stato. Risultato, quest'ultimo, che sarebbe anche coerente con la ratio della normativa in esame, da ravvisarsi nella creazione di un ente (ora S.p.A.) diverso dallo Stato, cui affidare l'esercizio, il potenziamento e la promozione del trasporto ferroviario esistente e non già di dotarlo di mezzi superiori a quelli utilizzati al 31 dicembre 1985.

In date 19 agosto e 5 ottobre 1995 la Direzione Centrale del Demanio ha depositato presso il Consiglio di Stato ulteriore documentazione, relativa all'opposizione alla richiesta di trascrizione di case economiche di ferrovieri ascritte al demanio dello Stato e site nell'ambito dell'ufficio territoriale di Venezia; ed al contenzioso in atto sul compendio costituente la ex linea ferroviaria di Genova le aree ex Varesine e la ex linea Cassino- Napoli (su cui il Procuratore Regionale presso la

Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Campania ha chiesto la costituzione in mora per coloro che hanno partecipato al procedimento di trasferimento degli immobili).

Con il parere n. 202/'94 della Commissione Speciale emesso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato in data 19 ottobre 1995 e comunicato a questa Amministrazione in data 12 dicembre 1995, L'Alto Consesso non ha ritenuto di doversi discostare dalle conclusioni, ribadite in più occasioni, relative al trasferimento di beni già di pertinenza dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato all'ente di cui alla legge n. 210 del 1985 e quindi alle Ferrovie S.p.A.. In base al sopra citato parere, pertanto, il suddetto trasferimento non può essere limitato alla sola rete ferroviaria statale ed agli impianti ad essa strumentalmente connessi, ma deve riguardare tutti i beni di pertinenza dell'Azienda autonoma trasferiti all'ente ferrovie ex articolo 1 della legge n.210 del 1985; quei beni, quindi, amministrati dall'Azienda ed iscritti nei suoi registri e comunque acquisiti in seguito nell'esercizio della sua attività, purchè sia attestato - come richiesto dall'articolo 15 del decreto legge n. 16 del 1993 - che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risulta nella disponibilità dell'Azienda stessa.

Alla luce del sopra richiamato parere del Consiglio di Stato, pertanto, questa Amministrazione provvederà immediatamente a completare le procedure di passaggio dei beni dell'ex Azienda delle FF.SS. all'Ente ferrovie dello Stato procedendo, altresì, all'iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio medesime.

4.2) La Corte dei Conti riferisce che il Ministero delle finanze non ha fornito i richiesti elementi circa la consistenza degli immobili, nonchè le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale (beni disponibili per la vendita, beni su cui gravano diritti reali, diritti reali costituiti su beni di proprietà di comuni, province, regioni nonchè di terzi in genere, miniere e relative pertinenze, beni assegnati in uso governativo compresa la dotazione del Presidente della Repubblica, beni contemporaneamente disponibili ed altri beni non disponibili.).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Al riguardo il Ministero delle Finanze ritiene opportuno, preliminarmente far presente che la Direzione Centrale del Demanio del Dipartimento del Territorio, con la nota n.14776 del 12 giugno 1995 diretta alla Procura Generale della Corte dei Conti - Servizio regolarità rendiconti e referti al Parlamento - corrispondendo alla richiesta avanzata con nota 2/95/CAS del 15 maggio 1995 dalla stessa Procura Generale della Corte dei Conti, ha provveduto a fornire la richiesta relazione contenente i dati aggiornati sull'esercizio 1994 in merito, in particolare, ad alcuni punti in ordine ai quali la Procura Generale aveva ritenuto necessario ricevere chiarimenti.

Più precisamente con la citata relazione del 12 giugno 1995 si è provveduto, per quanto riguarda i dati quantitativi relativi alle utilizzazioni in atto a fornire la rilevazione elaborata della SOGEI (allegato n.1 alla nota citata n.14776) contenente i dati quantitativi delle utilizzazioni, distinte per categorie di "utilizzatori" con le connesse entrate di bilancio.

Per quanto attiene all'aspetto riguardante la consistenza e valore dei beni patrimoniali dello Stato, i cui risultati di elaborazione statistiche, aggiornati al 31 dicembre 1994, (allegato n. 2 sempre alla nota n.14776) sono già stati forniti dalla Direzione Centrale del Demanio, si ritiene opportuno in sintesi elencare, di seguito, i richiesti elementi:

CATEGORIA	CONSISTENZA			VALORI ECONOMICI		
	NUMERO BENI	VANI	AREA (MQ)	FABBRICATI	TERRENI	TOTALE
23A1	10.138	38.492	236.282.492	2.922.972.728	2.666.451.968	5.589.424.696
23A4	648	828	4.861.482.008	18.104.850	90.085.373	108.190.223
23A5	5.011	260.316	276.117.478	31.004.668.653	5.782.419.770	36.787.088.423
23A6	13.144	614.048	53.088.729	13.483.645.605	1.216.037.628	14.699.683.233
23B2	127	223	1.577.954	10.562.415	6.978.210	17.540.625
23C3C	117	3.501	1.428.749	212.301.072	121.896.560	334.197.632
23C3P	2	114	11.088	224.400	0	224.400
23C3T	20	62	49.206	9.517.859	2.951.259	12.469.118
TOTALE	29.207	917.584	5.430.037.704	47.661.997.582	9.886.820.768	57.548.818.350

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA

23A1 : BENI DISPONIBILI
 23A4 : CONCESSIONI MINERARIE
 23A5 : BENI IN USO GOVERNATIVO
 23A6 : BENI INDISPONIBILI
 23B2 : BENI SU CUI GRAVANO DIRITTI A FAVORE DI TERZI
 23C3 : DIRITTI REALI SU BENI DI PROPRIETA'
 23C3C : DIRITTI REALI SU BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
 23C3P : DIRITTI REALI SU BENI DI PROPRIETA' DELLE PROVINCIE
 23C3T : DIRITTI REALI SU BENI DI PROPRIETA' DI TERZI

DATI AGGIORNATI AL 31.12.1994

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si precisa che le esigenze, rappresentate dalla Corte, di aggiornamento dei dati concernenti l'utilizzazione e il valore dei beni sono vivamente sentite anche dall'Amministrazione delle Finanze.

Infatti, con lettera circolare n. 8862 del 9 novembre 1993 la Direzione Centrale del Demanio ha istituito, presso le Intendenze di Finanza (ora Sezioni distaccate del Demanio), appositi gruppi di lavoro per la eliminazione delle eventuali discordanze emergenti dal confronto tra i dati contenuti negli archivi magnetici dei beni immobili patrimoniali e quelli del Catasto e delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Tale attività tuttora in corso, si articola nelle seguenti fasi:

1) confronto dei tabulati prodotti dalla SOGEI con le schede cartacee mod. 199 conservate negli schedari dell'Intendenza;

2) confronto degli identificativi catastali riportati nei tabulati con quelli rilevabili, tramite terminali o visura delle mappe, dell'archivio esistente presso l'Ufficio Tecnico Erariale;

3) verifica della rispondenza dei titoli di possesso dei beni demaniali, come riportati nei citati archivi magnetici, con le risultanze degli archivi delle Conservatorie;

Al completamento delle operazioni di cui sopra si potrà raggiungere anche il risultato dell'aggiornamento del valore di tutti i beni patrimoniali, che comunque dovrà necessariamente avvenire in caso di vendita in relazione ai valori di mercato.

Quanto al procedimento diretto all'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio storico-artistico con l'utilizzazione dei fondi previsti dal D.P.R. n. 44 del 1990, nel corso della sua attuazione presso la Direzione Centrale del Demanio si è verificato che a volte manca la documentazione cartacea necessaria a comprovare le variazioni eseguite nell'archivio magnetico, prevista peraltro dagli art. 522 e seguenti delle I.G.S.P.G.S.. Pertanto, sono state sensibilizzate le Sezioni distaccate del demanio al fine di riscontrare l'esattezza dei dati riportati nei tabulati dell'archivio magnetico con quelli risultanti nelle schede e nei registri di consistenza presso le Ragionerie Provinciali al fine di realizzare l'esatta rispondenza sia nei registri di consistenza che negli schedari descrittivi e nei libri censuari.

- Il Ministero delle Finanze condivide, in linea di massima, le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti al punto 1.1 della propria Relazione in ordine alle opportunità di prevedere, modificando in tal senso la legge di contabilità generale dello Stato, che la gestione patrimoniale dello Stato includa, per una maggiore rispondenza a principi di redditività ed economicità, tutte le situazioni giuridiche attive e passive. In particolare, la Corte dei Conti sostiene che fra i rapporti giuridici attivi andrebbero inseriti con il loro valore tutti i beni immobili senza alcuna esclusione mentre, allo stato, la legge di contabilità generale non prevede l'iscrizione dei beni demaniali nel conto del patrimonio.

Occorre, tuttavia, mettere in evidenza che detta Amministrazione, per gli aspetti riguardanti la gestione dei beni immobili appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato, agisce rispondendo a principi di redditività ed economicità che derivano, in generale, dalle norme di contabilità generale dello Stato ed, in particolare, da disposizioni legislative di carattere speciale che disciplinano la materia.

A decorrere dal 1° gennaio 1994, infatti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.537, il canone degli alloggi concessi in uso personale ai propri dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, nonchè quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonchè ad immobili del patrimonio dello Stato è aggiornato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone.

La successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 32 commi 1 e 2, così come modificati dall'articolo 5 commi 6 e seguenti del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.415 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.507, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, che i canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore siano determinati nella misura il cui ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

4.3) La Corte dei conti rileva inadempienze nell'inventariazione e ritardi negli aggiornamenti dei valori con riferimento ad alcuni elementi del patrimonio, fra i quali le sedi di Ambasciate e Consolati all'estero.

In proposito il Ministero delle Finanze precisa che i dati relativi ai beni patrimoniali, come è noto, oltre che nei registri di consistenza, sono riportati negli schedari descrittivi e allineati ai dati contenuti negli archivi magnetici.

Detti inventari di tipo cartaceo e magnetico istituiti presso gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento del Territorio (Direzione Centrale del Demanio, Sezioni staccate del Demanio, Uffici Unici del Territorio, ove istituiti), nonchè presso le Ragionerie Provinciali dello Stato, riportano gli immobili di proprietà dello Stato, i beni di proprietà dello Stato su cui gravano diritti reali a favore di terzi, i diritti reali sia temporanei che perpetui costituiti a favore dello Stato su beni immobili di proprietà di Comuni, Province, Regioni e di terzi in genere.

Ciascuno schedario viene costantemente aggiornato con la comunicazione delle variazioni in diminuzione, o della utilizzazione, o con l'invio delle schede relative ai beni che vengono di volta in volta acquisiti al patrimonio.

In particolare, per quanto riguarda l'aggiornamento dei valori, a seguito delle disposizioni impartite dalla Direzione Centrale del Demanio (circolari n. 8862 del 9 novembre 1993 e n. 207/T del 13 dicembre 1994) concernenti la verifica degli archivi e dei beni patrimoniali dello Stato mediante incrocio con gli archivi del Catasto e delle Conservatorie dei registri immobiliari, è stata aggiornata anche la rendita catastale per cui è possibile, all'attualità calcolare il valore di ogni singolo bene.

Al riguardo deve rilevarsi, altresì, che sono state realizzate le procedure e sono state avviate le elaborazioni per l'integrazione e l'aggiornamento degli archivi catastali a partire dai dati dei questionari degli utenti di energia elettrica nonchè dalla dichiarazione I.C.I. finalizzate, fra l'altro, all'aggiornamento dei dati delle ubicazioni degli immobili, ove provvisori ed obsoleti.

Inoltre, sono state realizzate ed avviate le procedure per raccogliere dagli uffici i dati ed i parametri necessari a calcolare il classamento delle unità immobiliari secondo

una nuova classificazione degli immobili è secondo i valori di mercato delle varie zone.

Si ritiene, altresì, necessario mettere in evidenza che il Ministero delle Finanze ha provveduto ad attivare uno studio-sperimentazione per l'individuazione e l'acquisizione anche con l'uso di nuove tecnologie multimediali, delle informazioni descrittive e di utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, finalizzato ad una migliore gestione, in termini di efficienza e di economicità. Tale sperimentazione si prefigge l'obiettivo di realizzare una migliore utilizzazione dei beni da parte delle diverse amministrazioni statali, con la conseguente auspicata riduzione della necessità dei "fitti passivi"; l'ottimizzazione della redditività dei beni in utilizzo privato; la programmazione degli interventi di manutenzione di quei beni non utilizzabili per scopi di pubblica utilità.

Detto studio-sperimentazione, attualmente in corso di realizzazione nel Comune di Roma, è stato già condotto su un campione selezionato di 50 beni immobili situati nel Comune di Grosseto e ha permesso di individuare gli elementi conoscitivi indispensabili all'oculata gestione, anche attraverso l'acquisizione dei documenti presenti in loco e quelli in possesso di altre amministrazioni statali e locali.

E' stato realizzato, infine, un monitoraggio del patrimonio immobiliare statale utilizzato come alloggi producendo al riguardo prospetti statistici al livello compartimentale e provinciale degli immobili utilizzati a diverso titolo e con le informazioni sulla redditività degli stessi.

Per quanto attiene agli specifici rilievi della Corte dei Conti in ordine alla mancata iscrizione a valore nelle scritture patrimoniali delle sedi di Ambasciate e Consolati all'estero si osserva quanto segue.

La Direzione Centrale del Demanio, con riferimento alla necessità di acquisire notizie circa i beni immobili all'estero, con lettera circolare n.75491 del 28 ottobre 1994, ha impartito apposite istruzioni alla competente Sezione Demanio di Roma affinché provveda a sostituire le schede mod.199 con altre pari numero aggiornate all'attualità, precisando il valore del bene ed indicando, altresì, l'utilizzazione, il titolo nonché il canone annuo che viene pagato.

Al fine, tuttavia, di costituire un inventario più completo ed aggiornato dei beni patrimoniali dello Stato all'estero, anche ai fini di un più razionale utilizzo dei medesimi, la sopra citata Direzione Centrale del Demanio, con note n.71200 del 10 marzo 1995 e n.76276 del 22 novembre 1995 ha trasmesso al Ministero degli Affari Esteri un elaborato contenente l'elenco dei beni immobili dello Stato siti all'estero affinché il suddetto Dicastero, provveda all'aggiornamento dei dati relativi a detto patrimonio immobiliare.

4.4) La Corte dei conti muove un rilievo in ordine alla circostanza che il processo di revisione delle forme di utilizzazione del patrimonio pubblico, avviato negli scorsi esercizi sulla spinta delle iniziative legislative per la alienazione dei beni ritenuti inservibili (decreto-legge 5 novembre 1991, n.386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n.35) non ha portato a significativi risultati.

Al riguardo si osserva quanto segue.

In vista dell'attuazione del D.L. n. 386/91 convertito nella legge 35/95 si è costituita nel gennaio 1993 la società denominata "Immobiliare Italiana" composta da: IMI S.p.A., SNAM S.p.A., CREDIOP S.p.A., BANCA DI ROMA S.p.A., CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE, FONSPA S.p.A., ICCRI.

La costituzione di dette società era stata preceduta dalla deliberazione del CIPE del 31 marzo 1992, che aveva individuato l'IMI come soggetto promotore di una società per azioni a capitale misto e aveva fissato la composizione del capitale sociale, con quota maggioritaria sottoscritta e versata da Enti pubblici economici e da soggetti da questi controllati nonché da società a partecipazione statale diretta o indiretta.

Il Ministero delle Finanze - Direzione Centrale del Demanio - venne soltanto incaricata, in via peraltro non formale, di procedere ad una analisi degli immobili statali suscettibili di alienazione.

Alla costituzione della Società Immobiliare Italia non seguì alcun atto concreto del Ministero: furono manifestate, peraltro, alcune perplessità del Ministro pro-tempore su un rilevante aspetto dell'operazione, quale l'obbligo dello Stato di riconoscere, sugli importi versati dalla Società a titolo di anticipazione (50%) sul

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valore degli immobili, interessi in misura superiore a quelli che lo Stato corrisponde sui titoli del debito pubblico, con la conseguenza che il reperimento immediato di fondi per il bilancio statale sarebbe risultato con la prima ipotesi (Immobiliare Italia) più costoso che con la seconda.

Ciò portò ad una modifica della richiamata normativa, intervenuta con l'articolo 14 del D.L. 31 maggio 1994, n.332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474 che ha previsto come facoltativa (cioè a richiesta dell'Amministrazione) l'erogazione delle anticipazioni da parte delle Società.

Successivamente vennero manifestate perplessità dall'Amministrazione delle Finanze sulla legittima costituzione della suddetta società Immobiliare Italia, perplessità che, formarono oggetto di apposito quesito al Consiglio di Stato (Relazione n. 708 del 20/10/1994).

In sostanza ed in sintesi veniva rappresentato all'Alto Consesso che:

1) non conforme alla legge sembrava l'individuazione di una sola società quale destinataria dell'incarico di vendere i beni dello Stato, scelta, peraltro, senza alcuna procedura sia pure paraconcorsuale;

2) la costituzione della stessa società sembrava, altresì, in contrasto con la normativa comunitaria concernente la libertà di prestazione di servizi;

3) le successive privatizzazioni della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano rendevano la composizione delle quote societarie non più conforme a quanto disposto dal CIPE.

Il Consiglio di Stato ha recentemente reso sulla questione un parere interlocutorio, con il quale ha chiesto di acquisire ulteriore documentazione e pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al CIPE ed al Ministro del Tesoro che la Direzione Centrale del Demanio ha provveduto a richiedere con nota n. 91085 del 14/06/1995.

In ordine alla fondatezza delle insorte perplessità è indicativa la circostanza che il disegno di legge finanziaria di fine 1994 conteneva esplicita disposizione (art. 28) secondo cui "le alienazioni e le gestioni di beni immobili... possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società per azioni...". Tale disposizione è stata peraltro eliminata in sede di approvazione del testo definitivo della legge finanziaria.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allo stato attuale appare pertanto evidente che la prosecuzione dell'iter procedurale per l'attuazione del disposto normativo (emanazione di apposito regolamento e stipula di una convenzione con l'Immobiliare Italia) rimane subordinata al definitivo chiarimento dei dubbi sopra illustrati, ciò anche in considerazione del fatto che la richiamata legge ha attribuito all'Amministrazione una facoltà (affidare ad altri soggetti i compiti di alienazione e gestione dei beni immobili) e non pare che abbia invece posto un obbligo.

La Direzione Centrale del Demanio, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali, fra le quali assume particolare importanza quella concernente l'alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, ha provveduto ad attivare, parallelamente alla vendita di singoli cespiti, un programma di alienazione concernente beni immobili di rilevante consistenza dal quale può scaturire un sicuro significato economico.

Al riguardo, con lettera circolare n. 390 del 26 luglio 1995 si è provveduto ad attivare detto programma di alienazione per l'anno 1995 avente ad oggetto beni immobili con le suddette caratteristiche del cui elenco è stata trasmessa copia alla Corte dei conti - Servizio Relazioni al Parlamento - (nota n. UDC 390 del 9.10.1995) e ne è stata data notizia sui quotidiani.

Anche per l'anno 1996 si è prevista l'attivazione di un analogo programma di alienazioni e a tale fine è già in corso una ricognizione (nota n. UDC 709 del 25/10/1995), presso le Direzioni Compartimentali del Territorio, dei cespiti patrimoniali che, per consistenza e valore, presentino un certo grado di appetibilità che ne renda agevole l'alienazione.

Con il medesimo obiettivo di realizzare, fra gli altri, flussi finanziari derivanti dalla vendita dei beni, la legge 31 dicembre 1993, n. 579 ha dettato norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

Detta normativa autorizza il Ministro delle finanze a trasferire, con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli

interessi pubblici cui sono destinati, nonchè i beni del patrimonio disponibile qualora risultano inutilizzati.

La medesima legge stabilisce, altresì, all'articolo 3, comma 1, che il Ministro delle finanze autorizza con proprio decreto la cessione degli immobili a trattativa privata, una volta valutati i presupposti previsti dalla legge stessa e la compatibilità della richiesta inoltrata dagli enti interessati con i vincoli urbanistici e con quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da trasferire, ad un prezzo non inferiore alla metà del valore determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale territorialmente competente.

Al riguardo il Dipartimento del Territorio, con circolare 19 maggio 1994, n. 56/T (G.U. 131 del 7/6/1994) ha emanato le necessarie istruzioni alle Direzioni Compartimentali per gli adempimenti istruttori connessi all'emanazione del decreto ministeriale autorizzativo della cessione.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla ricognizione di tutti i beni dello Stato a qualunque titolo utilizzati dalle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, anche territoriali, occorre mettere in evidenza che una specifica disposizione legislativa è intervenuta al riguardo.

L'articolo 32, comma 6, della legge 23/12/1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica" prevede, infatti, che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonchè gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986 n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 1995), a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali e patrimoniali dello Stato, devono comunicare al Ministero delle Finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa.

Il medesimo comma 6 dispone, altresì che la comunicazione deve essere inviata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le relative modalità.

La suddetta disposizione prevede, infine, che la mancata comunicazione entro il citato termine di sei mesi comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene.

A tale norma si è dato attuazione mediante il decreto del 30 giugno 1995 del Ministero delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 luglio 1995, n.158, a cui ha fatto seguito la circolare n. 199/T del 18 luglio 1995.

La suddetta ricognizione sarà portata a compimento al termine dei sei mesi previsti dalla stessa legge, entro il 9 gennaio 1996.

Lo specifico problema connesso alla necessità, rilevata anche dalla Corte dei Conti nella relazione in esame, di agevolare l'alienazione dei beni immobili dello Stato, ove non siano rispondenti agli usi di interesse pubblico, e di attirare, di conseguenza, flussi finanziari utili per contenere il disavanzo del bilancio statale deve necessariamente essere affrontata attraverso la disamina del particolare complesso normativo che disciplina in modo preciso e completo l'alienazione dei beni immobili disponibili di proprietà statale.

La suddetta legislazione, risalente agli inizi del secolo, non si limita ad enunciare criteri direttivi, ai quali uniformare norme regolamentari, ma fissa essa stessa una rigida disciplina della materia che entra nel merito degli aspetti procedurali prevedendo pareri e controlli di organi esterni, descrivendo minuziosamente gli adempimenti di competenza dell'amministrazione fino a determinare i limiti di valore oltre i quali è eccezionalmente consentita la trattativa privata.

La fitta rete di disposizioni legislative sopra richiamate, coinvolgendo anche le competenze di Organi esterni all'Amministrazione finanziaria, non ha consentito, nell'ambito della legislazione vigente, di introdurre semplificazioni ed accelerazioni delle procedure relative alle alienazioni degli immobili di proprietà dello Stato; la durata di una singola procedura di vendita, infatti, varia da 18 a 24 mesi ed il prezzo di vendita viene di norma corrisposto soltanto al momento della definitiva approvazione della vendita stessa (registrazione da parte della Corte dei Conti) del decreto ministeriale approvato.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Recentemente, la legge n.537 del 24 dicembre 1993, recante "interventi correttivi di finanza pubblica", ha stabilito, al comma 6° dell'articolo 9 che con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate norme dirette ad alienare beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolate od individuati ai sensi delle leggi sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico, ovvero norme dirette ad assicurare la mobilità del personale della difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

Al riguardo il Dipartimento del Territorio ha sottoposto al Consiglio di Stato, una serie di problemi in ordine all'emanando regolamento previsto dall'articolo 9, comma 6°, della citata legge n. 537/1993, fra i quali, in particolare, quello riguardante i limiti della portata del regolamento in questione atteso che la norma autorizzatrice sopra chiamata non stabilisce alcun criterio o principio direttivo nè prevede la possibilità di abrogare la disciplina primaria vigente.

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1136 del 28 agosto 1994 si è espresso nel senso di ritenere che la norma delegificante rappresentata dal comma 6° dell'articolo 9 della legge 537 del 1993 deve necessariamente contenere i principi e i criteri cui la norma o le norme delegatorie devono conformarsi; poichè, tuttavia, nella specie manca questa parte detta "costruens", di riflesso risulta anche grandemente ridotta la cosiddetta "pars destruens", e cioè, la capacità di abrogare la normativa vigente in materia di alienazione dei beni pubblici.

Anche in questo caso, pertanto, la volontà di introdurre una delegificazione della complessa disciplina relativa all'alienazione del patrimonio dello Stato non ha potuto ricevere la necessaria attuazione ed è rimasta irrealizzata.

Allo stato, emerge, quindi, l'esigenza di un intervento legislativo coordinato che introduca nuovi strumenti giuridici, funzionali alla gestione snella ed efficace dei beni dello Stato, improntati su parametri che consentano effettivamente all'Amministrazione demaniale di perseguire gli obiettivi di efficienza richiesti dalla collettività.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appare, infatti, indifferibile l'adeguamento del quadro normativo di riferimento, ormai divenuto inadatto alle attuali esigenze volte al perseguimento di obiettivi propri di un'Amministrazione moderna che deve confrontarsi con moderni processi che richiedono speditezza nell'attività di gestione dei propri beni pur operando sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza.

Si condivide, infine, quanto rilevato dalla Corte dei Conti in ordine alla necessità di prevedere uno snellimento delle procedure per consentire a questa Amministrazione tempi più brevi per il cambio di "destinazione d'uso", da raccordare con la disciplina di competenza regionale e comunale, per gli edifici da assegnare a pubblici uffici al fine di ridurre le spese sostenute per la locazione passiva di edifici privati per uffici governativi.

Per quanto attiene, infatti, al riscontro divario tra la spesa per gli affitti passivi e le entrate derivante dall'utilizzazione dei beni di proprietà statale, si rappresenta che l'Amministrazione finanziaria ha sempre considerato prioritaria la destinazione dei beni ad uso governativo; prima di decidere una loro diversa utilizzazione e prima di concedere il nulla-osta alla spesa per fitti passivi, vengono svolte accurate indagini al fine di accertare, nel primo caso la idoneità o meno dei beni a soddisfare l'uso governativo e, nel secondo caso, la disponibilità o meno di beni pubblici idonei all'uso richiesto.

Il risultato di tale indagine, nella maggioranza dei casi, è negativo in quanto gli immobili di proprietà statale si presentano inadatti all'uso governativo sia per la funzionalità che per la superficie; d'altra parte, la messa a reddito di tali immobili non può procurare un'entrata rilevante per lo Stato a causa della loro vetustà e quindi del loro non buono stato di conservazione: infatti essi vengono locati o concessi in uso senza alcuna preventiva ristrutturazione e senza una reale immediata possibilità di adeguamento delle destinazioni urbanistiche rimesse com'è noto all'attività degli Enti locali.

Viceversa la spesa per gli affitti passivi è notevole perchè dalle Amministrazioni interessate vengono sempre reperiti immobili di recente costruzione o comunque in ottimo stato di conservazione, nonchè di dimensioni adeguate alle esigenze da soddisfare, ivi compresa quella di accorpamento di uffici e servizi. Aggiungasi che

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per effetto della legge 390/86 moltissimi immobili, ovviamente non suscettibili di utilizzazione per uso governativo, vengono dati in uso - ad enti locali (Comune e Provincia), ad istituzioni culturali già ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nonché ad altri enti che svolgono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale - ad un canone ricognitorio, di 100.000 lire annue e con un massimo del 10% del canone di libero mercato. In questi casi l'Amministrazione però, pone sempre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico degli enti concessionari quando il degrado non ha superato certi livelli assolutamente insostenibili da parte dell'ente richiedente.

4.5) La Corte dei Conti rileva che permangono le disfunzioni già segnalate nelle precedenti relazioni circa l'utilizzo di alcune tipologie di beni e viene esposta in apposita analisi speciale la risultanza di un'indagine svolta dalla Corte relativamente alle situazioni di occupazione senza titolo di beni del demanio idrico.

Al riguardo, per quanto attiene, in generale, al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili di proprietà dello Stato il Ministero delle Finanze - direzione Centrale del Demanio - , con lettera circolare n. 92359 del 17 ottobre 1993 ha sollecitato gli Uffici periferici ad effettuare una verifica, avvalendosi dell'operato sia degli Uffici Tecnici Erariali che del Corpo della Guardia di Finanza, di tutte le situazioni di irregolarità derivanti da una mancata definizione dei rapporti con l'utilitista dopo la scadenza del titolo contrattuale preesistente, ovvero da ascrivere ad un uso arbitrario del bene in totale difetto di consenso da parte dell'Amministrazione finanziaria. Con la medesima citata lettera circolare sono state impartite, altresì, istruzioni affinché venga ripristinata la legalità negli utilizzi riscontrati difformi; si provveda alla riscossione degli indennizzi per le abusive occupazioni, venga interessata l'Autorità Giudiziaria ove ricorrano gli estremi dei reati previsti dagli articoli 631, 632 e 633 del Codice Penale in ottemperanza a quanto precedentemente disposto con le circolari n. 422 del 6/5/1992 e n. 432 del 18/12/1989.

Per quanto riguarda in particolare, la specifica situazione delle occupazioni senza titolo dei beni del demanio idrico, premesso che l'attività di vigilanza sugli utilizzi di tale categoria di beni demaniali è demandata al Ministero dei Lavori Pubblici che la esercita attraverso i suoi Uffici periferici, la Direzione Centrale del Demanio per gli aspetti attinenti alla tutela dominicale dei beni stessi, ha impartito apposite disposizioni con lettera circolare n.50534 del 22 febbraio 1994.

5) La Corte fa osservare che si verificano inadempienze nella redazione e nell'aggiornamento degli inventari, allorchè si tiene conto dei dati esposti nel conto del patrimonio e quelli risultanti dalle situazioni patrimoniali delle singole società di trasporto in gestione governativa anche per alcuni dei beni considerati immobili agli effetti inventariali come le linee ferrate e gli impianti fissi o beni che interessano le società suddette.

E' stato inoltre accertato che in merito alla gestione governativa per la Navigazione sui Laghi Maggiore, Como e Garda gli immobili acquistati con sovvenzioni statali non sono inventariati nelle scritture dei competenti uffici finanziari, mentre sono iscritti nello stato patrimoniale di tale gestione, anche se non dotata di autonoma personalità giuridica. Analoga situazione si è verificata per quanto riguarda i natanti acquistati con fondi statali.

Manca infine un raccordo tra conto del patrimonio dello Stato e stati patrimoniali delle singole società di gestione e non sono state dettate disposizioni per consentire esposizioni omogenee dei dati patrimoniali.

Al riguardo l'Amministrazione dei Trasporti, investita delle problematiche appena riassunte, non ha fatto pervenire nessuna notizia o iniziativa utile a risolvere le irregolarità delle partite patrimoniali interessate ai rilievi della Corte dei Conti.

CAPITOLO SECONDO

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Si segnala che dall'esame della suindicata relazione non emergono, sull'attività amministrativo-contabile svolta da questa Amministrazione, rilievi di carattere sostanziale da parte dell'Organo di controllo da fare oggetto di specifiche controdeduzioni.

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

La parte di questa Amministrazione, preso atto di quanto dalla Corte dei conti rilevato nella parte concernente il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - Volume II, Capitolo VIII - della Relazione in oggetto indicata, non si hanno controdeduzioni da formulare al riguardo.

In particolare, si dichiara di condividere l'osservazione che conferma l'auspicio di una riforma - da realizzarsi necessariamente con norme di rango primario - delle funzioni ministeriali attinenti ai raccordi qualificanti gli aspetti peculiari della programmazione economica, di bilancio e per settori, nonché alla politica degli investimenti pubblici e al coordinamento dell'azione pubblica nelle aree depresse.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

GABINETTO DEL MINISTRO

L'esame del documento menzionato in oggetto si presta ad alcune osservazioni in relazione agli appunti formulati dalla Corte dei Conti sull'attività svolta da questa Amministrazione nel corso dell'esercizio finanziario 1994.

Invero, solo una attenta disamina dell'andamento della spesa nel succedersi degli esercizi può consentire l'individuazione di eventuali disfunzioni imputabili non necessariamente a deficienze organizzative dell'Amministrazione, ma a carenze di mezzi ovvero all'attuale assetto giuscontabilistico-normativo.

I dati finanziari, riferiti all'ultimo quadriennio, evidenziano, da un lato, un aumento costante degli stanziamenti definitivi, dall'altro, risultanze discordanti ed altalenanti per quanto concerne il rapporto impegni-massa impegnabile ed il rapporto pagamenti-massa spendibile.

Se complessivamente il dato relativo al rapporto tra impegni totali e massa impegnabile presenta, per il 1994, valori più che soddisfacenti, non altrettanto può dirsi del dato relativo all'andamento dei pagamenti rispetto alla massa spendibile.

Da quest'ultimo dato e dall'andamento dei residui, di cui si lamenta un crescente accumulo nel corso dell'ultimo quadriennio, la Corte fa derivare un giudizio complessivamente negativo per quanto concerne la capacità di spesa dell'Amministrazione.

Al riguardo, occorre rilevare che la formazione dei residui, in un bilancio misto, costituisce un dato fisiologico non eliminabile, le cui cause non dipendono necessariamente da disfunzioni di tipo amministrativo.

Si elencano, a mo' di esempio, alcuni fattori che contribuiscono alla formazione dei residui, evidenziando quelli derivanti, come già detto, dall'assetto giuscontabilistico e normativo e quelli discendenti dal concreto ambito operativo:

- a) la scarsa efficacia dei correttivi apportati dalla legge di assestamento al bilancio, la cui ritardata approvazione inficia non poco la regolarità delle operazioni di pagamento;
- b) le incongruenze del sistema legislativo e contabile (provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno, vischiosità amministrative, pagamenti esitati dalla Tesoreria ma non contabilizzati entro la chiusura, ecc.);
- c) i limiti all'assunzione degli impegni, disposti nell'ambito della manovra di contenimento della spesa pubblica.

A queste cause devono aggiungersi quelle derivanti dalla struttura dell'apparato organizzativo-amministrativo ed al concreto ambito operativo:

- a) i tempi di esecuzione di determinati contratti che prevedono forniture di rilevanti quantitativi di beni o complesse installazioni distribuite su tutto il territorio nazionale;
- b) pagamenti a consuntivo di servizi o locazioni;
- c) impegni derivanti da contratti i cui pagamenti devono essere effettuati dopo il riscontro della contabilità.

INFORMATIZZAZIONE

Per quanto concerne in particolare il settore informatico, si sottolinea che la durata pluriennale dei contratti consente in molti casi soltanto l'assunzione degli impegni di spesa, demandando i pagamenti ad esercizi successivi.

Per quanto attiene a taluni specifici rilievi ed in particolare alle osservazioni formulate con riferimento all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 39/93 si precisa che gli stessi appaiono di difficile lettura in quanto l'articolo citato si riferisce al monitoraggio della esecuzione dei contratti definitivi "di grande rilievo", ipotesi questa non riscontrabile nei contratti

di fornitura di opere e apparecchiature necessarie per la installazione di reti informatiche locali, oggetto della osservazione in questione.

Parimenti, poco comprensibile appare il riferimento alle società installatrici delle reti per trasmissione dati in funzione del sistema "Cassazione informatica giudiziaria" posto che lo stesso nulla ha a che vedere con il sistema informatico imperniato sulla realizzazione di reti in funzione dell'automazione del registro generale penale gestito dai singoli Uffici Giudiziari secondo una architettura distribuita su reti locali. Ad ogni buon fine si precisa che per la trasmissione dati del sistema informativo della Cassazione nonché di quello del Casellario, questa Amministrazione si avvale di reti telematiche della Telecom Italia S.p.A. (Itapac -X25). I contratti per la realizzazione delle reti locali presso i singoli Uffici sono stati commissionati a varie imprese (Ericsson - Bull - Olivetti - CTS - IBM ed altre); la maggior parte di tali contratti sono stati eseguiti dalla Olivetti in quanto inerenti il completamento di reti preesistenti realizzate nel corso degli anni precedenti.

Relativamente all'obbligo, previsto dall'art. 14 del D.L.vo 39/93, di trasmettere i contratti entro 30 giorni dalla data della stipulazione, si osserva che in taluni casi ciò non è avvenuto con la dovuta tempestività per problemi contingenti derivanti soprattutto dalle difficoltà inerenti l'acquisizione documentale; si porrà comunque ogni cura nell'assolvimento di tale incombenza nei tempi dovuti.

Per quanto attiene alla necessità di concentrare le voci di spesa del settore informatico in capitoli di bilancio specifici, riconducendo tutti gli stanziamenti per i sistemi informativi automatizzati in due sole voci di parte corrente in conto capitale, questa Amministrazione condivide l'assunto e rileva che già tale concentrazione sussiste posto che i capitoli interessati sono: il 1598 per l'amministrazione giudiziaria, il 2094 per l'Amministrazione Penitenziaria e il Cap. 2485 per la Giustizia Minorile (tutti di parte corrente) e il 7013 in c/capitale.

In riferimento all'osservazione concernente i sopralluoghi effettuati, non dalla Olivetti, ma dalla Società Syntax del gruppo Olivetti per le necessità di ogni ufficio interessato su richiesta dell'Ufficio Automazione, si rileva che tale richiesta non sembra essere in contrasto con le disposizioni dell'art. 13, comma 1, del D.L. vo 39/93 in quanto le medesime attengono esclusivamente a progetti definiti di "grande rilievo" da parte dell'AIPA e per i quali è stato commissionato apposito studio di fattibilità. Nel caso di specie trattasi di interventi relativi ad un progetto di informatizzazione avviato, prima dell'entrata in vigore del D.L. vo 39/93, fin dal 1989 ed, allo stato, in fase di completamento (progetto R.E.G.E.) previo parere favorevole dell'AIPA che non lo ha classificato tra quelli di "grande rilievo".

Inoltre non può sottacersi che in taluni atti è stato allegato il parere dell'AIPA n. 19 del 9.11.1993 espresso per forniture similari a conforto della congruità di prezzi e naturalmente si riferiva a forniture già eseguite.

Relativamente al personale addetto alla manutenzione del sistema informativo, si osserva che recentemente questa Amministrazione ha provveduto alla assunzione di un primo contingente di analisti pari a 18 unità, insufficiente peraltro a garantire la gestione dei centri elettronici interregionali denominati CEI; peraltro, allo stato, questa Amministrazione è stata costretta ad avvalersi di figure professionali esterne aventi profili di alta specializzazione.

Cap. 1109 "Spese per il funzionamento della Commissione Tecnico-Amministrativa e del Comitato tecnico".

Per quanto attiene il capitolo 1109 "Spese per il funzionamento della Commissione Tecnico-Amministrativa e del Comitato Tecnico" e, precisamente il problema connesso al mancato funzionamento della Commissione prevista dalla legge 3.10.1987, n. 401, si precisa che questa Amministrazione in sede di assestamento al bilancio 1994, ha richiesto ed ottenuto la modifica della dizione del capitolo di spesa estendendone l'applicazione

anche alle esigenze di funzionamento del nuovo ufficio del responsabile dei servizi informativi.

Risultati dell'attività di controllo

Per quanto concerne il riferimento della Corte dei Conti alla convenzione stipulata tra questo Dicastero e il consiglio Superiore della Magistratura in merito alla istituzione di una struttura per la formazione professionale dei magistrati, occorre rilevare, come peraltro riportato nella relazione stessa, che trattasi, nel caso di specie, di una dilatazione e di un ampliamento della sperimentazione già svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia di formazione, i cui corsi venivano, però, tenuti in maniera frammentaria ed episodica, senza alcuna struttura organizzata di riferimento e con forti limitazioni sia nel numero dei partecipanti che nella periodicità e qualità dei corsi sostenuti.

Invero, la convenzione, ispirata ad uno spirito di collaborazione e di rispetto delle reciproche attribuzioni tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero, non istituisce una struttura permanente, la cui creazione è demandata ad un'apposita futura legge, ma si limita a prevedere strutture di sostegno del programma di formazione dei magistrati, strutture operanti nell'ambito del Consiglio Superiore della Magistratura.

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO**

Per la parte che riguarda l'informatizzazione dell'area del casellario giudiziale, che la costituzione dei sei centri elettronici interregionali (denominati C.E.I.) e' avvenuta ormai da diversi anni e che il potenziamento del C.E.I. di Roma, avvenuto nel corso del 1994 e di cui alla nota n. 12, si e' reso necessario tanto per adeguare l'hardware di questo centro alle aumentate esigenze elaborative, quanto per dare supporto alle operazioni di sostituzione dell'elaboratore di Genova (un DPS8 installato nel 1981) con un DPS8000 ed al complesso di attivita' necessarie per il trasferimento degli uffici giudiziari di Napoli in altra sede e contemporanea sostituzione anche di quell'elaboratore DPS8 con un DPS8000.

Quanto sopra e' derivato dalla struttura del sistema che, essendo stato configurato in modo da realizzare un'informatica distribuita in grado apprezzabile che garantisse la flessibilita' di gestione degli archivi, ma dovendo erogare un servizio integrato su tutto il territorio nazionale e che non prevede interruzioni, ha comportato, per il periodo di criticita' dei centri di Napoli e Genova, una certa sovrapposizione di attivita' e di ricovero di dati per cui si e' reso necessario il potenziamento del centro di Roma.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va detto inoltre che tale potenziamento era già da qualche tempo auspicato per far fronte alle sempre crescenti richieste di aggregazioni statistiche dei dati che sono rivolte a questo Centro, che esplica anche attività di centro pilota del sistema.

In tal senso il potenziamento è giustamente considerato dall'A.I.P.A. come completamento funzionale e sviluppo del sistema già da tempo acquisito e strutturato in via definitiva.

Per quanto riguarda la manutenzione del sistema informativo, facendo riferimento alla manutenzione e allo sviluppo del software e del data-base e prescindendo dalla manutenzione dell'hardware e degli impianti tecnologici, che deve necessariamente essere curata da ditte specializzate, si osserva che il Casellario Centrale, per la complessità e per la originalità delle procedure applicative necessarie alla gestione della banca dati destinata alla certificazione, nonché per la tipicità strutturale e funzionale del data-base di supporto, ha da sempre fatto ricorso all'assistenza di personale tecnico esterno.

Difatti agli inizi dell'informatizzazione (1971) non esistevano negli organici dell'Amministrazione funzionari capaci di affrontare gli innumerevoli problemi tecnici che la complessità del sistema hanno comportato, specialmente nella prima fase di impostazione e sperimentazione.

Tuttavia, fin dal 1971, si è provveduto alla ricerca di personale interno da formare per mezzo di corsi di specializzazione nella prospettiva di raggiungere una autonomia tecnica sufficiente alla gestione diretta del sistema con risultati soddisfacenti se si pensa che la prima realizzazione del certificato e del data-base è stata compiuta da un gruppo di funzionari con l'assistenza della Ditta BULL.

Pero', la mancanza di personale ha impedito non soltanto il potenziamento dello staff tecnico interno, in rapporto alle sempre più estese e complesse esigenze informatiche del sistema del casellario, ma anche il *turn-over* pieno dei funzionari che per limiti di età, o altro, venivano man mano a perdersi.

Il Casellario, nella consapevolezza che il personale tecnico interno darebbe, se ben strutturato, maggiori garanzie per una migliore gestione del sistema in quanto aggiunge alle capacità specifiche la sicura conoscenza dei problemi giudiziari e amministrativi che gli applicativi informatici sono chiamati a risolvere, ha compiuto ogni possibile sforzo per la sua formazione utilizzando ogni mezzo possibile e in particolare molti dei corsi di specializzazione che la Pubblica Amministrazione e anche i privati mettono a disposizione.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una seria difficoltà alla formazione di una struttura tecnica autosufficiente per la gestione del sistema è costituita dalla mancanza, almeno per questo Ministero, di organici dei vari profili professionali in cui l'organizzazione del sistema stesso si dovrebbe articolare tenuto conto dell'alto grado di specializzazione che la complessità delle funzioni tecniche da espletare esige.

Tale lacuna, che peraltro l'Amministrazione in questi ultimi anni ha iniziato a colmare provvedendo a definire gli organici almeno delle principali figure professionali informatiche ed a bandire i concorsi per le assunzioni, ha comportato problemi assai ardui anche in riferimento alla conduzione delle sale-macchina che tuttavia sono gestite da personale interno.

Queste essenziali strutture operative si avvalgono di personale dimensionato e organizzato in modo minimale (soltanto operatori addetti ai centri elettronici e da qualche mese consollisti in numero insufficiente) e riescono ad essere governate soltanto per la buona volontà e lo spirito di adattamento degli addetti che espletano spesso funzioni non previste dal profilo di appartenenza

Ciò comporta, da un lato una sia pur ridotta precarietà della gestione e dall'altro un certo malcontento che talvolta sfocia in frizioni sindacali

Tutto quanto sopra esposto dimostra come il ricorso ad una assistenza più estesa di quanto la logica consentirebbe, è un'evenienza tanto più inevitabile quanto più si ritarda nel praticare soluzioni più valide.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

A) Parte Generale: Gestione finanziaria - Struttura di bilancio - Attività di rendicontazione

- Il bilancio del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1994, la cui previsione di spesa, approvata con legge 24 dicembre 1993, n. 539, ammontava a Lit. 2.474.455.758.000, è risultato, alla data del 28.03.1995, a seguito dell'approvazione della Legge di Assestamento (Legge 23 settembre 1994, n. 554) in cui si registrava un ammontare di Lit. 2.834.104.480.000 e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno in forza di atti amministrativi, pari a Lit. 3 044 239 282 000, con un aumento di Lit. 569 783 524 000.

Al riguardo occorre precisare, che al Bilancio di previsione per il 1994 si è giunti operando consistenti tagli sugli stanziamenti delle Rubriche 1, 2 e 3 (servizi generali, spese di funzionamento e spese per la promozione commerciale), sulla Rubrica 4 (Relazioni Culturali con l'estero), sulla Rubrica 6 (Servizi per l'Emigrazione e Collettività all'estero), a seguito delle direttive di contenimento della spesa pubblica e di quelle impartite dal Ministro degli Esteri pro tempore.

Inoltre, in sede di adozione di misure urgenti per la finanza pubblica (Legge 19 7.93, n. 243) un ulteriore taglio di 120 miliardi è stato operato su taluni capitoli di bilancio quali il 1503 (indennità di servizio all'estero) e il 2503 (assegni di sede al personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero).

Le misure operate sul capitolo 1503, disposte nel 1993 e attuate a partire dal gennaio 1994, hanno comportato la riduzione di circa 300 unità nell'organico della rete estera, oltre che quella del 3,5% della stessa indennità di sede.

E' stato necessario, quindi, nel corso del 1994 ricorrere al "Fondo di Riserva per le spese impreviste" della Stato di Previsione di codesto Ministero allo scopo di ottenere integrazioni di bilancio sui capitoli maggiormente sofferenti e "storicamente" indispensabili al funzionamento dell'Amministrazione, quali il capitolo 1022 (Missioni), il capitolo 1104 (Comitati e Commissioni), il capitolo 1504 (Viaggi di servizio), il capitolo 1505 (Trasporti), il capitolo 1572 (Fitti), il

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

capitolo 1577 (Delegazioni), il capitolo 2552 (Manutenzione istituzioni scolastiche) ed infine il capitolo 3577 (Assistenza scolastica per l'emigrazione).

L'incremento registrato di Lit. 569.783.524.000 rispetto alle previsioni 1994 è dovuto, quindi, al prelievo dal fondo di riserva delle spese impreviste, agli stanziamenti aggiuntivi per l'applicazione di nuove leggi già varate nonché ai maggiori oneri derivanti dalla ratifica di accordi e/o trattati o dal rinnovo di quelli già stipulati, ma soprattutto al prelievo dal fondo di riserva delle spese obbligatorie, ove, per i soli capitoli 3150 (Contributi obbligatori ad Organismi internazionali) e 1133 (Spese per differenze cambio da rimborsare al Portafoglio dello Stato) si è reso necessario richiedere integrazioni rispettivamente di Lit. 209,5 miliardi e Lit. 215 miliardi, pari al 74% della variazione totale.

Il bilancio del M.A.E. rappresenta lo 0,39% circa della spesa complessiva del Bilancio Generale dello Stato ammontante, alla predetta data, a Lit. 779.393.733.772.059.

Se dall'importo globale per il 1994 vengono detratti gli stanziamenti per la Cooperazione allo Sviluppo (Rubrica 8) pari a Lit. 854.920.708.000 e quelli destinati alla partecipazione italiana agli interventi ONU e ad altre Organizzazioni Internazionali e Nazionali (Cap. 3150 Lit. 459.602.892.000 e Capp. 2661, 2667, 2682, 2683, 2684, 2687, 2696, 3109, 3117, 3138, 3146, 3194, 3204) per un totale complessivo di Lit. 506.530.109.000, la disponibilità effettiva relativa al funzionamento del Ministero e delle Sedi all'Estero risulta ammontare per il 1994 a Lit. 1.682.788.465.000, pari quindi allo 0,21% circa del Bilancio Generale dello Stato.

Per quanto riguarda i residui di spesa, essi ammontavano al gennaio 1994 a Lit. 1.135.259.133.000 ed al 31.12.1994 a Lit. 1.645.210.454.742 a causa di variazioni amministrative (impreviste, obbligatorie) e per numerosi adempimenti normativi definiti entro la fine dell'esercizio che hanno comportato elaborate procedure di finanziamento con l'esecuzione di contratti e convenzioni di complessa realizzazione.

Circa la struttura del bilancio, si osserva che i criteri enunciati dalla Corte potranno essere interamente adottati solo allorché sarà stato portato a termine il processo di adeguamento ai principi del D.Lvo. 29/93 che consentiranno l'aggregazione delle spese per programmi e l'identificazione rapida dei Centri di spesa. In proposito, comunque, è da tener presente che in attuazione della circolare della Presidenza del Consiglio n. 63/93, questa Amministrazione ha già inoltrato a codesto Ministero - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.B. - una formulazione del "Bilancio Amministrativo" contenente una ripartizione dei capitoli ricadenti nelle attività istituzionali e nelle responsabilità di gestione delle attuali strutture Amministrative di livello dirigenziale generale.

L'esercizio, effettuato per il 1993, è stato ripetuto per il 1994 integrando i prospetti con le incidenze percentuali dei costi relativi ai servizi generali (Spese per il personale, manutenzioni, acquisti, spese comuni) imputabili agli attuali uffici di livello dirigenziale generale. Inoltre, su invito della stessa Corte dei Conti, questo Ministero ha manifestato la propria disponibilità a collaborare all'attività di riclassificazione della spesa statale per funzioni omogenee riferite a macroattività ed a Centri di responsabilità al fine di definire le tecniche di controllo della gestione

Per l'applicazione del D.L.vo. 29/93, di non facile adattamento ad una Amministrazione la cui specificità e peculiarità è stata anche evidenziata dalla stessa Corte dei Conti nella relazione annuale al Parlamento - esercizio 1994 - ("considerazioni generali" pagg. 6 e 7) è da evidenziare come, cionondimeno, siano stati posti in essere diversi adempimenti come i provvedimenti di attribuzione di competenze e fondi ai Dirigenti Generali e agli altri Dirigenti; l'elaborazione delle relazioni sull'attività svolta e su quella programmata; la costituzione del servizio di Controllo interno etc.

Inoltre, nel corso del 1994 si è predisposto, come per l'esercizio 1993, il provvedimento ministeriale di redistribuzione dei capitoli di bilancio - per l'anno 1995 - tra le diverse Direzioni Generali e Servizi di questo Ministero sulla base della previsione dell'art. 14, 1° comma del D.Lvo. 29/93 e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro a seguito dell'approvazione del bilancio, provveda alle assegnazioni di quote-parti dello stesso a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale.

Per l'individuazione degli stessi uffici si è ritenuto, sulla base della circolare n. 6/93 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in sede di prima applicazione del D. L.vo 29/93 l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello generale sia coincidente con quella in atto al momento dell'entrata in vigore dello stesso Decreto Legislativo.

Relativamente alla materia dei finanziamenti all'estero regolati in base alla Legge 15/85, nel corso dell'anno 1994 è stato messo in esercizio il nuovo sistema informatizzato per la gestione degli stessi, che consente ad ogni ufficio amministrativo, nonché al Centro per l'Informatica di eseguire direttamente i finanziamenti all'estero a valere sui capitoli di propria competenza, senza far transitare le suddette operazioni (9.000 rimesse annue) presso un unico ufficio del MAE.

Obiettivo del nuovo sistema informatico è di permettere un'agevole gestione delle problematiche e dei relativi documenti inerenti il conto corrente infruttifero intestato al Ministero degli Esteri per l'erogazione dei fondi occorrenti alle Rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari

Tale sistema da un lato consente agli uffici finanziatori di effettuare le "rimesse" di competenza in modo preciso, sollecito ed uniforme, dall'altro permette ad un solo ufficio di verificare, unitamente alla Ragioneria Centrale, il corretto utilizzo del c/c infruttifero, nonché di elaborare dati utilissimi per il bilancio sul costo delle singole sedi e dell'intera rete all'estero.

Strettamente correlata alla gestione delle rimesse, come precedentemente accennato, è l'attività di rendicontazione per cui, a naturale completamento ed integrazione della procedura "Conto Corrente Infruttifero" è stato anche avviato il progetto di informatizzazione dei dati relativi a tutti i rendiconti inviati al M.A.E. dalle Rappresentanze all'estero.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

In tema di rendicontazione si rileva che la situazione al 30 dicembre 1994 degli accreditamenti disposti alle Rappresentanze all'estero a decorrere dal 1988 e dei relativi rendiconti pervenuti alla Ragioneria Centrale, elaborata dalla stessa Ragioneria con l'indicazione di uno scoperto di circa 480 miliardi, se raffrontata a quella relativa all'anno 1993, presenta percentuali di riduzione dello scoperto varianti del 50% circa, per l'anno 1988, al 60% circa per l'anno 1993.

Inoltre, ove si consideri che molti rendiconti, pur pervenuti al Ministero, sono tuttora in corso di esame da parte dei competenti Uffici ed i relativi importi non sono stati ancora scaricati nelle scritture contabili della Ragioneria Centrale, tale situazione può considerarsi maggiorata di un 30% per cui lo scoperto effettivo è calcolabile in circa 336 miliardi ripartito sull'arco di sette esercizi (1988-1994), che può essere considerato fisiologico se si tiene conto delle gravi carenze di personale contabile specializzato in servizio presso le Sedi e della complessità delle attuali procedure di rendicontazione.

Per lo scoperto di circa 41 miliardi, relativo al periodo 1984-1987, si deve registrare una ulteriore diminuzione di circa 4 miliardi nel periodo gennaio-novembre 1995, riscontrata insieme alla Ragioneria Centrale. Tenendo presente che la segnalazione iniziale del 1993 riportava una mancata rendicontazione per 107 miliardi, la riduzione risulta consistente. Sono in corso riscontri da parte di questa Amministrazione, sulla base dei dati in possesso della Ragioneria Centrale, che stanno dimostrando che una elevata percentuale delle somme indicate è stata in effetti rendicontata. Si spera che con l'aiuto della "Task Force" appositamente costituita, la situazione possa essere definitivamente chiarita al più presto una volta che saranno stati controllati tutti i rendiconti arretrati riguardanti il periodo

B) Parte Speciale:**- Indennità di servizio all'estero (ISE)**

In merito alle annotazioni riguardanti l'indennità di servizio all'estero (ISE) si rileva

- 1 Le indennità corrisposte al personale che presta stabilmente servizio all'estero non possono minimamente essere equiparate alle diarie di missione (i cui ammontari tra l'altro non sono più stati ritoccati dal 1990) dato che sono destinate (art. 171 del DPR 18/67) "a sopperire agli oneri del servizio all'estero" e costituiscono dunque, in larghissima parte, un rimborso forfettario di tutte le spese che il dipendente deve affrontare, come quelle di vitto, alloggio e servizi connessi, quelle scolastiche, quelle mediche, quelle di rappresentanza, etc. nonché per compensare gli oneri connessi al fatto di prestare servizio in sedi spesso molto lontane dall'Italia ove le particolari condizioni locali presentano un grado assai elevato di rischio e disagio.

Occorre inoltre tener presente che l'indennità di servizio è destinata anche a sopperire agli oneri che ricadono sui familiari tra cui, ad esempio, l'impossibilità del coniuge di svolgere un'attività lavorativa.

Per tale motivo le indennità di servizio non hanno natura retributiva, non sono computabili ai fini pensionistici e sempre per tale ragione non sono per legge soggette a tassazione, salvo il prelievo fiscale calcolato su di una base ridotta.

Le osservazioni che precedono confermano, ad avviso della scrivente Amministrazione, la congruità dell'indennità di servizio all'estero del personale di questo Ministero nonché la rispondenza della medesima alle finalità previste dalla legge. Tale giudizio di congruità viene del resto confermato annualmente nel corso di una apposita riunione della Commissione Permanente di Finanziamento (art. 172 del DPR 18/67) di cui fa parte anche un rappresentante della Corte dei Conti.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

- 2 Il suggerimento adombrato nella relazione, di sottoporre a tassazione completa l'indennità di servizio, comporterebbe, se attuato, la richiesta di rientro a Roma di buona parte del personale in servizio all'estero che avesse un reddito personale di altro genere, anche la semplice proprietà di un appartamento, dato l'effetto cumulativo, con aliquote fatalmente ai valori più elevati, della tassazione IRPEF. Quanto agli effetti più a lungo termine, si ritiene che ben pochi sarebbero interessati, viste le conseguenze fiscali, ad intraprendere la carriera diplomatica
- 3 Quanto all'altro suggerimento, di liquidare le indennità di servizio in lire italiane anch'esso potrebbe comportare, se adottato, degli effetti particolarmente negativi

L'attuale sistema di pagamento consente infatti di mantenere invariato l'importo corrisposto in valuta estera sottraendo così il personale in servizio all'estero all'alea della variazione dei cambi. Dal settembre del 1992 ad oggi la svalutazione della lira nei confronti delle principali valute ha raggiunto punte superiori al 40%

E' ovvio che non era possibile far sopportare tali oscillazioni dei cambi al personale in servizio all'estero che doveva fronteggiare tutta una serie di costi fissi in valuta

Certamente il fabbisogno finanziario in lire per acquistare tale valuta è aumentato come inevitabilmente sono aumentati i costi in lire di tutti i beni ed i servizi acquistati all'estero ma ciò dipende dal corso dei cambi e non da una incauta gestione dei fondi di bilancio

- 4 Né si ritiene infine di poter condividere i dubbi avanzati dalla relazione sul meccanismo di applicazione dell'IRPEF ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri in servizio nella rappresentanza presso la FAO e la Santa Sede, di cui sembrerebbe adombrarsi il carattere di illegittimità, auspicandosene una riforma legislativa. Invero, questa Amministrazione ha sempre ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 48, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n° 917, concerna tutto il personale che comunque percepisce indennità normativamente connesse al servizio prestato all'estero, indipendentemente dal fatto che detto servizio si svolga materialmente in territorio estero. L'orientamento fin qui adottato è stato confermato dal Consiglio di Stato, con il parere n° 893/93, richiesto da questa Amministrazione proprio in considerazione delle osservazioni formulate in proposito dalla Corte dei Conti. In particolare, il parere ha ribadito che "una volta stabilito che il servizio prestato dal personale in questione va considerato, per quanto attiene al trattamento economico, servizio prestato all'estero, ne

conseguie, per necessità logica, che le indennità loro corrisposte a questo titolo seguano il regime dettato, in via generale, per le indennità di servizio all'estero; anche per quanto concerne l'applicazione della riferita norma fiscale. In altre parole, il presupposto dell'applicazione della disposizione fiscale in esame è il nomen juris, ossia il titolo, dell'indennità corrisposta al dipendente, non il fatto che l'attività di servizio si svolga in un luogo piuttosto che in un altro". Il Consiglio di Stato sottolinea da ultimo che "l'articolo 48, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n° 917, si applica a tutto il personale del Ministero degli Affari Esteri che ha titolo alle indennità ivi considerate, ivi compreso quello delle rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede e la FAO".

- 5 Si desidera ricordare, ad ogni buon fine, che attualmente è all'esame della Camera un disegno di legge governativo inteso a riordinare la disciplina dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici in servizio all'estero nonché del personale assunto localmente a contratto.

- **Determinazione dei carichi di lavoro e loro monitoraggio**

In relazione alla "determinazione dei carichi funzionali di lavoro ed il loro monitoraggio", si precisa che questa Amministrazione ha eseguito la verifica dei carichi di lavoro entro i termini stabiliti ed ha trasmesso i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 030/1325 del 21.9.1995. I criteri applicati sono stati quelli previsti dal D.L. n. 32 del 28.2.1993, n. 29 e dalla Legge 24.12.1993, n. 537, vale a dire la quantità totale di atti ed operazioni prodotti per unità di personale ed i tempi standard di esecuzione.

Questa Amministrazione, in virtù dei suoi speciali compiti istituzionali e della sua peculiare struttura organizzativa, ha ritenuto di proporre una propria metodologia di rilevazione che potesse rappresentare adeguatamente la complessa realtà del Ministero degli Affari Esteri. Tale proposta ha ricevuto il previsto parere di congruità da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La rilevazione è stata condotta direttamente dall'Amministrazione, senza effettuare alcuna spesa per consulenze od incarichi attribuiti ad esperti o Società specializzate; occorre inoltre ricordare che presso la sede centrale e presso molti uffici all'estero sono ormai da anni in funzione sistemi automatizzati di controllo dell'orario effettivamente osservato dal personale.

Le eventuali misure correttive, volte alla riduzione dei tempi di lavoro, non facevano parte dell'esercizio in esame; ci si riserva comunque di avviare una riflessione accurata in questo senso quanto prima.

La richiesta di incremento di personale è suffragata non solo dai dati emersi dalla rilevazione, ma anche dall'evidente estensione dei compiti e delle funzioni del Ministero (oltre che dal confronto con il numero dei dipendenti in servizio presso i Ministeri degli Affari Esteri dei nostri principali partners europei).

Infine, l'aver rappresentato la fotografia della situazione esistente al 1993 discende da una precisa previsione normativa, che collega la verifica dei carichi di lavoro alla rideterminazione delle piante organiche; nel corso della successiva verifica, che come è noto dovrà essere periodicamente ripetuta, potranno trovare più puntuale applicazione le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti.

- **Gli Atti internazionali e l'art. 80 della Costituzione**

In merito agli Atti Internazionali e l'art. 80 della Costituzione, occorre far presente che il Ministero (Servizio del Contenzioso Diplomatico, Trattati e Affari Legislativi) ha recentemente provveduto ad emanare una nuova Circolare (19.4.1995) intesa a meglio specificare i criteri per il recepimento nell'ordinamento interno degli accordi internazionali. E' stato, tra l'altro, puntualizzato che gli accordi si distinguono in tre categorie:

- a) Trattati che per il loro contenuto rientrano nella sfera d'applicazione dell'art 80 della Costituzione e che richiedono dunque l'autorizzazione alla ratifica delle Camere.
- b) Trattati di carattere tecnico - amministrativo che richiedono soltanto la firma degli Organi competenti.
- c) Trattati che, pur non rientrando nell'ambito d'applicazione dell'art. 80, non sono di carattere meramente esecutivo e richiedono pertanto, oltre alla firma, la ratifica del Presidente della Repubblica.

Sono stati altresì affrontati aspetti più marginali e tipologie di accordi che a determinate condizioni possono essere sottratti alla procedura di autorizzazione

parlamentare alla ratifica: accordi di cooperazione, accordi di consolidamento del debito. In tali casi, certificando l'Amministrazione che i relativi oneri trovano copertura nella disponibilità di bilancio, non sarà necessaria la procedura dell'autorizzazione parlamentare.

Gli Accordi di Schengen e l'immigrazione extracomunitaria

Per quanto attiene a Schengen la Corte non tiene conto che gli attuali ritardi sono essenzialmente dovuti alla mancata approvazione da parte del Parlamento della Legge sulla protezione dei dati, pre-requisito per l'adesione all'accordo, mentre il Ministero degli Esteri ha ottemperato a quanto di sua competenza.

In merito alla presunta debolezza dell'Italia in materia di immigrazione vale la pena di osservare che l'azione suscettibile di essere attuata dall'Italia sul piano internazionale non può prescindere dal quadro di riferimento normativo esistente nel nostro Paese, degli strumenti operativi disponibili e dalla linea di condotta delle nostre autorità sul territorio.

In questo contesto la Farnesina ha dato e sta dando il più attivo contributo, come risulta del resto dai lavori dei gruppi interministeriali posti in essere dai precedenti Governi. Recentemente anche il presente governo ha promosso un approfondimento di questo esercizio per giungere a mettere in campo un insieme di misure normative e amministrative più adeguate: controlli alle frontiere e sul territorio, strumenti di contrasto dell'illegalità, misure di regolarizzazione del lavoro.

Ciò premesso, occorre considerare che sul versante internazionale si possono distinguere due aree di intervento, che pur debbono essere strettamente collegate nel contesto generale di una politica complessiva di collaborazione con i Paesi di emigrazione: la prevenzione ed il contrasto dei flussi illegali; le politiche di cooperazione miranti ad eliminare le cause stesse dei flussi migratori.

Gli Enti a carattere internazionalistico

Nel settore degli Enti a carattere Internazionalistico cui questo Ministero corrisponde contributi, ai sensi della Legge 948/82, si è avviata nel corso del

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1994 la revisione della tabella che elenca gli Enti beneficiari. Da 27 Enti si è passati per il triennio 1995/1997, con un processo di razionalizzazione, ad una lista attuale di 20 Enti. Nell'esaminare la nuova tabella 1995-1997 e nel formulare il proprio parere le Commissioni Esteri della Camera e del Senato hanno indicato i seguenti criteri cui attenersi in occasione delle future revisioni triennali delle tabelle medesime:

- 1 I finanziamenti non devono superare il 65% del Bilancio di ciascun Ente;
- 2 Devono essere privilegiati gli Enti che svolgono ricerca in collaborazione con analoghi istituti esteri;
- 3 Devono essere sostenuti quegli Enti a vocazione europeista con copertura di tutte le aree geografiche.

Un apposito provvedimento di legge (L. 25.11.95 n. 505) ha risanato il deficit accumulato negli scorsi anni dagli Enti parastatali ISMEO ed Istituto Italo-Africano adeguando anche il contributo alle reali esigenze degli stessi come suggerito dal Ministero del Tesoro.

Anche questa Amministrazione è dell'avviso che sia necessario costituire un Centro di analisi alle dipendenze del Segretario Generale avente il duplice scopo di valutare le richieste di studi, ricerca ed analisi formulate dalle Direzioni Generali e di assegnarle per competenza agli Enti Internazionalistici più idonei.

In attesa che venga emanata la necessaria legge di riforma del Ministero e che conseguentemente l'anzidetta proposta possa trovare accoglimento, si prospetta l'esigenza di procedere secondo anche l'art. 14, 1° comma del D.Lgs. 29/93, alla ripartizione dello stanziamento del cap. 3177 fra le Direzioni esercitanti la vigilanza sostanziale sui predetti Enti, in modo tale che siano le Direzioni stesse a decretare il contributo.

- **Gli interventi nel settore culturale**

Il settore culturale non può non risentire delle drastiche decurtazioni ai relativi finanziamenti, che hanno comportato il forzato rientro dall'estero di centinaia di docenti

D'altro canto talune osservazioni mosse dalla Corte sono condivise dalla competente Direzione Generale in particolare in materia di semplificazione delle procedure in merito al trasferimento al Ministero della Pubblica Istruzione della selezione del personale da inviare presso le sedi estere e circa la necessità di evitare la "congestione" della materia culturale tra D.G.R.C. e D.G.E.A.S.. Le due Direzioni Generali hanno già avviato iniziative in proposito.

Si segnala che il regolamento alla legge 401/90 sull'organizzazione e gestione finanziaria degli Istituti di Cultura è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 1995 (Decreto 27 aprile 1995, n. 392).

La Cooperazione allo sviluppo

La Corte insiste molto sulla lentezza della spesa per le attività di Cooperazione, ma è da ritenere che fu proprio l'insistenza del Parlamento e della forze politiche nei primi anni '80 per un'accelerazione della spesa a contribuire alla cattiva gestione dei fondi in passato. La cooperazione è un'attività complicata, da pianificare su più anni. Non conta la velocità della spesa, ma la qualità, l'efficacia e la continuità dell'azione.

Manca qualsiasi esame delle numerose misure introdotte nel corso del '94 per migliorare le procedure amministrative e la qualità del lavoro della D.G.C.S., forse per insufficiente conoscenza tecnica delle problematiche dell'aiuto allo sviluppo. Le raccomandazioni formulate dalla Corte in materia organizzativa e gestionale rischiano di conseguenza di essere astratte o superate. Ad esempio, la Corte raccomanda "l'elaborazione di un programma armonizzato con gli obiettivi di politica estera", ignorando che si tratta proprio di quanto è stato fatto dall'Amministrazione con la programmazione '94, che è consistita nel lavoro estremamente delicato politicamente di ridimensionamento degli impegni assunti dai governi precedenti verso i paesi in via di sviluppo e di riformulazione dei progetti per armonizzarli con i nuovi indirizzi della cooperazione, la cui preparazione è stata avviata nel 1994 e la cui adozione è stata formalizzata con l'approvazione del CIPE nel giugno 1995.

Manca qualsiasi esame dei risultati concreti delle attività di cooperazione (nell'ex-Jugoslavia, in Albania, in Palestina, in Africa, etc.), perché la Corte non ha i mezzi per effettuarlo. I risultati della gestione finiscono quindi con l'essere

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

valutati esclusivamente sulla base di dati contabili, che non sono indicativi della quantità del lavoro svolto dalla cooperazione italiana.

Anche i dati contabili sono presentati sottovalutando la massa di attività svolta che è stata tutto sommato notevole nel '94. La Corte compie un chiaro errore di fatto quando calcola nell'83,4% i fondi non utilizzati. In realtà nel 1994, a fronte di uno stanziamento di 816 miliardi, la D.G.C.S. ha assunto impegni per 886 miliardi. Si è quindi ridotto il residuo di stanziamento proveniente dall'esercizio '93. I pagamenti effettuati sono ammontati a 1.098 miliardi, cioè 282 miliardi più dello stanziamento, con pari riduzione del residuo ereditato dal '93. Tutti i residui, fino all'ultima lira, avevano nella programmazione '94 una precisa destinazione.

Vi sono alcune indicazioni che il controllo della Corte non si limita alla gestione, ma assume connotazioni politiche. Si veda l'accento alla necessità di utilizzare maggiormente gli aiuti allo sviluppo per il contenimento dell'immigrazione (dimenticando tra l'altro che i nostri aiuti all'Albania hanno dato un importante contributo, anche se indiretto), o di un maggiore coordinamento con l'U.E. La Corte inoltre rimprovera a torto l'Amministrazione di non avere utilizzato la delega legislativa per riorganizzare la D.G.C.S. conferita con la legge n. 121/94. In realtà il governo aveva preparato nella primavera del 1994 una bozza di decreto legislativo ritenuto inadeguato dalla Commissione Esteri della Camera. Sulla base delle osservazioni allora formulate dalla Commissione è stato predisposto il D.D.L. ponte, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 1995.

Naturalmente la relazione della Corte contiene anche osservazioni e suggerimenti del tutto appropriati, che l'Amministrazione condivide. La più importante di tali osservazioni riguarda l'inadeguatezza della normativa generale di bilancio a regolare le attività della cooperazione allo sviluppo. Per programmare efficacemente gli aiuti ai paesi in via di sviluppo sono necessari stanziamenti pluriennali, magari modesti, ma assolutamente certi (cioè non passibili di oscillazioni consistenti ogni anno, come avvenuto con le Leggi finanziarie degli anni 1993-95), da poter impegnare senza dover sottostare per ogni singola iniziativa ad una specifica autorizzazione del Tesoro.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

PREMESSA

La Relazione della Corte dei conti al Parlamento, voluta dall'art. 100 della Costituzione, ha lo scopo di :

- formulare osservazioni in merito al modo con il quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle norme di ordine amministrativo e finanziario;
- indicare le variazioni o le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti dell'Amministrazione e per il miglioramento della efficienza di quest'ultima.

Per tale aspetto deve evidenziarsi che entrambi i rami del Parlamento hanno già approvato il rendiconto generale dello Stato per l'anno 1994, cui incide la relazione stessa.

In passato, il documento costituiva, prevalentemente, la sintesi dell'attività di controllo preventivo svolta dalla Corte dei conti nei riguardi di ciascun Ministero e, per quanto riguarda il Dicastero Militare, dagli uffici di controllo "applicati" al personale militare, al personale civile e all'attività contrattuale.

Quest'anno, invece, il documento ha una connotazione diversa, per effetto delle modifiche strutturali e funzionali subite dalla stessa Corte in conseguenza del D.L. 8.3.1993, n. 54, più volte reiterato, e, da ultimo, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ne ha in gran parte limitato, soprattutto sul piano della competenza per valore, la funzione del controllo preventivo, ampliando, invece, la sfera dei controlli successivi; il tutto senza che gli uffici della stessa Corte abbiano avuto il tempo di riorganizzarsi in tal senso. E' accaduto, quindi, come del resto si evince dalla lettura della relazione (scarna nei commenti per quel che concerne i fatti di gestione), che i contenuti del documento si siano ulteriormente orientati verso le problematiche generali del Dicastero, offrendo nuovi motivi nel rendere ancor più ricco il dibattito che ormai da tempo si svolge su queste stesse questioni.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Invero, si tratta di problematiche a tutti note perchè già dibattute in Parlamento, dagli organi di stampa, ma soprattutto in ambito militare presso le Scuole di Guerra, il Centro Alti Studi per la Difesa ed il Centro Militare di Studi Strategici, oltre, naturalmente, presso le naturali sedi istruttorie e decisionali costituite dagli Organi di Stato Maggiore, dal Vertice militare e dall'Organo di direzione politica dello stesso Dicastero, nonchè, recentemente, dal Consiglio Supremo di Difesa.

Lascia, inoltre, perplessi il fatto che la Corte dei conti, invece di porsi (quale giudice naturale dell'ordinamento statale in materia di gestione di entrate e spese pubbliche) in posizione neutrale nei riguardi delle situazioni anomale riscontrate, certificandone l'esistenza e le relative cause, abbia voluto esprimere considerazioni e valutazioni, accompagnate da ipotesi di soluzione, che presupporrebbero una conoscenza approfondita dello strumento militare, i cui connotati sono del tutto peculiari.

Si riferisce di seguito, quindi, sulle problematiche più significative evidenziate dalla Corte, manifestando ad un tempo, per ciascuna di esse, le conseguenti considerazioni.

A. PARTE GENERALE

(1) Premessa (pagg. 2-9).

La Corte dei conti offre un'analisi dettagliata della spesa militare a consuntivo 1994, indicando la ripartizione del budget finale, pari a mld. 28.066,0, in spese per il personale (mld. 16.230,7), per l'esercizio (7.438,4) e per l'ammodernamento ed il rinnovamento (mld. 4.397,0), sottolineando il maggior incremento delle spese, in un rapporto col consuntivo dell'anno 1989, per il personale che, nel sessennio, sarebbe pari al 38,5% per il personale militare e al 18,3% per quello civile, contro un modesto 8,2% delle spese di esercizio e la riduzione del 18,0% per le spese di ammodernamento e rinnovamento.

^^^^

E' subito da premettere che la Corte procede alla tripartizione delle spese militari (oneri per il personale, l'esercizio e l'ammodernamento) adottando un modulo elementare.

Infatti, la Corte si limita ad assiemare tra loro le spese della categoria II (personale in servizio) e III (personale in quiescenza), considerando anche queste ultime quali spese per il personale, sommandole poi alle rubriche ammodernamento e rinnovamento della difesa e dell'Arma dei Carabinieri e sottraendo successivamente l'insieme di queste

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

componenti dall'importo complessivo del bilancio militare, così determinando, per differenza, le spese di esercizio.

Al riguardo è da considerare che da un'analisi più realistica dei dati scaturisce che le spese per il personale non debbono essere quantificate in mld 16.230,7, bensì in mld 14.255,3, non potendosi considerare in esse mld 1.975,4 riferiti al personale in quiescenza, amministrato solo provvisoriamente dall'Amministrazione Militare per conto del Ministero del Tesoro.

Sicché il reale incremento di dette spese - che tra il 1989 (10.942) e il 1994 (14.255) è risultato di mld 3.313, pari al 30,2% - trova giustificazione, per una parte, nella naturale lievitazione delle retribuzioni collegate agli automatismi stipendiali, per altra parte, negli incrementi stipendiali (invero marginali) recati dall'ultimo contratto e, in modo ancor più significativo, nei trattamenti economici particolari corrisposti (proprio in quest'ultimo sessennio) al personale militare comandato in servizio di missione sia all'estero (Golfo Persico, Albania, Somalia, Mozambico, Jugoslavia, Medio Oriente) sia all'interno (Sicilia, Calabria, Napoli, Friuli Venezia Giulia, alluvione del Piemonte, Puglia), per i noti interventi.

Ne consegue che le spese per il personale, lungi dall'incrementarsi in termini reali, presentano solo apparentemente valori percentuali più consistenti che in passato: ciò è dovuto proprio alla contrazione del "budget" globale della Difesa. Da tanto deriva un decremento percentuale degli stanziamenti relativi alla categoria IV "Acquisto di beni e servizi" cioè, di quella che è in gran parte destinata all'ammodernamento e/o al mantenimento dello strumento militare.

Vero è che le spese di ammodernamento e di rinnovamento hanno subito un decremento significativo (mld. 4.397,0 nel 1994 rispetto a mld. 5.367,1 nel 1989), ma, a ben vedere, il decremento è ancor maggiore perché in tali valori sono comprese anche le spese di ammodernamento e rinnovamento dell'Arma dei Carabinieri, che, seppur presenti nel bilancio della Difesa, partecipano ad altra "funzione", cioè alla funzione "sicurezza pubblica" che è distinta dalla funzione "difesa nazionale".

Sicché, volendo considerare la sola funzione "difesa nazionale", si deve depurare dagli importi indicati dalla Corte dei conti la quota delle spese di ammodernamento e rinnovamento dell'Arma dei Carabinieri; conseguentemente i valori si attestano su mld 5.043 per il 1989 e mld 3.489 per il 1994, con una contrazione pari a 1.554 mld che corrisponde a ben il 30,8% e non già al 18,0% come invece indica la Corte.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ma se si considerano - sempre riferendosi alle sole FF.AA - anche i coefficienti di deflazione che, per il quinquennio 90/94 ammontano al 27,6% (7,6% per il 1990, 7,3% per il 1991, 4,7% per il 1992, 4,4% per il 1993 e 3,6% per il 1994), il taglio in termini reali risulta pari al 58,4%, lambendo oramai i 3.000 mld.

(2) Considerazioni generali (pagg. 9-13).

Nell'ambito della gestione del Ministero, la Corte ha posto in rilievo le disfunzioni operative ed amministrativo-contabili, quali cause di diseconomia finanziaria.

A tal fine la Corte, come già evidenziato nella relazione riferita all'esercizio precedente, indica i seguenti motivi quali cause di diseconomie:

- inadeguatezza dell'impostazione e dei criteri di determinazione delle spese iscritte in bilancio;
- divario della struttura ministeriale dal modello legislativo introdotto con la riforma del 1965;
- incertezze nella programmazione organica in materia di armamenti, specie con riguardo al lungo periodo e alla connessa copertura finanziaria;
- incompleta attuazione del sistema di determinazione e di monitoraggio dei carichi funzionali di lavoro, specie per il personale addetto al settore tecnico-operativo;
- ridondanza del personale (civile e militare) avente qualifiche di vertice, con riferimento alla struttura necessaria per il funzionamento dell'apparato;
- inadeguatezza della gestione della spesa effettuata mediante contabilità speciali, costituente circa il 70% degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa, con susseguente emergenza di molteplici irregolarità;
- parziale assegnazione del personale militare a compiti amministrativi;
- inadeguato sistema di controlli interni;
- esistenza di una "tensione" sindacale nell'area tecnica-industriale;
- ritardo nell'attuazione dei programmi interessanti l'armamento;
- complessità e centralizzazione delle procedure contrattuali;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- inadeguata definizione di una politica militare ed industriale.

L'Organo di controllo, inoltre, sottolinea che il processo di riforma dei vertici militari (nuovo modello di difesa) avviato da lungo tempo, non ha registrato, nelle competenti sedi parlamentari, la sua conclusione, mentre il "Comitato di valutazione della spesa", costituito dal Ministro in data 21 ottobre 1992, ha sospeso i propri lavori nel secondo semestre del 1993 e non è stato più riattivato, malgrado l'entrata in vigore del D.Lgs. 29/93, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la valutazione della spesa.

Anche quest'anno, la Corte conclude affermando che l'attuazione di talune proposte potrebbe condurre a realizzare economie pari a 2.730 mld. da destinare all'ammmodernamento dei mezzi, difficile da conseguire con gli attuali stanziamenti di bilancio.

^^^^

Talune disfunzioni cui fa cenno la Corte dei conti sono generalmente considerate fisiologiche a tutto il settore pubblico.

La stima effettuata dalla Corte, circa i 2.730 mld, non sembra, però, condivisibile, in considerazione del fatto che i parametri di valutazione dei servizi che l'Amministrazione rende dovrebbero essere definiti in termini di utilità e non già di mera determinazione quantitativa.

Inoltre, a ben vedere, le componenti di tali economie, che la Corte dei conti espone in un prospetto riassuntivo di sintesi senza indicare ulteriori elementi di investigazione, vanno tutte verificate su un piano di concreta fattività.

In particolare, non sembra possa costituire fonte di economie la semplice eliminazione delle gestioni fuori bilancio, tenuto conto che tali attività sono riconducibili non soltanto alla protezione sociale del personale, ma anche al supporto dello stesso "consorzio" militare per garantire ai suoi componenti i generi di ristoro e/o di conforto, nonché idonee infrastrutture per il tempo libero.

Cionondimeno, è condivisibile, sul piano generale, nel quadro del lungo periodo, la valutazione sui possibili risultati positivi, in termini di bilancio, che potrebbero derivare dalle razionalizzazioni e semplificazioni organizzative, peraltro già contenute nella proposta di Nuovo Modello di Difesa.

Per quanto concerne, poi, l'incompleta attuazione del sistema di determinazione e di monitoraggio dei carichi funzionali di lavoro, "specie - come sottolinea la Corte - per

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

il personale addetto al settore tecnico-operativo", vi è da evidenziare, in premessa, che l'Organizzazione della Difesa è dimensionata per far fronte alle esigenze istituzionali delle FF.AA. i cui componenti si concretizzano nella difesa del territorio nazionale.

Da qui la necessità di avere due aree, la prima tecnico-amministrativa, simile a quella di altri Dicasteri, la seconda tecnico-operativa, atipica.

Premesso ciò, vi è da precisare, inoltre, che l'Amministrazione militare rientra tra le fattispecie atipiche per le quali non può applicarsi la previsione normativa di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 29/93, che fa salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore.

Tuttavia, la Difesa ha recentemente predisposto la metodologia per la rilevazione dei carichi funzionali di lavoro nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa e una prima definizione dei lineamenti metodologici per l'area tecnico-operativa.

La metodologia utilizzabile in ambito Difesa, infatti, per la determinazione dei carichi funzionali di lavoro, relativamente alla parte concernente le attività connesse con quelle tecnico-operative, si fonda sull'elemento di base, presente nelle moderne organizzazioni di difesa e sicurezza, denominato "pacchetto di capacità" che nei vari settori operativi e logistici esprime il modulo minimo (risorse umane e materiali) da prendere in considerazione per esercitare efficacemente una determinata funzione.

Tali "pacchetti di capacità" (moduli) che sono ormai ampiamente consolidati in ambito NATO, in particolare negli USA e in Gran Bretagna, corrispondono a sistemi ordinamentali complessi che si basano sulle strutture elementari (Brigate, gruppi di volo, navi, cellule tecnico-amministrative e logistiche, ecc.) su cui si fondano gli ordinamenti militari. I vari "pacchetti di capacità" lasciano ovunque spazio più o meno ampio, a seconda delle tipologie considerate, anche alla componente di personale civile, che viene quindi ordinata contestualmente alla componente militare secondo una visione di integrazione globale, senza la quale i vari "pacchetti di capacità" sarebbero inefficaci.

Le disposizioni emanate dalla Funzione Pubblica con la circolare 23 marzo 1994 saranno applicate, comunque, anche in ambito Difesa, sia al personale civile che a quello militare operante nelle medesime unità lavorative dell'area tecnico-amministrativa.

L'elasticità della metodologia consentita dalla predetta circolare può essere quindi utilmente impiegata nella

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

struttura militare dell'area tecnico-amministrativa, scegliendo come metodo di individuazione dell'efficienza dell'impiego del fattore lavoro il criterio degli "standard concordati/accettati".

Tale criterio va inteso nel senso che i tempi dichiarati debbono essere confermati dal Capo della articolazione minima e sanzionati dalla propria linea gerarchica, fino al livello di Capo Divisione-Capo Ufficio.

(3) Profili organizzativi (pagg. 14-20).

La Corte dei conti - dopo aver evidenziato la necessità di una rimodulazione dei vertici decisionali del Ministero, e ciò al fine di perseguire gli obiettivi della tempestività di decisione e della ottimizzazione delle risorse umane - si sofferma, in modo particolare, sulla necessità di ristrutturazione della cosiddetta area tecnico-amministrativa, formulando a riguardo anche talune proposte di soluzione.

La Corte, inoltre, giudica "marginale" (pag. 15) l'apporto fornito dal personale di leva alle funzioni assegnate all'Amministrazione delle Difesa, sia sul piano interno che su quello internazionale.

^^^^

Non può che concordarsi in termini generali con quanto rappresentato dalla Corte dei conti: l'esigenza di interventi di ordine prevalentemente legislativo, per dare un migliore assetto all'ordinamento della Difesa, è vivamente sentita. E in tal senso, come peraltro evidenzia la stessa Corte, sono in corso studi ed esistono anche iniziative in sede governativa e parlamentare.

E' da evidenziare, peraltro, che alcuni passaggi contenuti nel referto appaiono non condivisibili in toto: in particolare, è quanto meno discutibile l'affermazione riportata a pag. 18 secondo la quale "il Segretario Generale ha visto, in concreto, ridimensionare il proprio ruolo di coordinamento, inteso quale verifica a posteriori di situazioni incompatibili e non armonizzate", soggiungendo che "allo stato attuale, infatti, al sistema dualistico (Capo di Stato Maggiore della Difesa - Segretario Generale), normativamente introdotto con la riforma del 1965, si è in realtà sostituito una "esarchia" dove il vertice della Difesa è articolato in almeno sei centri autonomi di decisione (Gabinetto del Ministro, Stato Maggiore Difesa, Segretario Generale, più i tre Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica)".

La struttura ministeriale, diversamente da quanto afferma la Corte, si attaglia esattamente al modello legislativo

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

introdotto con la riforma del 1965 e, per quanto riguarda "il funzionamento del sistema di vertice", sembra che non possano ammettersi ipotesi di duplicazione nella gestione dello stesso Vertice Militare e ciò per la presenza del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, di cui fa parte anche il Segretario Generale, con la funzione di coordinamento e concertazione dei problemi militari di maggior rilievo.

Condivisibile è invece l'affermazione secondo la quale la Corte auspica un assetto organizzativo che privilegi la formula della "sovraordinazione gerarchica" del Segretario Generale della Difesa (pag. 19).

Per quanto riguarda, poi, l'altra affermazione (presente a pag. 20) secondo cui "un progetto di riorganizzazione degli uffici del Segretario Generale, presentato nel 1994, non ha trovato sinora attuazione, consentendosi così la persistenza di una struttura che la Corte reputa inadeguata alle presenti esigenze di impulso e di coordinamento", deve evidenziarsi che, seppure il decreto legislativo n. 29/93 preveda la possibilità di procedere alla ristrutturazione organica dei Dicasteri con mero provvedimento amministrativo, questa stessa facoltà è esclusa dal medesimo provvedimento per il Dicastero militare; conseguentemente, per l'esplicita previsione normativa presente nel DDL sui vertici, alla ristrutturazione si potrà procedere solo dopo la definizione di questo stesso DDL.

Parimenti condivisibili sono, su un piano generale, le proposte di ristrutturazione che la Corte formula, avuto riguardo all'accorpamento per funzioni omogenee, relativamente alle attività svolte da taluni UU.CC. e DD.GG., fatta eccezione per alcuni casi in cui non si intravede la presenza di funzioni omogenee.

In merito poi a quanto osservato dalla Corte dei conti riguardo alle valutazioni espresse circa il servizio militare di leva (pag. 15), si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni:

- l'apporto fornito dal personale di leva sul piano interno e su quello internazionale è stato finora tutt'altro che marginale sia per il numero delle operazioni svolte in concorso con forze multinazionali a sostegno del mantenimento della pace in aree di crisi sia per l'efficacia del supporto fornito alle Forze di Polizia per il controllo del territorio e la vigilanza di obiettivi sensibili;
- l'eventuale ridimensionamento quantitativo della componente obbligatoria nell'economia dello strumento militare non sarà da mettere in relazione soltanto con il calo demografico, che pure già incide sensibilmente sul gettito annuale della leva. Esso dipenderà anche dai rapporti

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

percentuali che il Nuovo Modello di Difesa fisserà fra coscrizione e volontariato, dalla fisionomia che questo assumerà in relazione alle risorse finanziarie disponibili e dalla edizione definitiva della nuova legge sulla obiezione di coscienza.

(4) Lo stato di previsione della spesa (pagg. 21-24).

La Corte dei conti si sofferma in modo particolare sulle valutazioni alle previsioni iniziali del bilancio e sulla risultanza gestionali di competenza e cassa, nonché sui residui accertati al 31 dicembre 1994.

^^^^^

Non si può che prendere atto di quanto la Corte evidenzia, da considerarsi solo certificativo delle risultanze gestionali, meglio approfondite in altre parti della relazione.

(5) La gestione finanziaria (pagg. 25-28).

In questa parte della Relazione, la Corte, analizzando i dati contabili, si sofferma sugli aspetti macroeconomici del bilancio - quali le variazioni di bilancio che emergono tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, l'aumento delle spese di personale, la massa dei residui, le eccedenze di impegni ecc. - meglio approfonditi in altre parti della stessa relazione.

^^^^^

Per questi aspetti si rimanda a quanto già detto a pag. 2 (A. Parte Generale, (1) Premessa) e a quanto si dirà nei paragrafi successivi.

(5 bis) La gestione finanziaria: le gestioni fuori bilancio (pagg. 29-34).

La Corte dei conti dedica un particolare spazio alla problematica delle gestioni fuori bilancio adducendo che le gestioni stesse perseguono finalità di protezione sociale del personale, soffermandosi in modo particolare sugli oneri che l'Amministrazione sostiene per il loro funzionamento.

^^^^^

La problematica delle gestioni fuori bilancio è ancora oggetto di attenzione e di studio da parte dell'Amministrazione (di concerto con i Ministeri finanziari) anche se, invero, qualunque sia il modello gestorio da adottare le attività stesse dovranno necessariamente persistere.

Attualmente dette gestioni - e vale la pena di sottolineare che le stesse non si identificano quali gestioni parallele agli enti della Difesa, ma come organismi inseriti nella struttura - sono state legittimate con D.P.R. n. 616/1977 con

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finalità istituzionali ben definite da perseguire.

Successivamente, nell'ambito delle norme di principio sulla disciplina militare, è stato introdotto il principio del coinvolgimento degli organi di rappresentanza militare nelle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale (Legge n. 382/1978).

Con la legge n.155/1989 (di conversione del D.L. n.65/1989) è stata prevista la soppressione delle le gestioni fuori bilancio, allo scadere del biennio di entrata in vigore della stessa legge.

Detta soppressione è stata poi prorogata prima dalla legge n. 158/1991 e successivamente da vari D.L., più volte reiterati, e per ultimo dal D.L. 28.8.1995, n. 354 che ha decretato la soppressione delle attuali gestioni fuori bilancio per il 31.12.1995.

Nel frattempo la situazione transitoria si è conclusa con l'approvazione della legge 23.12.1993, n. 559, scaturita da un'iniziativa volta a conferire una diversa configurazione giuridica a tali organismi di protezione sociale.

Tale legge, infatti, pur confermando la soppressione delle gestioni fuori bilancio, ha riconosciuto la funzione di protezione sociale quale attività propria della stessa Amministrazione Militare e ha disposto che il funzionamento dei suddetti organismi dovrà essere assicurato, mediante atti di concessione traslativa, sia da circoli militari costituiti ai sensi di quanto dispone l'art. 8 della legge 11.7.1978, n. 382, sia da enti o terzi a tal fine prescelti con procedure negoziali semplificate, fatta salva l'ipotesi di ricondurre in bilancio tali gestioni.

Nell'esame delle gestioni fuori bilancio passate in rassegna dalla Corte, è da evidenziare che i soggiorni marini e montani, sui quali lo stesso Organo di Controllo ha eccepito su quanto si riferisce alla configurazione della spesa, costituiscono una entità trascurabile (dal consuntivo 1994, infatti, ne risultano n. 130 con un budget di mld. 21, a fronte dell'insieme degli stessi, costituiti da 1866 organismi con un budget complessivo di mld. 265); i rimanenti si indirizzano soprattutto al supporto individuale della comunità militare mediante l'apprestamento di strutture e mezzi (circoli, sale convegno, spacci per l'acquisto di generi indispensabili) anche ai fini dell'impiego del tempo libero da parte del personale alle armi.

Riguardo all'indicazione degli oneri e all'entità delle gestioni si evidenzia che i dati offerti dalla Corte dei conti sono quelli che emergono dall'allegato alla tabella 12 relativa allo stato di previsione del Dicastero Militare che la stessa Difesa esibisce alle Camere nel quadro della

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

massima trasparenza ai fini del controllo parlamentare.

Per quel che concerne l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto la Corte riconosce che "non risultano omissioni o ritardi per le gestioni fuori bilancio censite e note", fatta eccezione per i Circoli Ufficiali ed i Circoli Sottufficiali della Marina Militare che fanno capo all'Ente Circoli della Marina Militare ed il Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia.

Riguardo poi all'indagine relativa al valore di inventario degli immobili utilizzati dagli accennati organismi gestiti fuori bilancio, non può non osservarsi che tale utilizzazione va vista soprattutto nel quadro della funzione di utilità pubblica che detti beni, per la loro stessa destinazione, svolgono in seno alle Forze Armate, funzione che, come già accennato, non sembra possa in alcun modo disconoscersi.

Per quanto attiene agli oneri della Difesa sui capitoli 3201, 3204, 3206, 3208, relativi a contributi e sovvenzioni che vengono concessi a favore degli organismi, si è in grado di affermare che i capp. 3201 e 3204 non sono attinenti alle gestioni fuori bilancio in quanto il primo riguarda "contributi e sovvenzioni in favore di Enti che svolgono attività assistenziali d'interesse per le Forze Armate" (es. ONOAMCE) ed il secondo riguarda "l'assistenza morale e benessere del personale in servizio", per spese aventi finalità collettive ed individuali (queste ultime limitatamente al personale non provvisto di un rapporto d'impiego; es. militare di leva).

Forse l'Organo di controllo anziché al cap. 3201 si voleva riferire al cap. 3101 che in effetti viene impiegato per l'acquisizione di attrezzature, materiali, servizi ecc. per le gestioni fuori bilancio.

(5 ter) La gestione finanziaria: la gestione dei residui passivi (pagg. 34-40).

L'Organo di controllo - nell'analizzare l'entità dei residui, che a consuntivo 1994 sono ammontati a circa 9.466 miliardi e che sono costituiti, come è noto, dalle somme impegnate e non pagate e quindi da veri e propri debiti dell'Amministrazione, derivanti prevalentemente da contratti a suo tempo impegnati (e corrispondentemente da crediti in termini di beni e servizi da acquisire) - ne sottolinea il volume considerevole, annotando che tale volume di spesa "ha natura strutturale ed è correlato alla ridotta velocità con cui vengono attuati gli interventi amministrativo-contabili".

La Corte, inoltre, evidenzia per il cap. 4001 - "spese e concorso in spese inerenti a lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949" (trattato NATO) - la notevole consistenza dei residui e che con il D.L. 10.6.1994, n. 354, convertito nella legge

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.7.1994, n. 455, si è provveduto, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti su tale capitolo, agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione della "Casina delle rose", da destinare a Roma a sede Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia.

^^^^^

Al riguardo, sembra opportuno rappresentare che i residui hanno ancora una volta manifestato una certa contrazione (rispetto all'anno precedente ben settecento miliardi e rispetto all'anno ancora precedente di altri ottocentocinquanta miliardi) che, se da una parte è dovuta alla riduzione delle assegnazioni di bilancio, dall'altra, è determinata dalla maggiore velocizzazione del processo di spesa imposto dalla necessità di mantenere a livello le scorte nei magazzini, scorte che vanno man mano riducendosi proprio per la contrazione degli stanziamenti.

D'altra parte i residui, quali somme impegnate e non pagate, sono pure determinati dalla lentezza dei processi tecnici di fabbricazione dei materiali; di ciò si ha conferma proprio dall'analisi che la Corte offre dei capitoli di bilancio ove i residui permangono per più tempo.

Infatti, da tale analisi emerge che i residui appaiono maggiormente nei capitoli relativi all'investimento ed al supporto tecnico, il cui procedimento tecnico di produzione è più lento; mentre appaiono in misura men che marginale in quelli relativi al supporto logistico individuale e collettivo, per i quali i processi produttivi sono più rapidi, potendo, per questo settore merceologico, l'ordinazione essere quasi contestuale alla consegna.

Ne offre contezza la tabella che segue, laddove emerge che gli accennati 9.466,6 mld. di residui provengono per ben il 92,75% dalla 4^a Categoria, risultando pari a mld 8.780,1.

Questi riguardano, in particolare:

	ES. DI PROV.		TOT.	TOT.	± tra
	1992	1994	RES.	RES.	1995 e
in mld di lire	1993	1994	1/1/95	1/1/94	il 1994
- i servizi e le spese generali	27,0	105,0	132,0	225,7	70,9
- le manutenzioni delle costruzioni navali ed aeronautica e delle armi	757,4	1230,1	1987,5	1769,9	-10,9

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'assistenza al volo e la difesa aerea	91,8	171,8	63,6	274,9	4,2
- la motorizzazione ed i combustibili	149,0	484,8	633,8	521,0	-4,8
- i servizi di commissariato	99,3	424,3	523,6	74,8	-9,3
- i lavori e i materiali del genio	83,3	161,4	244,7	331,9	35,6
- la sanità	8,4	4,2	12,6	20,0	58,7
- le provvidenze per il personale	0,5	=	0,5	=	=
- l'ammodernamento della Difesa	2508,7	1921,5	4430,2	4783,0	7,9
- l'Arma dei CC	59,1	272,9	332,0	343,5	3,4
- il potenziamento Arma dei CC	125,6	94,0	219,6	260,0	18,3
TOTALE	3910,1	4870,0	8780,1	9086,5	3,4

Deve evidenziarsi che i residui della Pubblica Amministrazione, nel loro insieme, si sono, in termini percentuali, incrementati tra il 1993 e il 1994 (da miliardi 126.117 a miliardi 137.762) del 9,24%, mentre, nello stesso periodo, quelli della Difesa (da mld. 10.161 a miliardi 9.466) hanno subito decrementi del 6,83%.

Ma è da aggiungere che, se si sono rallentati gli impegni di bilancio spostandoli verso fine esercizio (come del resto hanno imposto le direttive della Presidenza del Consiglio, ora codificate "ex lege", che hanno disposto il noto blocco degli impegni), non può, a maggior ragione, ridursi il fenomeno di residui, giacchè i pagamenti ai creditori possono essere effettuati dopo che questi ultimi hanno eseguito, a

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

favore dell'Amministrazione, le prestazioni per le quali erano stati assunti gli impegni di bilancio a fronte dei contratti stipulati.

Tra gli eventi che, più di recente e non, hanno potuto avere influenza nella formazione dei residui si possono indicare i seguenti:

- l'assenza quasi completa di strumenti legislativi per riassetare, "esercizio durante", un bilancio approntato in tempi remoti rispetto all'esigenze di gestione, esigenze che possono presupporre un travaso tra i vari capitoli soprattutto da quelli ove la spesa tende a ristagnare. E', di fatto, abrogato, per desuetudine, il secondo assestamento (di solito impostato negli ultimi mesi dell'esercizio). Il primo e unico assestamento, oggi avviato quasi all'inizio dell'esercizio finanziario, si perfeziona solo al limine di questo;
- il susseguirsi di interventi sul bilancio militare che, contraendone, anche "esercizio durante", la consistenza finanziaria, ha creato un clima di incertezza dovuto alla necessità di rimodulare i programmi di spesa e, talvolta, anche il piano degli impegni pluriennali già assunti;
- l'emanazione, come già accennato, di provvedimenti che hanno bloccato gli impegni di spesa in modo sempre più pesante;
- il sostanziale blocco dell'attività di approvazione dei contratti, nei primi mesi dell'anno, in dipendenza delle disposizioni contenute nella L.537/93 (art.6);
- i termini fissati da norme primarie e secondarie che non consentono di pervenire in tempi brevi all'esecutività del contratto, come del resto rilevato dalla stessa Corte (punto 5.10);
- i tempi contrattuali necessari per le lavorazioni e le consegne dei materiali approvvigionati (mediamente varianti da 90 a 120 giorni);
- il susseguirsi di normative che, innovando sulle procedure contrattuali, presuppongono talvolta, ai fini del loro rispetto, processi interpretativi di non pronta definizione;
- i particolari adempimenti precontrattuali, alcuni esclusivi dell'A.D. - con i connessi tempi di richiesta dei pareri a Superconsiglio, Consiglio di Stato, Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, Comitati

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle leggi promozionali delle FF.AA., rispetto dei criteri che presiedono alla pubblicità sia in sede nazionale che CEE, ottemperanza ai requisiti imposti dalla normativa sulla delinquenza mafiosa - che fanno sì che, nel migliore dei casi, alla stipula dei contratti non possa addivenirsi che a secondo semestre inoltrato dell'esercizio finanziario;

- la trattenuta del 5% - operante per alcuni materiali e servizi dell'A.D. - sul volume dei materiali consegnati e/o delle prestazioni eseguite, che viene restituita dopo un anno dalla consegna dei materiali e/o dalla prestazione eseguita senza che si siano verificati difetti (vds, ad esempio, il Capitolato d'onori dei materiali speciali dell'Aeronautica (art. 61) approvato con D.M. 6.3.1934).

Le tabelle che seguono indicano (in miliardi di lire) la entità di insieme dei residui e per anni di gestione, nonché i corrispondenti tassi di incremento (o decremento).

Valori d'insieme:

	1990	1991	1992	1993	1994
Anno di gest.	6.698,3	6.045,9	5.578,6	5.655,3	5.303,1
Anni preceden.:	5.414,4	6.014,8	5.426,2	4.506,1	4.163,5
	12.112,7	12.060,7	11.004,8	10.161,4	9.466,6

Tassi d'incremento:

	1990	1991	1992	1993	1994
Anno di gest.:	+16,00%	- 9,74%	- 7,85%	+ 1,38%	- 6,22%
Anni preceden.:	+ 7,58%	+11,10%	- 9,79%	-16,95%	- 7,61%
	+12,08%	+ 0,42%	- 9,00%	- 7,67%	- 6,84%

Il prospetto che segue, sempre avuto riguardo all'entità complessiva dei residui, dà contezza della situazione della Difesa rispetto a tutto il comparto statale.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO	RESIDUI STATO	RESIDUI DIFESA	PERCENTUALE
1990	118.884	12.112	10,0 %
1991	113.573	12.060	11,0 %
1992	123.207	11.004	9,0 %
1993	126.117	10.161	8,0 %
1994	137.762	9.466	6,8 %

Ancora, avuto riguardo alla provenienza, è da soggiungere che per lo Stato, i residui di vecchia provenienza, sono aumentati del 10,7% (da mld 41.935 a mld 47.003), mentre quelli di nuova formazione si sono incrementati del 7,2% (da mld. 84.182 a mld. 90.759), laddove per la Difesa sono diminuiti del 7,6% (da mld. 4.506,1 a mld. 4.163,5) quelli di vecchia provenienza e del 6,2% gli altri (da mld. 5.655,3 a mld. 5.303,1).

Per quanto concerne poi la "notevole consistenza" dei residui sul cap. 4001, si ritiene che ciò sia da attribuire ad una non trascurabile concausa, di natura peraltro recente, che ha origine con le nuove impostazioni strategiche della NATO e le conseguenti riconfigurazioni e dislocazioni differenti dagli obiettivi a suo tempo dedotti nei singoli atti negoziali.

Tutto ciò ha comportato la sospensione e la cancellazione di programmi e progetti con i riflessi negativi cui fa cenno la Corte dei conti.

Per quanto attiene, poi, alla riduzione degli stanziamenti dello stesso capitolo per le esigenze della "Casina delle rose", vi è da evidenziare che detta esigenza è sorta in modo assolutamente imprevedibile, a causa della pressante necessità di restituire Palazzo Barberini ai Beni Culturali.

All'atto del manifestarsi della esigenza non esistevano specifici accantonamenti in finanziaria. Il ricorso a capitoli di bilancio è stata, quindi, una scelta obbligata conseguente a valutazioni politiche derivanti dal soddisfacimento di superiori interessi dello Stato.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al momento dell'emanazione del D.L. 10.6.1994, n. 354, il cap. 4001 era l'unico capitolo che presentava, con immediatezza, un certo margine di disponibilità finanziaria.

(6) La struttura del bilancio: analisi prospettiva (pagg.41-45).

La Corte si sofferma ancora una volta sulla non rispondenza della attuale struttura del bilancio militare alle esigenze di gestione caratterizzate da una nuova e diversa configurazione dovuta ai compiti altrettanto nuovi affidati alle Forze Armate e cioè, sul piano interno, al controllo del territorio e, sul piano esterno, ad interventi di polizia internazionale ed umanitari.

L'Organo di controllo sollecita, ad un tempo, una più idonea configurazione dello stato di previsione della spesa, soprattutto in versione programmatica, in modo da far sì che l'acquisizione dei mezzi, specie per quanto attiene al settore dell'armamento, avvenga in armonia con i principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficacia, efficienza) e di trasparenza, facilitando parimenti la funzione di controllo tecnico e politico.

La Corte suggerisce anche la necessità di una diversa articolazione del bilancio sia attraverso una contrazione dei capitoli di spesa, sia con un nuovo metodo di lettura degli aggregati di bilancio, costituiti dalle "rubriche", che del bilancio stesso esprimono la classificazione amministrativa.

^^^^^

In effetti l'Organo di controllo esprime una indicazione "de jure condendo" sulla struttura del bilancio militare che, al momento, deve seguire, sia in termini di formazione che in quelli di gestione, le medesime regole seguite per gli altri Dicasteri.

Certamente si terrà conto dei suggerimenti espressi dall'Alto consesso, anche se non sembra modificabile in termini molto spinti - almeno fintanto che non verrà modificata la legislazione sul bilancio - l'attuale aggregazione delle spese nei capitoli, al fine di ridurre il numero, giacchè le spese stesse debbono essere necessariamente ripartite nei capitoli medesimi in relazione al rispettivo oggetto.

D'altra parte gli unici capitoli che, attualmente, assolvendo a quanto la Corte deduce, si presentano in chiave

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

realmente programmatica sono proprio quelli dell'ammodernamento e del rinnovamento (capitoli 4011,4031 e 4051), per i quali, invece, la stessa Corte lamenta come, costituendo i medesimi circa un sesto degli stanziamenti complessivi, siano in contrasto con il principio di specificazione, con grave pregiudizio del controllo, anche in corso d'esercizio, dello stato della loro attuazione.

Per tale riguardo sembra opportuno premettere che, ai fini del controllo della spesa militare da parte del Parlamento, è approntato un documento denominato "nota aggiuntiva", volto non solo ad offrire una lettura del bilancio militare in termini programmatici (e quindi di obiettivi da raggiungere), ma anche una dettagliata classificazione delle spese militari in relazione alla loro destinazione, comprendendo pure gli elementi di forza posti a base del bilancio.

Deve soggiungersi che, proprio avuto riguardo ai summenzionati capitoli dell'ammodernamento e del rinnovamento, la tabella 12 offre, ai fini del controllo parlamentare, l'indicazione dei singoli programmi realizzati (articolati anche per atti negoziali e a volte per imprese aggiudicatarie) ed il loro stato di attuazione.

Per di più esiste ed è predisposta da anni una normativa interna, costituita dalla Programmazione tecnico-operativa, (strutturata nel senso auspicato dalla Corte dei conti) utilizzata soprattutto per l'individuazione degli oneri di bilancio relativi all'esercizio. Tale documento di programmazione costituisce preminente fonte di dati per la compilazione dei documenti esplicativi del bilancio della Difesa raccolti nella già accennata Nota Aggiuntiva.

Parimenti è doveroso aggiungere che il Tesoro, pur se in via sperimentale, appronta, dandone peraltro comunicazione anche al Parlamento, uno schema di bilancio impostato su criteri del tutto nuovi, che si conformano all'indirizzo espresso dalla Corte dei conti. Tale documento - che non riguarda solo il Ministero della Difesa, ma tutti i Dicasteri - è accompagnato da un disegno di legge, pure sperimentale, costituito secondo le logiche in esso presenti che, comunque, non toccano le unità elementari di spesa (costituite dai capitoli), ma solo i suoi aggregati macroeconomici.

L'iniziativa ha inteso soprattutto seguire il sentiero offerto dalla classificazione del bilancio per rubriche che, individuando l'organo che ne gestisce le spese, consente una più agevole lettura del bilancio stesso: infatti, a fianco alle tradizionali rubriche (armi, armamenti, motorizzazione,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

combustibili, telecomunicazioni, sanità etc.) ne vengono aggiunte altre che consentono di meglio visualizzare taluni non meno significativi servizi che l'Amministrazione militare svolge.

Parallelamente, da parte sua e sempre sul piano sperimentale, l'Amministrazione militare ha provveduto a formulare degli aggregati di spesa, riferiti ai capitoli con oggetto tra loro omogeneo; tali aggregati, in un'auspicabile riforma del bilancio dello Stato, dovrebbero costituire delle unità omogenee di spesa che, lungi dal sostituire i capitoli che le ricomprendono, potrebbero assumere valore giuridico se da consentire il travaso di fondi nel loro ambito, attraverso variazioni amministrative; ciò, peraltro, appare in linea con quanto già oggi prefigura l'art. 63 del D.Lgs. 29/93, che rimanda alla competenza del Ministero del Tesoro, confermando peraltro una competenza già preesistente, la realizzazione di bilanci articolati per funzioni e per programmi.

In tale direzione l'Amministrazione della Difesa darà il massimo supporto e sostegno per l'istituzione, così come indicato dalla Corte dei conti, di una speciale rubrica per le spese, (ora presenti nella rubrica "Servizi Generali"), il cui carattere di specializzazione si presenta realmente atipico rispetto alle funzioni oggettivamente militari svolte dal Dicastero e che invero la stessa Nota Aggiuntiva già pone in evidenza classificandole tra le cosiddette "funzioni esterne".

(7) Gli interventi all'estero e all'interno (pagg. 45-53).

La Corte offre un'analisi dettagliata di tutti gli interventi per così dire extraistituzionali svolti all'interno e all'estero dalle Forze Armate e per ciascuno offre contezza degli oneri sostenuti e di quelli rimborsati e della differenza ancora in attesa di rimborso che ammonta a più di 700 miliardi.

Di rilievo, ancora, la notazione della Corte circa la necessità di istituire capitoli "ad hoc" volti a soddisfare queste esigenze e le conseguenze finanziarie, nei loro riflessi logistici ed operativi, che ne derivano.

^^^^

* Non può che concordarsi con quanto dedotto dalla Corte dei conti. Va soggiunto che, pur se inascoltate, non diverse considerazioni sono state svolte dall'Amministrazione militare nelle competenti sedi istituzionali.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'impiego delle FF.AA. in operazioni all'estero e all'interno, al di fuori ed oltre le attività tradizionali, determina un chiaro turbamento, sul piano finanziario, delle attività pianificate, soprattutto quando gli oneri sono posti a carico dei capitoli della difesa e non sono finanziati con nuovi specifici stanziamenti.

In effetti, le conseguenze che discendono dal non immediato ripianamento delle relative poste contabili, si sostanziano nella contrazione delle scorte di magazzino, nel completo esaurimento del fondo scorta, che viene così distolto dalla sua funzione istituzionale, nella sottrazione degli stanziamenti di bilancio alle esigenze per le quali risultavano prefigurate (più di ogni altro l'addestramento del personale e la manutenzione dei mezzi), nel riporto a nuovo esercizio delle corrispondenti maggiori spese, sottratte così alle assegnazioni di bilancio.

Invero, l'istituzione di capitoli "ad hoc", anche se per memoria, sarebbe auspicabile, ma presupporrebbe la loro alimentazione, esercizio durante, da parte del Tesoro all'insorgere delle esigenze.

Al contrario, se i capitoli stessi venissero alimentati indipendentemente dalle esigenze e, quindi, a carico del bilancio militare, si avrebbe parimenti come conseguenza la sottrazione di risorse finanziarie ad altri settori e, per di più, con il rischio che le stesse, qualora non utilizzate, per carenza di missioni da svolgere nell'anno finanziario, possano costituire economie di bilancio.

(8) Il sistema dei controlli interni (pagg. 53-62).

La Corte sottolinea l'insufficienza dei controlli interni oggi in atto, che si sostanziano attraverso le ispezioni amministrative ordinate da Ispedife o dai Comandi periferici sovraordinati, rilevando che il sistema dei controlli non deve solo mirare a garantire i profili formali, ma soprattutto tendere all'obiettivo di verificare il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria costituiti dall'economicità, efficacia ed efficienza.

Soggiunge che le carenze nei controlli assumono una peculiare rilevanza, ove si consideri che la spesa del "sistema Difesa" viene erogata in forma decentrata nella misura di circa il 70%.

Aggiunge poi che la tempestività e la completezza dei controlli interni potrebbe consentire non solo di accertare l'esistenza di disfunzioni operative, ma soprattutto di

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

offrire elementi conoscitivi e valutativi ai responsabili militari dei molteplici "Centri" operativi allo scopo di alzare il livello di funzionalità dell'apparato, conseguendo, da un lato, sostanziali economie di spesa e, dall'altro, un miglior impiego delle limitate risorse finanziarie.

^^^^

L'Amministrazione si muove sulle linee di indirizzo espresse dalla Corte dei conti.

Per quanto concerne, poi, il rafforzamento del quadro ispettivo, ha già avviato le necessarie azioni, mentre, relativamente all'aspetto informatico, è in via di realizzazione una struttura volta alla memorizzazione e alla comparazione dei rilievi ispettivi che, una volta a regime, dovrebbe consentire un monitoraggio completo dell'attività gestionale degli organismi della Difesa.

Invero, una notevole difficoltà per la realizzazione di tale obiettivo è rappresentata dall'eterogeneità degli organismi ispezionabili, in relazione soprattutto alle loro diverse finalità istituzionali, che rende ardua l'individuazione di idonei indicatori atti a definire degli standard di comportamento per ciascuna tipologia di organismo da ispezionare.

Deve aggiungersi che, per effetto della legislazione di recente intervenuta (D.Lgs n. 470 del 10.11.1993: in particolare art. 6, 2° comma), viene fatto obbligo di istituire "servizi di controllo interni, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Detti servizi o nuclei "determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo".

In quest'ottica gli sforzi ispettivi dovranno concentrarsi su detto nuovo modulo da realizzare attraverso un sistema organizzatorio costituito da un nucleo centrale e da strutture periferiche, anche se, invero, ciò comporta - per l'interdipendenza che esiste fra l'articolazione periferica delle Forze Armate, quella territoriale e quella centrale - la necessità che l'organo ispettivo debba avere precisa conoscenza degli obiettivi fissati per ciascun Organismo.

B. PARTE SPECIALE

(1) L'Arma dei Carabinieri (Pagg. 63-75).

La Corte dei conti si sofferma, diffusamente, sul nuovo ordinamento introdotto dall'Arma dei Carabinieri, in modo specifico sulla più compiuta articolazione territoriale assunta dall'Arma, vale a dire sul nuovo assetto che si articola seguendo il medesimo schema degli enti locali e più di ogni altro quello della regione e della provincia.

La Corte, infine, analizzando la nuova struttura ordinativa dell'Arma, oltre a mettere in risalto il giusto equilibrio raggiunto nella distribuzione della forza tra le varie organizzazioni in cui si articola sul piano funzionale (1% Centrale; 7% Addestrativa; 5% Mobile; 3% di Polizia Militare; 80% Territoriale e 4% Speciale), evidenzia i numerosi obiettivi raggiunti:

- "unità di comando e di gestione";
- "semplificazione dei ruoli (del personale ufficiale) in tre articolazioni (Normale, Speciale e Tecnico)";
- "razionalità operativa";
- "produttività dell'apparato";
- "proficuità gerarchica".

^^^^

Non si può che prendere atto di quanto la Corte evidenzia, in quanto può ben considerarsi solo certificativo delle strutture ordinarie assunte dall'Arma.

(2) L'attività contrattuale (pagg. 75-87).

La Corte dei conti, nel trattare la materia contrattuale, si sofferma, in questa sede, "sui profili giuridici e procedurali che sono emersi nell'esercizio del controllo preventivo", rimandando ad altre pronunce il controllo successivo previsto dalla legge n. 20/94 e delineato nella delibera n. 122/94.

L'Organo di controllo, in sintesi, evidenzia i seguenti aspetti:

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

- il fenomeno delle grosse concentrazioni aziendali, per affrontare l'esecuzione di contratti di rilevante valore economico e di elevato contenuto tecnologico;
- la necessità di includere la clausola di salvaguardia, così come indicata dall'Organo consultivo;
- la necessità di includere la c.d. clausola compromissoria nei contratti stipulati dall'A.D.;
- la necessità di includere la clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa.

^^^^

Per quanto concerne le varie clausole contrattuali che la Corte richiama, vi è da dire che la materia ha formato oggetto di attenta valutazione e sono state impartite direttive agli Organi di amministrazione attiva, così come del resto riconosce la stessa Corte.

Infatti, per questi fini, è stata emanata da parte del Segretario Generale, prima una specifica direttiva (n. COORD/02-01/5456/US1 in data 7.11.1994), sull'opportunità di far inserire nei contratti a trattativa privata una clausola di salvaguardia "per la quale la ditta assicuri che le tariffe ed i prezzi da essa offerti non sono superiori a quelli che essa ha praticato, relativamente a prestazioni analoghe, nei confronti del suo migliore cliente, anche in ambito internazionale, precisando che la violazione di tale clausola comporta la riduzione delle condizioni di contratto entro i limiti predetti", poi una direttiva più ampia (n. 6463/COORD/02-C13 in data 22.12.1994) sugli orientamenti generali del Consiglio di Stato riguardo alla clausola compromissoria e alle commissioni per la congruità dei prezzi.

Tutto quanto detto, vale anche per la clausola di revisione periodica del prezzo, prevista dall'art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724, che viene inserita in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa.

(3) L'area tecnico-industriale (pagg. 87-92).

La Corte si sofferma sull'attività dell'area tecnico-industriale che interessa l'Esercito e la Marina, giacché gli interventi di manutenzione dei mezzi dell'Aeronautica Militare vengono effettuati dall'industria privata.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Alto Consesso si sofferma sull'esito di particolari indagini svolte a seguito di un referto reso dalla stessa Corte attraverso un esame "in loco", confermando le molteplici diseconomie, già segnalate in precedenza, costituite dalla:

- scarsa possibilità di ricorrere alla mobilità interna del personale;
- inadeguata spinta motivazionale del personale civile operativo;
- non funzionalità delle infrastrutture di lavorazione;
- inagibilità di alcuni fabbricati;
- difficoltà di approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie alla lavorazione;
- eccessiva frammentazione delle assegnazioni finanziarie nei vari capitoli di spesa.

A mo' di esempio, la Corte cita i controlli effettuati presso la Maricorderia di Castellamare di Stabia, dove si evidenzia una sensibile sperequazione tra i costi delle imprese private e quelli della stessa Maricorderia.

Va evidenziato preliminarmente che la presenza degli stessi Arsenali e Stabilimenti militari risponde alle esigenze di ordine militare, anche al di là del loro costo di esercizio.

Riguardo ai costi di produzione va anche rilevato che, talvolta, tali costi sono fittiziamente attribuiti agli Arsenali, ma in realtà sono il prezzo pagato alle Imprese private per attività tecniche che gli stessi Arsenali non sono in grado di svolgere e che questi ultimi, quali veri e propri intermediari tecnici, piazzano, con contratti dai medesimi gestiti, alle imprese private.

Per di più, deve osservarsi (ed è quanto non viene posto in evidenza dal referto della Corte dei conti) che gli stessi stabilimenti di lavoro operano anche come stazioni appaltanti degli organi centrali, garantendo l'esecuzione contrattuale, sia in termini amministrativi, che in termini tecnici, ed assicurando funzioni tecniche, quali l'attività di collaudo e di introduzione di materiali che l'Amministrazione centrale non può in alcun modo svolgere: ed è questo quanto potrebbe giustificare l'utilizzazione di personale operaio (che a volte potrebbe apparire esuberante) in funzioni impiegate.

Deve soggiungersi che, proprio per superare la lentezza procedimentale di spesa, già peraltro evidenziata dalla

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessa Corte dei Conti, talune DD.GG. hanno attuato un più ampio decentramento verso la periferia, avvalendosi proprio di taluni Arsenali, le cui procedure di spesa sono più celeri.

Così come sembra opportuno sottolineare che gli Arsenali della M.M. costituiscono una struttura industriale unica nel loro genere, che non trova riscontro neppure nella cantieristica civile, giacché sono preposti a garantire anche il supporto tecnico ad una linea di mezzi navali tecnologicamente avanzati nei settori più diversi (elettronica, elettricità, meccanica, carpenteria metallica, allestimento, apparati specialistici e trattamenti speciali).

E', peraltro, condivisibile il rilievo che la Corte dei Conti formula circa l'eccessiva burocratizzazione della loro gestione che, invero, il DPR 1077/76 invece di semplificare ha vieppiù appesantito, prevedendo ulteriori adempimenti che mal si conciliano con l'immediatezza di taluni interventi.

Infatti, gli Arsenali, specie quelli navali, non hanno la possibilità di operare attraverso una compiuta previsione delle lavorazioni, in quanto la tempestività di taluni lavori, legata alla disponibilità operativa della nave, fa insorgere una lunga serie di interventi occasionali che, poi, a ben vedere, rappresentano una notevole quota parte dei medesimi lavori annuali degli Arsenali stessi.

A tutto ciò, si deve aggiungere che l'area tecnico industriale risente principalmente dell'effetto negativo, di una scelta a livello politico effettuata dal 1970 - legge n. 336/70 - che ha provocato un esodo agevolato delle maestranze più esperte senza un oculato programma di assunzioni, mirato a costituire una compagine specializzata nei settori più sofisticati delle lavorazioni praticate negli Stabilimenti.

A fronte dell'accertata e nota alta tecnologia, che caratterizza gli equipaggiamenti militari, l'apparato governativo in venticinque anni ha prodotto solo concorsi di massa, a cui sono stati ammessi tutti i cittadini in possesso di licenza elementare e di età non superiore a 30 anni ("legge giovani" n. 285/77), che hanno ingrossato a dismisura i bassi livelli. A tale provvedimento, si è aggiunto un inflessibile e rigido sistema di catalogazione delle professionalità, che ha conferito all'Area Industriale una pachidermica immobilità.

Tale situazione, assolutamente ingestibile, ai fini di un razionale impiego del personale, all'atto pratico potrebbe offrire una via di soluzione, in quanto una buona percentuale di questo personale dispone - a livello personale - di un diploma di scuola secondaria e svolge da tempo quelle

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mansioni, che competerebbero al personale impiegatizio mai assunto. La soluzione è rappresentata dai "concorsi interni" quale unico mezzo per risolvere in tempi brevi almeno i più pressanti problemi.

Altro motivo di insufficiente "resa" del personale è la mancanza di qualsiasi incentivo; l'appiattimento e l'uguaglianza hanno reso asfittico un settore, che, al contrario, vuole emergere e si accontenterebbe di limitati riconoscimenti. La politica seguita negli ultimi anni ha penalizzato in maniera consistente il dirigente, privando di qualsiasi mezzo - da gestire a livello personale come le responsabilità affidategli richiedono - che gli conferisca un "potere contrattuale" nei riguardi del personale.

Basti pensare all'istituto dello straordinario, unica possibilità superstita di incentivo, che è stato osteggiato e decurtato in maniera progressiva e mutuato parzialmente nell'ultimo contratto di lavoro con il salario accessorio, sulla cui gestione si adombra l'intervento delle parti sociali.

In estrema sintesi, la più recente normativa (D.Lgs. n. 29/93) ha enfatizzato le responsabilità e gli obblighi del dirigente, senza fornirgli pratici ed evidenti strumenti per esercitarli.

Comunque, è da evidenziare che l'A.D. persegue da tempo l'obiettivo di una ristrutturazione dell'area tecnico industriale, al fine di razionalizzare, ridurre e rendere maggiormente produttivo il settore. In tale ottica è stato formulato il progetto di ristrutturazione che, qualora venga approvato l'art. 2, "Disposizioni concernenti le Forze Armate", del d.d.l. relativo alla Finanziaria del 1996, che dà facoltà al Governo di decretare la ristrutturazione, potrebbe avere esecuzione già dal prossimo anno. In esso sono previsti l'accorpamento, la chiusura di alcuni stabilimenti e la razionalizzazione dei rimanenti, il tutto potrà essere realizzato nell'arco di 10 anni.

In merito alle possibili economie indicate dalla Corte dei conti non si ritiene possibile un risparmio del 50% ipotizzato dalla Corte stessa, in quanto ottenuto operando sui dati di Maricorderia, che non costituisce un campione valido per configurare il settore. Infatti nel progetto di ristrutturazione è previsto che lo stabilimento venga chiuso proprio per l'alto rapporto tra costo e prodotto.

Dati più attendibili, elaborati in relazione agli obiettivi che si prefigge la ristrutturazione, indicano come possibili economie per circa 150.000 mil. (il 15% del costo) derivante da riduzione del personale, minori costi di gestione dovuti a

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiusura, razionalizzazione del settore e aumento di produzione.

(4) Il programma EFA/EUROFIGHTER 2000 (Pagg. 92-107).

La Corte si sofferma sull'evoluzione negoziale relativa a talune cooperazioni internazionali dedicando esclusivo spazio ai programmi riguardanti la realizzazione del velivolo EFA.

^^^^^

Per quanto riguarda il programma EFA deve dirsi che questo è gestito con il modulo dell'Agenzia e, per tal riguardo, deve rilevarsi come, a seguito delle iniziative di recente posto in essere dall'Amministrazione, l'Organo di controllo sia stato messo in condizione di svolgere indagini anche presso le Agenzie contrattuali sull'andamento dei programmi, indagini che, in passato, risultavano essere limitate all'esame del decreto autorizzativo di finanziamento per la quota finanziaria nazionale da far pervenire alle medesime Agenzie.

Il modulo organizzatorio al riguardo adottato, consente ora alla Corte dei conti un controllo concomitante sull'attività negoziale posta in essere dalle stesse Agenzie per l'esecuzione dei programmi, offrendo così al Parlamento gli strumenti per l'esercizio del sindacato parlamentare su di una quota significativa del bilancio militare destinata parimenti agli investimenti.

Deve, invero, soggiungersi che l'Organo di controllo non muove in merito alcun rilievo, limitandosi solo a certificare le modalità di esercizio contrattuale del programma medesimo.

(5) Il personale militare (pagg. 107-112).

La Corte offre un'indagine particolareggiata sul complesso delle disposizioni di legge che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale militare.

Si tratta di un'elencazione soprattutto informativa sui contenuti delle disposizioni medesime e sulle carenze, talvolta anche di natura normativa, che caratterizzano il settore.

La Corte, inoltre, si sofferma sulla consistenza della forza nei gradi più elevati (da Colonnello in poi), eccependo che detta forza non viene riferita all'organico, bensì al numero massimo degli ufficiali in servizio permanente consentito dall'art. 3 della legge 10.12.1973, n. 804, sottolineando, ad un tempo, la sussistenza di deficienze nei gradi iniziali della gerarchia militare.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pone ancora in evidenza l'eccessivo numero di eccedenze "patologiche", ossia di quelle che sfondano il numero massimo consentito che, come tali, si verificano per ricostruzioni di carriera conseguenti a decisioni giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti (art. 54, L. 1135/55 e successive modificazioni e integrazioni nonché art. 35, L.224/1986), oppure per ricostruzioni di carriera di militari in servizio permanente o del ruolo ad esaurimento che rientrano da posizione di aspettativa disposta per assolvimento di cariche elettive (art. 35, legge 224/1986), o ancora per rientro nell'Amministrazione di ufficiali provenienti dai servizi d'informazione. Analogamente è da dirsi per le promozioni di ufficiali pretermessi a seguito di procedimenti penali, poi risoltisi con l'assoluzione con formula piena (art. 54, L.1137/1955 e art. 35, L.224/1986).

A tal riguardo auspica un intervento legislativo volto alla razionalizzazione del sistema delle promozioni della dirigenza militare, onde evitare l'"istituzionalizzazione" di situazioni di sfondamento del numero massimo consentito dalla citata legge n. 804/1973 e un contenzioso nel quale l'Amministrazione risulta "prevalentemente soccombente".

In materia di trattamento economico, la Corte ricorda le norme che prevedono per il personale delle Forze Armate fino al grado di Tenente Colonnello compreso, un miglioramento economico mensile lordo determinato con gli stessi criteri stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale e, per i gradi della dirigenza militare, l'aggiornamento annuale del trattamento economico sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge.

L'Amministrazione porrà ogni cura acchè quanto dedotto dalla Corte dei Conti, in ordine all'avanzamento degli ufficiali, venga sanato attraverso gli opportuni provvedimenti.

Per quanto riguarda il trattamento economico non può non evidenziarsi come i provvedimenti non siano stati di grande significato.

E' comunque avvertita l'esigenza di un riassetto di tutta la materia del trattamento economico secondo linee di indirizzo che tengano realmente conto della peculiarità dello "status militare" e, conseguentemente, delle attività che i soggetti militari sono chiamati a svolgere.

Riguardo poi all'esubero della consistenza degli Ufficiali rispetto agli organici di legge, è da osservare che la

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

consistenza nei gradi della dirigenza è quella indicata dalla legge 804/73 e successive modificazioni che, peraltro, è stata disegnata avendo riguardo alle esigenze funzionali delle FF.AA. in relazione agli ordinamenti vigenti e ai posti di impiego da ricoprire nei vari settori non solo da parte degli appartenenti ai ruoli delle "armi", ma anche dagli appartenenti ai ruoli dei corpi tecnici e amministrativi che, in relazione alle rispettive professionalità, hanno parimenti diritto alla carriera e, quindi, a far parte della dirigenza militare.

Sicchè, a fronte del numero massimo dei singoli gradi della dirigenza militare, fanno riscontro le specifiche posizioni di incarico.

D'altra parte la valenza del cosiddetto "numero chiuso" nasce dalla scelta del sistema adottato dal Legislatore il quale, peraltro, ha dovuto affrontare il problema di individuare il tetto del numero massimo della dirigenza militare: infatti i meccanismi della predetta legge e successive modificazioni (L. 574/80, L. 224/86 e L. 404/90), accanto alle dotazioni organiche, suddivise per ciascun grado, prevedono, come fenomeno insito nello stesso sistema di avanzamento (a promozioni fisse anziché a vacanza organica), la creazione di posizioni soprannumerarie, indispensabile per far posto ad altri soggetti da promuovere secondo i ritmi fissati dalle stesse leggi di avanzamento.

Ne consegue che dette posizioni soprannumerarie, lungi dal rappresentare entità di personale non utilizzabile dalle Forze Armate, costituiscono, invece, il necessario complemento alle dotazioni organiche previste dalla legge per fronteggiare le varie esigenze in ambito nazionale ed internazionale delle FF.AA..

Sostanzialmente, le Forze Armate, per le proprie necessità, fanno affidamento su tutto il personale in servizio, sia quello corrispondente alle dotazioni organiche, sia quello collocato, per esigenze dei meccanismi di avanzamento, in posizione soprannumeraria, ricompreso l'uno e l'altro nel cosiddetto "numero chiuso".

Cionondimeno, nel quadro della ristrutturazione dello strumento militare, lo schema di d.d.l. a questo relativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, quantifica la dirigenza militare (Colonnelli e Generali) in 2.360 unità, non comprendendo in detto numero gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Capitaneria di Porto.

Relativamente ancora ai rilievi sull'avanzamento Ufficiali, pur se le osservazioni e la proposta di intervento legislativo vanno condivise, è comunque da precisare come non

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

corrisponda ai fatti che il "vasto" contezioso in materia di avanzamento del personale militare si sarebbe "in gran parte risolto con sentenze di condanna nei confronti dell'Amministrazione".

Le risultanze relative all'ultimo quinquennio, infatti, qui sotto elencate, dimostrano che i ricorsi sono prevalentemente respinti sia pure secondo percentuali che variano di anno in anno:

- 1990, 146 sentenze, 47 di accoglimento (33,6%);
- 1991, 218 sentenze, 64 di accoglimento (29,35%);
- 1992, 190 sentenze, 42 di accoglimento (22,20%);
- 1993, 227 sentenze, 65 di accoglimento (35,00%);
- 1994, 277 sentenze, 164 di accoglimento (59,10%);

Quanto al sensibile incremento percentuale delle sentenze d'accoglimento, che è dato registrare nell'anno 1994, si osserva come lo stesso sia stato determinato dalla crescente "impazienza giudiziale" per il noto ritardo dell'Amministrazione nell'adottare il regolamento di cui all'art. 45 della legge n. 224/1986; regolamento che - emanato con D.M. n. 571/2.11.1993 e pubblicato sulla G.U. del 3.1.1994 - ha potuto trovare applicazione solo a partire dai giudizi d'avanzamento per il 1995.

Circa, poi, l'ulteriore affermazione secondo la quale "il (suddetto) regolamento attuativo non sembra aver raggiunto gli scopi voluti dal legislatore, come denota il fatto che le posizioni soprannumerarie rispetto alle tabelle organiche continuano a rimanere numerose", essa è priva di obiettivo riscontro, avuto presente che non è ancora intervenuta alcuna sentenza su ricorsi proposti avverso giudizi d'avanzamento per il 1995, anno in cui - come si è già detto - hanno trovato prima applicazione i criteri dettati dal regolamento stesso.

(6) Il personale civile (pagg. 112-115).

L'argomento di maggior rilievo che la Corte dei conti evidenzia, riguarda l'esistenza di due DD.GG. per il personale civile (impiegati e operai).

Tutto ciò, sostiene la Corte, non si armonizza con l'unicità del sistema normativo e comporta taluni inconvenienti che andrebbero eliminati.

La stessa Corte, però, riconosce che la Difesa ha già

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

predisposto una ipotesi di unificazione delle due Direzioni Generali del personale, da attuarsi nell'ambito del più vasto piano di razionalizzazione di tutti gli Uffici e Direzioni Generali.

Per quanto concerne la situazione organica del personale civile, la Corte precisa che con il Nuovo Modello di Difesa si dovrà necessariamente rideterminare gli organici in senso riduttivo.

La Corte, poi, anche se in altra parte della relazione (Considerazioni generali - pag. 10), evidenzia una "ridondanza del personale civile avente qualifiche di vertice".

^^^^

Le problematiche poste dalla Corte formano oggetto di particolare attenzione e quanto prima troveranno soluzione attraverso i necessari provvedimenti legislativi, legati all'imminente riforma dei vertici militari ed al Nuovo modello di Difesa.

Non può concordarsi, al contrario, per quanto attiene la presunta ridondanza del personale civile avente qualifica di vertice, con il generico riferimento alla "struttura necessaria per il funzionamento dell'apparato". Infatti, in via di principio, gli sviluppi delle moderne applicazioni amministrative, scientifiche e tecnologiche postulano sempre maggiori utilizzazioni delle professionalità più alte. In tema di riduzione del personale, non sussiste, invece, nell'ordinamento positivo, per quanto riguarda i dirigenti, se non la prescrizione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29/93, che prevede, com'è noto, la riduzione del 10% dei ruoli dirigenziali. A tal riguardo si evidenzia che nella Difesa le attuali presenze risultano, in atto, inferiori del 10% alla consistenza organica prevista dal D.P.R. 748/73.

Ciò premesso non si può, inoltre, non evidenziare, in termini comparativi, che il numero dei dirigenti civili dell'A.D. risulta ben inferiore alle corrispondenti dotazioni organiche di altre Amministrazioni dello Stato.

Secondo i dati forniti recentemente dal Tesoro (Conto annuale 1993 - vol. 1°), infatti, risulta che la percentuale media del personale dirigenziale (depurato del ruolo ad esaurimento) del comparto ministeriale, sul totale dei dipendenti, è (dati al 31.12.93) dell'1,67%, laddove la percentuale della Difesa è solo dello 0,35%.

Se, poi, il dato viene confrontato con quelli degli altri Dicasteri più significativi (Tesoro 4,69%, Bilancio

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11,41%, Pubblica Istruzione 8,00%, Interno 1,03%, Lavori Pubblici 2,89%), è lecito affermare che in termini di distribuzione percentuale il personale dirigente della Difesa risulta, in assoluto, singolarmente meno numeroso.

C. RISULTATI DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

(1) Controllo sulla gestione centrale (pagg. 115-119).

La Corte dei conti dà informazione, sia pure nell'ambito più ristretto dell'attività di controllo, quale risulta fissata dall'art. 3, comma primo, della legge 14.1.1994, n. 20, delle pronunzie emesse dalla Sezione di controllo, in relazione all'attività sindacatoria che l'Alto Consesso svolge in sede di controllo preventivo.

Tali deliberazioni, che assumono il "valore soggettivo e oggettivo del giudicato", hanno riguardato:

- a. la questione della fornitura di n. 200 carri armati "Ariete" e del relativo supporto logistico, la cui spesa prevede l'assunzione di impegni a carico degli esercizi finanziari 1993-2001 per un importo complessivo di oltre 1730 mld.

Sul tema, la Corte ha ravvisato la sussistenza, a seguito delle indagini di mercato compiute dall'Amministrazione, delle condizioni per legittimare il ricorso alla trattativa privata, mancando ogni possibilità di promuovere il concorso di pubbliche offerte (art. 6 L.C.G.S. e art. 41, punti 2 e 6, lett. c, del D.Lgs. 24.7.1992, n. 358);

- b. il problema dell'acquisto di materiali ad elevato contenuto tecnologico (il caso esaminato riguardava l'acquisto di un'apparecchiatura per tomografia a risonanza magnetica nucleare).

La Corte ha accolto la tesi dell'Amministrazione secondo cui nell'applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 16, comma primo, lett. b, del D.Lgs. 24.7.1992, n. 358), debbesi avere riguardo soprattutto al rapporto costo-benefici al fine di ottenere, in relazione alla natura delle prestazioni la migliore esecuzione del contratto; situazione questa che è ben diversa dall'altra (prevista dalla stessa norma, lett. a) riconducibile, sic et simpliciter, al prezzo più basso, che si concreta nel rapporto prezzo-efficacia, il quale presuppone un valore tecnico paritario;

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c. la questione, in tema di acquisti all'estero da parte degli Addetti Militari, dell'assimilazione dei decreti autorizzativi delle relative spese a quelli approvativi dei contratti.

La Corte ha convenuto che non sussistono le condizioni giuridiche per sottoporre al controllo di legittimità in via preventiva i decreti autorizzativi di impegni di spesa, i quali sono finalizzati a costituire la provvista di valuta all'estero onde consentire gli acquisti di beni, sulla base delle valutazioni tecnico-economiche compiute dagli organi ministeriali. Ne consegue che la materia degli acquisti all'estero mediante trattativa privata rientra nell'ambito del controllo successivo previsto dalla legge n. 20/94.

^^^^

Le deliberazioni della Corte, assumendo - così come si è già accennato - il significato della "cosa giudicata" e facendo stato per le analoghe fattispecie, sono vincolanti per l'Amministrazione. Conseguentemente gli interventi della Corte concorrono a conferire certezza all'esercizio dell'azione amministrativa.

(2) Controllo sulla gestione decentrata (pagg. 119-129).

La Corte dei conti ha evidenziato, relativamente al settore della protezione sociale dei dipendenti militari e civili dell'Amministrazione della Difesa, alcune anomalie delle gestioni fuori bilancio.

Le valutazioni espresse hanno, soprattutto, posto in rilievo l'attuale carenza legislativa nel settore che, non fissando limiti all'intervento finanziario dell'Amministrazione, non ha consentito di "leggere" chiaramente i reali oneri finanziari sostenuti complessivamente dalla stessa.

Tale situazione - secondo l'Organo di controllo - è, ad esempio, avvalorata dal fatto che l'allegato 15 del bilancio di previsione della Difesa nel precisare l'entità del budget delle gestioni fuori bilancio, non si sofferma sull'onere sopportato dall'Amministrazione in via diretta sui più diversi capitoli ai quali gli Enti fanno capo per soddisfare le esigenze degli Organismi di protezione sociale.

Analogamente può dirsi per i rendiconti annuali delle gestioni stesse, nei quali non sono rappresentate le spese sostenute direttamente dall'Amministrazione, eccezione fatta per i contributi e le sovvenzioni.

La Corte, inoltre, accenna al sistema delle contabilità speciali, alle problematiche che ne discendono, alla gestione

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

per funzionari delegati e, avuto riguardo a quest'ultima, ai ritardi nelle rendicontazioni delle spese connesse agli acquisti all'estero e al versamento sul conto corrente postale delle somme prelevate dalla Sezione di Tesoreria, sottolineando anche come la erogazione della spesa militare sia effettuata per circa il 70% dagli organi periferici.

Nell'ambito del problema della esatta individuazione dei capitoli cui imputare le varie spese, la Corte si sofferma, a mo'd'esempio, sulla imputazione al capitolo 4001 (Spese per le infrastrutture Nato) delle spese per "missioni", atteso che il capitolo contempla i "lavori" delle infrastrutture NATO da realizzare in Italia e i contributi per le medesime infrastrutture realizzate all'estero.

La Corte, inoltre, solleva il problema della spesa relativa alla manodopera assunta per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta (manodopera occasionale) per la quale non si precede alla risoluzione del contratto di lavoro a fine opera, facendole così assumere carattere di "stabilità".

^^^^

Come già noto, la Corte dei conti, nell'esercizio del controllo di gestione previsto dalla legge 14.1.1994, n. 20, ha trattato lo stesso problema con una relazione del Consigliere delegato al controllo successivo e sulla quale si è pronunciata la Sezione del Controllo - III Collegio.

Sostanzialmente le osservazioni mosse dal predetto Consigliere ricalcano quelle contenute in questa relazione e nonostante che rappresentanti qualificati dell'Amministrazione Difesa, nell'udienza del 16.5.1995, abbiano validamente prospettato le regioni dell'Amministrazione, con la Deliberazione n. 87/95 la Sezione ha accolto le tesi sostenute dal Consigliere.

Da questa situazione critica una via d'uscita è offerta dall'art. 10 del D.L. 29.4.1995, n. 132 (non convertito e, da ultimo, sostituito dall'art. 5 del D.L. 28.8.1995, n. 354), il quale prevede che l'Amministrazione possa svolgere, in particolari contesti, in via diretta, le attività di protezione sociale previa emanazione di apposita normativa.

A tale scopo un gruppo di lavoro, nominato dall'Amministrazione Difesa, ha già approntato degli schemi di decreti che sono in via di concertazione con il Ministero del Tesoro.

Per quanto concerne, poi, il sistema delle contabilità speciali, deve, in via preliminare, evidenziarsi che la periferizzazione delle spese militari è necessariamente collegata con la struttura decentrata dell'organizzazione militare per cui, in un certo senso, per questo aspetto, la stessa Amministrazione Militare deve ritenersi "privilegia-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

ta": infatti, proprio attraverso tale periferizzazione può evitare la complessità delle procedure contrattuali dell'Amministrazione Centrale cui fa accenno la stessa Corte dei conti in altra parte della relazione (pag. 11).

A maggior chiarimento si fa presente che la spesa delle contabilità speciali ha riguardato solo il 59,80% del budget 1994 e non il 70% come afferma la Corte.

Dette spese hanno interessato, prevalentemente, le spese del personale militare e, in parte, di quello civile, compreso quello in quiescenza, la cui entità ha lambito i 15.000 mld. e, solo in piccola parte, le spese di funzionamento e ragionevolmente, per non più di 2.000 mld.

Parimenti, le spese definite tramite funzionario delegato non debbono considerarsi vere e proprie spese periferiche, ma "centrali" che la stessa Amministrazione "appoggia" all'organo periferico che, operando come stazione appaltante, gestisce i contratti stipulati dalle competenti Direzioni Generali.

Tanto vale anche per gli acquisti all'estero, necessariamente gestiti dall'Amministrazione Centrale che dell'organo periferico si avvale solo per "veicolare" la necessaria valuta all'estero.

Comunque, l'A.D., come riconosce la stessa Corte, ha disposto (circolare n. COORD/02/1345/Q24 in data 7.3.95 di USG) che ogni Direzione Generale interessata individui nel proprio ambito il funzionario delegato responsabile degli acquisti all'estero, con il compito, fra l'altro, di seguire la spesa dall'inizio alla fine e che le aperture di credito avvengano, esclusivamente, a favore del funzionario delegato, come sopra individuato.

Per quanto concerne, poi, il problema del versamento sul conto corrente postale delle somme prelevate dalla Sezione di Tesoreria, la stessa Corte riconosce che l'A.D. (circolare n. COORD/01/1480 in data 10.3.1995 di USG) ha disposto che i funzionari delegati devono:

- limitare i prelevamenti in contanti alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre con ordinativi a favore dei creditori;
- evitare categoricamente di procedere al deposito di somme in parola su conti correnti postali oppure presso banche o istituti di credito;
- prelevare in contanti soltanto nella misura in cui si rende necessario effettuare spese per "pronta cassa".

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

La Corte, inoltre, prende atto delle fattive iniziative assunte dall'Amministrazione per dar rispetto, anche nei riguardi delle contabilità speciali, al principio dell'annualità del bilancio.

Sono state, infatti, rivistate, alla luce della deliberazione n. 89 dell'8.6.1994, le direttive che disciplinano la cosiddetta "chiusura a pareggio" delle contabilità speciali allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- divieto assoluto di sfondare il bilancio annuale;
- divieto di ripartizione meccanica delle "disponibilità di ragioneria";
- assunzione, a fine esercizio, di formali impegni di spesa, per completare il finanziamento degli enti militari sui residui: impegni che trovano giustificazione nella ricognizione delle esigenze effettive da soddisfare e che vanno a costituire il presupposto dell'accertamento dei residui;
- finanziamento degli enti, mediante ordini di accreditamento sui residui e non con mandati di saldo, in maniera di far salvo l'obbligo di rendicontazione di tutti i pagamenti relativi all'esercizio decorso, siano essi effettuati prima del 31 marzo (5° rendiconto suppletivo) che dopo il 31 marzo (previa autorizzazione "ad hoc").

In relazione all'osservazione, sollevata dalla Corte dei conti, in merito alla corretta imputazione sul capitolo 4001 delle spese di missione, c'è da precisare che, pur se il cap. 4001 è inserito nella rubrica 12 - "ammodernamento e rinnovamento della Difesa", e tale è la destinazione delle spese, in quanto volte a realizzare programmi infrastrutturali - cionondimeno lo stesso capitolo può comprendere anche le spese amministrative, connesse con la realizzazione di tali programmi.

Quanto sopra, in forza di una deliberazione del Consiglio Atlantico - documento CM(77)10 - con il quale vengono stabilite le spese di carattere "generale" o più precisamente "spese amministrative nazionali" che sono riconosciute e rimborsate alle Nazioni in relazione alle attività (comprese quelle di missioni) connesse alla realizzazione dei suddetti progetti.

Soltanto per le ragioni suesposte apparirebbe opportuno continuare ad imputare tali spese sul capitolo di cui trattasi, anche per rendere più agevole e trasparente la quantificazione dei costi di ciascuna attività nel quadro del programma infrastrutturale NATO, consentendo, sia agli Organi nazionali sia agli Organi internazionali, una maggiore

chiarezza ed una più ampia gestione delle risorse allocate per la realizzazione dei lavori in questione.

Purtuttavia, per aderire alla succitata espressa volontà della Corte, concretizzatasi nella deliberazione n. 139/95 dell'8 giugno 1995, per gli esercizi futuri le spese di missione di che trattasi saranno fatte gravare sui capitoli ordinari di missione.

Deve comunque evidenziarsi che il suggerimento della Corte, fatto proprio dalla Difesa - di istituire un capitolo "ad hoc" nella categoria II, per tutelare le esigenze di "sicurezza" connesse con gli incarichi di missione riguardanti gli accordi NATO e, più in generale, la cooperazione internazionale militare - non è stato recepito dal Ministero del Tesoro, così come si evince dal Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 - Atto Senato n. 2019 - Tabella 12 - Stato di previsione del Ministero della Difesa.

Per quanto attiene, ancora, al problema della manodopera occasionale, l'Amministrazione ha in corso di studio degli interventi da adottare per risolvere convenientemente le pendenze esistenti ed evitare che il fenomeno stesso si ripeta in futuro.

D. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (pagg. 129-131).

La Corte, nelle conclusioni, sollecita urgenti interventi politici, legislativi, organizzativi per rendere economica, efficiente ed efficace la gestione delle risorse umane strumentali, finanziarie.

Si sofferma sulle misure da adottare così di seguito sintetizzate:

- elaborazione di un "sistema Difesa" che si presenti in modo unitario, integrando ed aggregando al suo interno le diverse funzioni e le correlate mansioni;
- accelerazione in modo considerevole dei processi procedurali, organizzativi ed operativi al fine di pervenire così ad un duplice - ed ormai improcastinabile - risultato:
 - . ottimizzazione della spesa pubblica destinata alla Difesa;
 - . rinnovamento dell'azione da adeguare ai più moderni livelli manageriali;
- riattivazione del "Comitato per la valutazione della spesa", cui spetta il compito di verificare globalmente i costi e i benefici in senso lato (livello del servizio,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

- immagine, motivazione del personale, costi, tempestività ed efficienza dell'azione etc.) mediante lo studio delle diverse alternative possibili e l'indicazione delle vie più proficue per il miglioramento dell'azione amministrativa;
- elaborazione di una cultura e di una metodologia orientata al risultato finale (politica dei risultati), rivitalizzando la funzione di coordinamento nei settori logistico, organizzativo, strategico e tecnico;
 - precisazione, in modo chiaro, della scelta del modello "qualitativo", procedendo alla "istituzionalizzazione" dei nuovi compiti della Difesa (controllo del territorio nazionale, interventi umanitari e di polizia internazionale concordati in sede comunitaria, NATO, ONU);
 - necessità di compattare i ruoli del personale militare, privilegiando l'organizzazione "interforze" (fight together) e rimettendo alle FF.AA. compiti esclusivamente militari da attuare mediante "centri" dinamici, diretti, coordinati e monitorati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e, per l'area tecnico-amministrativa, dal Segretario Generale.

^^^^

E' di ogni evidenza che la soluzione delle problematiche indicate, in via conclusiva, della Corte, non esaurendosi solo nella rimodulazione della struttura del Dicastero e riguardando anche comparti (quali quello del personale e dell'attività contrattuale), laddove le disfunzioni sono comuni a tutto il settore pubblico, postula l'emanazione di provvedimenti legislativi.

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Come si può rilevare la relazione si è soffermata sui grandi problemi di fondo della Difesa, ponendo essenzialmente in evidenza temi che investono soprattutto la responsabilità delle Autorità di Governo e che - come detto in premessa - postulano spesso iniziative di ordine legislativo che, in molti casi, possono riguardare l'intera Pubblica Amministrazione.

Il documento, che, è pure rivolto ad esprimere considerazioni sull'attività di gestione, non pone in evidenza concrete manchevolezze nella gestione, se non fatti di carattere generale che, al di là di talune irregolarità, non sembrano assumere comunque significativo rilievo, sia in relazione all'entità del budget, sia alla multiformità e alla tipologia degli atti posti in essere.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo si fa presente quanto segnalato dai competenti Servizi relativamente ad alcuni specifici punti della Relazione della Corte dei conti di accompagnamento al Rendiconto esercizio 1994.

In primo luogo si deve osservare che nelle considerazioni generali sull'assetto organizzativo del Ministero è scritto: "non è stata ancora perfezionata la riforma del Corpo Forestale dello Stato". La frase, seppure corretta nella forma e nella sostanza, necessita di una precisazione ulteriore, che la riforma del Corpo Forestale dello Stato è stata oggetto di studio e che si è provveduto alla messa a punto di una bozza di disegno di legge di iniziativa governativa. La bozza presentata al Comitato Permanente Stato-Regioni nel settembre 1994 è stata oggetto di varie osservazioni, per cui questa Amministrazione ha avviato l'elaborazione di una nuova bozza ed a tutt'oggi non è stato raggiunto l'accordo su un testo definitivo.

Per quanto concerne gli aspetti della gestione finanziaria, si concorda sostanzialmente con l'osservazione contenuta in premesse, che la struttura del bilancio di questa

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Amministrazione non presenta sostanziali mutamenti rispetto al precedente esercizio e che si è ancora nelle more della auspicata ristrutturazione del bilancio.

Tale ristrutturazione si propone sotto forma di bilancio sperimentale che, in attuazione delle direttive impartite con circolare n. 63 del 13 settembre 1993 di codesta Ragioneria Generale, consentirà la riclassificazione degli stati di previsione, la riorganizzazione dei capitoli di spesa per funzioni-obiettivo, sulla base dell'articolazione fra i vari servizi delle competenze istituzionali, nonché la costituzione di uno specifico nomenclatore.

Si segnala inoltre che per quanto concerne il settore irrigazioni e bonifiche non possono non condividersi le considerazioni formulate circa l'esiguità delle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda la tematica dei residui passivi, si deve evidenziare che la realizzazione di alcuni progetti, specialmente quelli riguardanti spese per investimenti pubblici, è rallentata dalla complessità della procedura amministrativa e conseguentemente tale rallentamento contribuisce a determinare la situazione lamentata. Ed a tale riguardo, si fa presente infatti, secondo quanto rappresentato dai competenti Servizi di questa Amministrazione, che le difficoltà di rispettare i termini previsti dalle norme di contabilità di Stato è determinata, anche,

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal ritardo con cui i beneficiari producono la documentazione necessaria per l'istruttoria.

Per quanto riguarda i finanziamenti FEOGA - Garanzia, i pagamenti effettuati dall'A.I.M.A., quali risultano dalla dichiarazione per la liquidazione conti dell'esercizio 1994, ammontano a lire =6.268.555.633=.

L'importo di lire =6.260.395.860=, indicato nella Relazione, si riferiva alla prima segnalazione di spesa effettuata alla data del 15 ottobre e non teneva conto di alcune variazioni di spesa intervenute

Relativamente alle quote latte, l'onere finanziario indicato in lire 1.247 miliardi, deve essere rettificato in lire 1.3.18 miliardi, a seguito delle seguenti decisioni di liquidazione conti:

- dec. 94/1076 del 30.11.1994 per l'esercizio 1989;
- dec. 94/1077 del 30.11.1994 per l'esercizio 1990;
- dec. 94/ 871 del 21.12.1994 per l'esercizio 1991.

Per quanto riguarda la campagna quote-latte 1990/91, si fa presente che la dec. 94/871 del 21 dicembre 1994, ha previsto una trattenuta di lire 530,2 miliardi, alla quale va aggiunto l'imposto della prima rata che, per la campagna in causa, ammonta a lire 122,2 miliardi.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Con riferimento al punto 4 (Principali aspetti della gestione finanziaria) e particolarmente all'osservazione che nel 1994 gli stanziamenti definitivi di competenza di questa Amministrazione sono cresciuti del 22,6%, si fa presente che nell'ambito della trasformazione ministeriale, tuttora in corso, 236.118 miliardi provengono dalla soppressione degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Inoltre, con la legge 491/93, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è stato previsto il passaggio di una serie di funzioni già di competenza del Ministero della marina mercantile a questa Amministrazione.

Con riferimento ad un arco temporale più ampio va evidenziato che gli stanziamenti per il 1993 furono quasi identici a quelli del 1992 ed inferiori per più di mille miliardi rispetto a quelli del 1990 e del 1991. Pertanto si può rilevare un ridimensionamento economico di questo Dicastero.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Con riferimento al punto 4 li dove viene indicata come "non elevata" la percentuale del 68,6% relativa al rapporto tra gli impegni e la massa impegnabile in conto capitale, va ricordato che il D.L. n.41 del 23 febbraio 1994, convertito nella legge n.85/95, ha disposto il blocco degli impegni relativo alle partite in conto capitale, permettendo, al dicembre del 1995, di operare solo in regime di deroga.

Quanto sopra spiega sia l'entità degli impegni in conto capitale, da considerarsi comunque accettabile, sia il fatto che il loro livello risulti inferiore rispetto a quelli di parte corrente. La percentuale, dunque, del 68,6% va valutata alla luce delle sopraccennate considerazioni.

Ancora a proposito dell'attività di impegno, di cui al punto 4.3 (Spesa in conto capitale) permane una ambiguità di metodo laddove, sommando residui propri ed impropri si afferma che "i dati sopra evidenziati..... denotano margini di inefficienza nell'attività dell'Amministrazione....". In realtà dei 4.075,9 miliardi di residui totali in conto capitale esistenti al 31 dicembre 1994, solo 856,2 miliardi costituiscono effettivi residui di stanziamento, spiegati in buona parte sulla base di quanto detto sopra, mentre i restanti 3.119,7 miliardi sono somme già impegnate.

Con riferimento alla affermazione concernente il livello della spesa di questa Amministrazione "il rapporto pagamenti/massa spendibile rivela un livello molto basso pari al 32,8%...." si deve rilevare che detto valore viene ottenuto rapportando la spesa al totale della massa spendibile, pari a 7.570 miliardi. In realtà l'autorizzazione di cassa per il 1994 è stata di 4.271 miliardi ed appare più corretto rapportare a quest'ultima cifra il livello della spesa; ne consegue quindi un rapporto spesa/autorizzazione

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cassa pari al 58,1%.

Alla luce delle suddette considerazioni non si ritiene siano giustificate le conclusioni della Corte sull'inefficienza di questo Ministero nè tanto meno quelle relative al punto 4.4 in cui si sostiene che "l'analisi dei dati di consuntivo della spesa per trasferimenti in conto capitale mostra una limitata capacità di spesa del Ministero delle Risorse Agricole e una conseguente bassa utilizzazione delle risorse disponibili".

A quest'ultimo riguardo va ricordato che, una volta impegnate le somme la loro erogazione non dipende più solamente dal Ministero ma anche e soprattutto dal rispetto delle procedure e dai tempi utilizzati dal beneficiario. Le stesse leggi di contabilità, del resto, concedono per l'erogazione delle somme impegnate rispettivamente due anni per la spesa corrente e cinque anni per quella in conto capitale.

Va inoltre considerato che per quanto riguarda la spesa per trasferimenti questa è costituita in buona parte da mutui e dal concorso negli interessi sui prestiti contratti in esercizi precedenti dalle Regioni e dalle Cooperative o Concorsi di Cooperative. Questi capitoli, relativi a pratiche ad esaurimento sulle quali attualmente l'Amministrazione non esercita alcuna discrezionalità, si trovano sul bilancio ministeriale per scelta delle Regioni.

Con riferimento al punto 5 (Profili della gestione) si deve rilevare che viene attribuita all'attività del Servizio Credito Agrario e Cooperazione la predisposizione di uno schema di provvedimento di "legge di spesa per gli in-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

terventi programmati nei settori agricolo, agroindustriale e forestale", da inviare successivamente al Dipartimento della Presidenza del Consiglio.

In realtà lo schema di provvedimento di cui sopra, attualmente all'esame delle Camere è stato elaborato da un'apposito gruppo di lavoro misto Stato-Regioni all'interno del Comitato Permanente delle Politiche Agroalimentari e Forestali (art.2 comma 6 legge 491/93) e successivamente sottoposto alle Organizzazioni di categoria.

Si fa osservare infine che ai punti 5.2 e 5.3, riguardanti lo stato di attuazione rispettivamente della legge 752/86 e della legge 201/91 la relazione mette in luce esclusivamente gli interventi riguardanti la Cooperazione, dando l'idea che le suddette leggi riguardino solo questo aspetto dell'attività agricola. Gli interventi nel settore Cooperativo, ancorché rappresentino la maggior voce di spesa delle due leggi sopra ricordate, costituiscono solo una delle tredici azioni orizzontali di competenza di questa Amministrazione. A tale riguardo si ricordano tra gli altri interventi quelli nel campo della ricerca e sperimentazioni già di agraria, del miglioramento genetico animale e vegetale e di rilievo sono anche le azioni che riguardano: sviluppo della meccanizzazione; qualità dei prodotti; repressione frodi; promozione commerciale; informazione in agricoltura; promozione della proprietà contadina; sostegno delle associazioni agricole; irrigazione e bonifica; foreste e lotta agli incendi.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

1. Per quanto riguarda il punto 1.3.3.5 concernente gli incentivi automatici, si rappresenta che:
 - il D.L. 123/95 è stato reiterato con D.L. 23.6.95 n. 244, convertito dalla legge 8.8.95, n. 341;
 - la delibera CIPE 10.5.95 è stata riproposta, con modificazioni, in data 8.8.95 (G.U. 20.10.95, n. 246).

2. Per quanto riguarda il punto 2.2.5.1, lettera a) concernente la legge 46/82, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:
 - in merito alla intensità delle agevolazioni si precisa che la copertura degli oneri finanziari in ragione del 75% è concessa solo alle imprese dislocate nelle aree depresse (attualmente obiettivi 1, 2 e 5b) aventi però dimensioni di piccola impresa. Per le grandi imprese operanti nelle aree sopra citate la copertura è del 64%;
 - l'erogazione di contributi a fondo perduto non è alternativa al finanziamento: le aziende possono solo chiedere che una quota (non superiore al 50%) del finanziamento concesso venga erogata sotto forma di contributo;
 - il decreto 31 marzo 1994 non ha introdotto distinzioni fra il livello di "incentivazione concedibile a grandi e piccole imprese nelle aree non svantaggiate", ma si è limitato ad estendere agli obiettivi 2 e 5b le agevolazioni già concedibili in area ex Casmez;
 - l'art. 10 della legge 549/93, concernente misure a tutela dell'ozono atmosferico, non è attualmente ancora applicato, in quanto non sono stati emanati gli atti di armonizzazione della legge citata con le norme applicative dalla legge 46/82; ciò anche in considerazione della circostanza che avverso la legge 549 la Commissione U.E. ha aperto procedura di infrazione non ancora definita.

3. Per quanto riguarda, infine il punto 2.2.5.1, lettera b) concernente la legge 317/91 (spese di ricerca), si comunica che il numero delle domande complessivamente pervenute nell'anno 1995 è pari a 1200 circa.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

3 Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici Artistici e Storici -

In linea di massima, per quanto concerne la programmazione, si evidenzia la puntuale emanazione di circolari dirette ad acquisire specifiche e dettagliate proposte ai fini della predisposizione dei piani di spesa degli interventi ordinari e straordinari.

Sulla serie di concause che determinerebbero difficoltà e diffusi ritardi all'attuazione degli interventi programmati, si ribadisce che non è da ascrivere all'Ufficio Centrale la tardiva attribuzione dei fondi agli organi decentrati e periferici in quanto negli ultimi esercizi finanziari gli ordini di accreditamento sono stati emessi, nei limiti della disponibilità di cassa, all'inizio dell'anno, contestualmente all'impegno della spesa, sulla base del piano approvato dal Ministro nel precedente mese di dicembre.

Per quanto concerne invece la tardiva realizzazione degli interventi da parte degli Organi periferici, si fa rinvio ai provvedimenti adottati in sede di programmazione 1996-1998 e ben evidenziati nella relazione presentata al Consiglio Nazionale nella seduta del 30 novembre 1995.

3.2 Beni Archivistici -

1) I ritardi nell'accreditamento dei fondi disponibili conseguono, come riconosciuto dalla stessa Corte a pag. 11 della sua relazione, alla complessità delle procedure per la stesura dei piani di spesa ex art. 7 legge n.249/93. A ciò si aggiunga la cronica carenza di cassa, che costringe ad attendere la legge di assestamento del bilancio, di regola approvata negli ultimi mesi dell'anno;

2) al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati circa l'eccessiva sommarietà dei progetti finanziati, l'erogazione di fondi a pioggia e la mancata valutazione delle priorità, all'Ufficio Centrale ha ritenuto di impartire precise direttive agli Istituti dipendenti (all. 1), costituendo inoltre una struttura deputata a seguire e coordinare l'attività di programmazione delle spese;

3) si concorda con quanto osservato a pag. 54 della relazione sulla necessità di assegnare a tutti gli istituti periferici personale amministrativo qualificato, idoneo ad espletare gli adempimenti sempre più complesso richiesti dalla vigente normativa, specie dopo l'emanazione della legge n. 241/90. Si consiglia al riguardo il ricorso a iniziative di formazione, destinate al personale già in servizio;

4) L'elevato ricorso all'istituto del riconoscimento di debito consegue all'eccessiva pesantezza dei procedimenti per l'assunzione di nuovo locali in locazione: Il predetto Ufficio ha comunque proposto lo snellimento di simili procedure, inoltrando all'Ufficio Legislativo dettagliate osservazioni e uno schema di regolamento, da adottarsi nel quadro delle più generale opera di semplificazione dell'attività amministrativa avviata con la legge n. 537/93 e successive integrazioni.

3.3 Beni Librari ed Istituti Culturali -

Dalle osservazioni formulate in ordine ai fattori amministrativi e legislativi che determinano la formazione di residui sui capitoli 7602, 7551 e 7606, evidenziati nella relazione della Corte si precisa quanto segue:

Cap. 7602 - Ammontare residui al 31.12.1994 £. 94.000.000.000 circa

I predetti fattori sono sostanzialmente riconducibili a

1) - tempi di assegnazione dei fondi

Ammontare residui:

£. 11.060.161.000 legge 27.5.1985 n. 332

£. 2.000.000.000 legge 20.5.1985 n. 222

La particolare procedura con la quale vengono assegnati i fondi delle suindicate leggi speciali n. 222/85 e 332/85 determina inevitabilmente il formarsi di residui.

Infatti:

a) i fondi della legge 332/85 vengono assegnati in due soluzioni:

- i primi dieci mesi sono assegnati nell'anno successivo in conto resti dell'anno precedente (nel caso specifico £. 10.010.875.000 assegnati dal Ministero del Tesoro con nota del 21.12.1995 n. 110331).

- i secondi due mesi sono assegnati nell'anno successivo in conto competenza (nel caso specifico £. 1.049.286.000 assegnati in conto competenza 1994 con nota del 21.12.94).

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

b) la comunicazione dell'assegnazione dei fondi della legge 222/85 avviene normalmente a fine anno in conto competenze o nell'anno successivo con assegnazione in conto resti dell'anno precedente (nel caso specifico £. 2.000.000.000 assegnati con nota del 6.12.94 n. 21416).

A ciò si aggiunga che i predetti stanziamenti sono rientrati nel blocco della spesa di cui alla legge 22.3.1995 n. 41; la relativa deroga prevista dall'art. 2 comma 6 è stata concessa con nota dell'8.9.95 n. 187. Pertanto, soltanto in data 29.9.1995 il Sig. Ministro ha potuto firmare i decreti di approvazione del programma.

2) Tempi necessari per l'elaborazione dei progetti esecutivi

Quanto indicato al presente punto riguarda tutti i progetti individuati nella presente risposta ai quali aggiungere £. 6.855.495.000 per interventi riguardanti le Biblioteche Nazionale Centrale di Roma (£. 5.300.000.000), di Storia Moderna e Contemporanea di Roma (£. 505.495.000) e Reale di Torino (£. 1.050.000.000), per il quali è in fase di ultimazione l'elaborazione del progetto

Gli interventi, per la quasi totalità finalizzati a far fronte a gravi situazioni per la sicurezza del personale, del patrimonio librario e dell'immobile richiedono l'elaborazione di progetti particolarmente complessi, anche in relazione al valore monumentale degli edifici e all'assenza di dettagliata documentazione tecnica e grafica delle preesistenze e di tutti gli interventi effettuati in passato.

3) Incertezze connesse all'applicazione della legge 10.2.1994 n. 109

L'emanazione della legge 10.2.1994 n. 109, di riordino in materia di lavori pubblici, ha determinato notevoli incertezze applicative, tanto da portare all'emanazione del D.L. 31.5.1994 n. 331, primo di una lunga serie di decreti legge non convertiti e modificativi ognuno del precedente con i quali è stata disposta la sospensione a volte totale della legge.

A seguito dell'emanazione della legge 2.6.95 n. 216 di conversione del D.L. 31.5.1994 n. 101 è stato possibile avviare l'iter per le sottoindicate gare;

- Biblioteca Nazionale Torino	£. 3.000.000.000
- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	£. 2.500.000.000
- Biblioteca Universitaria di Cagliari	£. 2.500.000.000
- Biblioteca Casanatense di Roma	£. 1.500.000.000

4) Tempo necessario per l'espletamento di una gara pubblica

Ammontare residui per gare pubbliche aggiudicate o in corso di aggiudicazione nel 1995 £. 15.520.221.600.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Si fa presente che una gara pubblica partendo dal presupposto che non vi siano interlocutorie con il Consiglio di Stato ed eventuali ricorsi, richiede ottimisticamente 300 giorni per l'aggiudicazione.

Al riguardo si evidenzia il tempo occorso per l'iter delle tre sottoindicate gare pubbliche;

1) Biblioteca Statale del Popolo di Trieste - importo a base appalto 6.800.221.600= (bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.1.94, contratto stipulato il 14.3.95 per £. 5.541.001.476= I.V.A. compresa.

2) Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - importo a base appalto lire 8.720.000.000 I.V.A. compresa (parere Consiglio di Stato richiesto nel 1994 - bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.1.95).

5) Durata dei lavori

Ammontare residui per lavori attualmente in corso £. 38.400.000.000 circa.

Sono inoltre, in corso lavori già evidenziati al punto 4 per £. 8.263.995.505.

Gli interventi, per la loro complessità ed entità economica richiedono congrui tempi di realizzazione, a volte anche superiori all'anno.

Si prevede che tali interventi possano concludersi, nella maggior parte, nel 1995

Da quanto suindicato emerge chiaramente che è inevitabile il formarsi di residui sul capitolo 7602 in quanto l'iter per la realizzazione di un intervento, fatta salva la particolare e transitoria situazione di incertezza legislativa determinatasi a seguito dell'emanazione della legge 109/94, richiede, comunque, un tempo che vara dai due anni ai due anni e mezzo

E' evidente che, ferma restando la necessità che la massima trasparenza nell'aggiudicazione dei lavori, soltanto un iter più snello di tale fase dell'intervento può consentire un'accelerazione nei tempi di realizzazione.

Alle predette motivazioni, di carattere generale devono aggiungersi due casi particolari. Infatti, non sono ancora disponibili dei locali necessari per l'esigenze delle Biblioteche Nazionale Centrale di Firenze e Nazionale Braidense di Milano. In particolare si evidenzia quanto segue:

1 - Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - Acquisto edificio di Via Tripoli - Stanziamento £ 6.500.000.000.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Nel programma di cui ai fondi della legge 538/94 è previsto l'acquisto delle suindicato immobile, fondamentale per le esigenze di spazio della Biblioteca.

L'iter, immediatamente avviato, si appalesa particolarmente lungo, attesi gli innumerevoli passaggi burocratici che devono essere seguiti, con specifico riferimento agli adempimenti previsti con il Ministero delle Finanze.

Allo stato attuale sono in corso accertamenti da parte dell'Amministrazione demaniale, ai quali dovranno seguire ulteriori atti, che porteranno al formale acquisto non prima del 1996.

Soltanto una misura legislativa di snellimento delle procedure in materia di acquisti di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 può accelerare le procedure in tale settore.

2 - Biblioteca Nazionale Braidense di Milano - Complesso ex Cavallerizza - Importo stanziato per i lavori di ristrutturazione £. 4.597.815.200.

Per far fronte alle esigenze di spazio della Biblioteca è stato individuato il suindicato complesso demaniale, occupato, e da liberare da parte del Comune.

Malgrado le innumerevoli assicurazioni anche scritte, il predetto Comune non ha ancora lasciato liberi i locali.

Cap. 7551

Il Capitolo è attualmente gravato da residui propri per £. 18.544.055.592= e residui di stanziamento per £. 733.202.553=

1) Per quanto riguarda i residui propri, essi scaturiscono da impegni formali assunti negli anni precedenti e vengono mantenuti in bilancio per liquidare le rate di contributo alle scadenze dei piani di ammortamento relativi ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Detti residui sono una conseguenza inevitabile del sistema amministrativo-contabile messo in atto da questa Amministrazione per far fronte ad una spesa pluriennale liquidata in un momento successivo a quello relativo impegno (DD.MM. 23.3.1983 e 11.3.1985).

Infatti, l'iter amministrativo delle richieste di finanziamenti agevolati, lungo e complesso, si articola principalmente nel seguente modo:

- Presentazione delle domande ad una apposita/Commissione per ottenere il parere favorevole sul contenuto culturale dei progetti editoriali presentati dalla Case editrici;
- Successiva istruttoria tecnico-finanziaria da parte degli Istituti di credito autorizzati a concedere i finanziamenti;
- Formale decreto d'impegno sull'apposito capitolo degli importi globali dei contributi concessi in base ai piani di ammortamento provvisori deliberati dagli Istituti di credito;
- Successiva liquidazione delle rate in base alla trasmissione dei contratti di finanziamento, con i relativi piani di ammortamento definitivi, stipulati dagli Istituti di credito ad avvenuta realizzazione dei progetti editoriali di cui sopra.

Come si può evincere, pertanto, il suddetto procedimento comporta che tra gli impegni formali assunti dall'Amministrazione e la definitiva liquidazione delle rate di contributo passano spesso uno o due anni, con la conseguente inevitabile formazione di residui propri.

Infatti, le rate di contributo, erogate a scadenze, semestrali, sono sempre impegnate su esercizi pregressi rispetto alle rate stabilite nei piani di ammortamento e, per questa ragione, alle scadenze vengono sempre pagate in conto residui

2) I residui di stanziamento insieme alla competenza non ancora impegnata dell'es 1995 (per complessive £. 2.622.491.711=), rappresentano, invece, gli importi non ancora utilizzati e che verranno impegnati per le domande di contributo già pervenute e sottoposte al parere della Commissione.

Si fa da ultimo presente che il fondo di cui all'art. 34 L. 5.8.1981 n. 416, successivamente rifinanziato dalla legge 25.2.1987 n. 67 all'art. 21, si esaurisce, per quanto riguarda la competenza, con l'esercizio corrente.

Cap 7606 - Ammontare residui £. 33.800.000.000 circa

In merito al cap 7606 si rileva che lo stesso ospita interventi ex lege 145/92. Il formarsi dei residui dipende, quindi, essenzialmente dalle procedure previste dalla legge, con l'aggravante che, riguardano alcuni progetti anche aspetti informatici, questi ultimi non possono essere trattati con il Regolamento delle spese in economia e, in base ai limiti di spesa stabiliti dalla legge, devono essere sottoposti al preventivo parere dell'AIPA.

Si sottolinea, inoltre, che a parere dello scrivente la lentezza nelle realizzazioni progettuali dipende dai seguenti fattori:

- 1) difficoltà da parte della periferia a gestire situazioni progettuali complesse (progetti esecutivi, studi di fattibilità, procedure concorsuali, collaudi ecc..) essendo la L. 145/92 la prima legge che trasferisce in toto alla periferia la gestione dell'intervento;
- 2) la difficoltà di cui al punto uno si riflettono, quindi, negativamente sui tempi di approvazione e di finanziamento dei progetti esecutivi da parte di questo Ufficio.

5 Personale -

In relazione alle osservazioni espresse circa il bilancio sperimentale di questo Ministero, si ritiene di poter condividere lo schema proposto dall'Organo di Controllo in quanto consente di individuare, attraverso una ripartizione tra le "funzioni obiettivo" delle spese relative al personale il costo complessivo dei grossi comparti in cui sono concentrate le competenze del Ministero. Tale schema, tuttavia, dovrà essere recepito dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, - I.G.B. - che ha il compito di curare per tutte le Amministrazioni dello Stato, il predetto bilancio sperimentale.

Per quanto concerne le osservazioni svolte sulle spese di gestione della Direzione Generale, si prende atto di quanto affermato circa la carenza di documentazione fornita. Si desidera far presente, al riguardo, che questa Direzione ha sempre manifestato la propria disponibilità a fornire atti e documentazione ove espressamente richiesti in relazione a procedimenti di spesa esattamente individuati.

Con riferimento in particolare al Contratto Unisys, menzionato nella relazione in argomento, si precisa che lo stesso è stato trasmesso in allegato al provvedimento di approvazione del contratto, in data 19.10.1992, per il controllo preventivo di legittimità e regolarmente registrato il 21 ottobre 1992 reg. 53 foglio 241.

